



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF



BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P. A. 62. E. 43.



43698-B.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

D I V E N E Z I A

E SUE PROVINCIE

**DOPO IL FELICE INGRESSO DELL'ARMI
AUSTRIACHE**

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME SESTO.



VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Permissione, e Privilegio.

T. Livius. . . prof.

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA
MONUMENTO INTVERE: INDE TIBI
TVAEQVE REIPUBLICAE , QVOD
IMITERE , CAPIAS ; INDE FOEDVM
INCOEPTV , FOEDVM EXITV ,
QVOD VITES.

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITA'
 DI VENEZIA.

Nella necessità di sistemare anche i doveri degl' Ammiragli sulla base delle molteplici Leggi del Magistrato alla Sanità, che con la presente si rinvigoriscono, questo Regio Supremo Tribunale di Sanità decreta, e decretando prescrive:

1. Che ferma la responsabilità degli Ammiragli anche per le Barche di Remurchio, che sono di loro dipendenza, sia ad essi imbitto sotto le più severe pene, etiam della Vita, di comescolarsi con li Bastimenti provenienti da Mare qualunque esser ne possa la derivazione, o di estrarre cosa alcuna suscettibile, o non suscettibile dal loro Bordo, dovendo contenersi tra le riserve più rigorose di sanità, e considerare sospetta indistintamente qualsisia Imbarcazione sino a tanto che si sieno rassegnati a costituirsi li Capitani rispettivi, ed abbiano ottenuta la pratica.

Alla comparsa di qualunque Bastimento, tanto al Porto di Malamocco, quanto all' altro del Lido, sarà obbligo degli Ammiragli rispettivi di riconoscere la sua provenienza; di ricercare al Capitano, sempre per al-

tro nelle debite distanze, se sia munito di Patenti di Sanità nette, o sporche, e di precettarlo qualora fosse di Contumacia a metter fuori sull'Albero di Mezzana la solita Bandiera, ch'è il segnale, sul cui fondamento devono portarne li Novellisti immediato l'avviso al Tribunale, sicchè divenga alla spedizione egualmente sollecita delli Guardiani o sul Bordo delli Bastimenti se saranno introdotti per il Porto del Lido, o all'Appostamento stabilito in Malamocco se il Legno entrerà per quel Porto. Dal qual Appostamento poi sarà particolar dovere dell'Ammiraglio di Malamocco, ogni volta che sortirà in Mare per levar Bastimenti, di prendere sulla sua Barca uno, o due Guardiani a tenor dell'occorrenza per farli passare sui Bastimenti medesimi al momento che vi si accostano li Remurchj.

Tutti li Bastimenti che derivassero dal Levante Ottomano, dalle Coste di Affrica, o da qualunque altro Luogo, anche per eventuali combinazioni soggetto a Quarantena, avranno ingresso per il solo Porto di Malamocco, vietandosi espressamente all'Ammiraglio del Lido di convogliare per quella Fuosa altri Legni, fuori che li provenienti da Scale libere, o che fossero interdette con un periodo di Contumacia minore della indicata Quarantena.

Che se battuto dal Mare cercasse qualche
Ba.

Bastimento con Patente sporca, o soggetto a Contumacia di giorni Quaranta, di ricoverarsi a salvamento per il Porto del Lido, potrà esso Ammiraglio in questo singolarissimo caso prestargli assistenza, nel dovere per altro di condurlo a dar fondo sotto l'osservazione di quell'Appostamento di Sanità, e di rassegnarne al Tribunale sollecita la Riferita per dipendere dagl'Ordini, che li fossero rilasciati. E perchè di questa adesione circoscritta ai soli casi di urgente necessità non abusino gli Ammiraglj anzidetti del Lido, allegando pretesti di mal tempo, dovranno essi produrre a propria giustificazione soddisfacenti prove dell'asserto pericolo del Bastimento con attestati di persone degne di Fede.

Non potranno gli Ammiraglj condur seco Vivandieri specialmente dei dodici di Malamocco, nè altre Persone di qualunque condizione esser si vogliono.

Nè meno remurehjeranno Bastimenti da un Canal di Contumacia all'altro, com'è inibito dalle Leggi, se prima non sarà autorizzato il Guardiano esistente sopra i medesimi da Mandato del Tribunale, e non sarà giunto il Fante, che deve esservi allo spuntar del giorno per servire di scorta, nè dovranno mettersi all'impresa di muovere il Bastimento qualora dubitassero di poter condurlo lo stesso giorno a dar fondo nel Canale al medesimo destinato.

Re-

Resta confermata la già vigente prescrizione che la traduzione dei Bastimenti dai Canali superiori a quello di Poveglia spetti all' Ammiraglio di Malamocco, e da Poveglia in Orfano all' Ammiraglio del Lido, e lo stesso si osservi nella ricondotta.

Nei casi d' impossibilità di eseguire in un sol Viaggio la traduzione dei Bastimenti in Canal di Poveglia, sarà loro preciso dovere di giustificarla con giurate attestazioni degli Equipaggi, senza di che non potranno pretendere doppia Mercede, loro concessa per il doppio Viaggio.

Non potranno gli Ammiragli condur fuori del Porto Bastimenti se non hanno il Mandato del Tribunale indicante di aver ricevuto il Mozzo, ed avviseranno della mancanza o del Mandato, o del Mozzo in pena di Ducati dieci Effettivi, ed altre ad arbitrio.

Non condurranno fuori neppur Bastimenti di Contumacia senza un Mandato apposito del Tribunale, e sempre con li riguardi soliti a praticarsi in pena della Vita.

Non permetteranno di remurchiate Bastimenti che a quelle Persone che sono munite della Licenza già prescritta con le Terminazioni 7. Giugno 1784, e 28. Giugno 1793.

Sarà dovere immutabile dell' Ammiraglio di Malamocco di condurre a drittura nel Canale di Fisolo qualunque Bastimento, le cui

cui Fedi di Sanità fossero sporche, e con dichiarazione di attualità di Contagio nel Luogo della provenienza.

Quelli, che derivassero da Scale semplicemente sospette, e con Fede netta li condurrà a dar fondo nel Canal di Poveglia in un sol Viaggio, dichiarandosi espressamente proibita la loro traduzione nell'altro di San Pietro della Volta, mancante di Custodie, ed inetto agli usi di Contumacia, e resta prosritto sotto le pene di violata materia l'abuso di trattenerli sul Ferro all'imboecatura del Porto, nel che si vogliono ravvivate e nel pieno vigore le prescrizioni del Proclama 1769. 5. Febbrajo.

A freno di qualunque malizioso attentato delli Capitanj, quali osassero di occultare la loro provenienza, asserendo di essere muniti di Patente netta, qualora così non fosse, sarà tra gli obblighi degli anzidetti Ammiragli quello altresì di protestare alli Direttori del Legno che saranno ricondotti, in caso di mala fede, nel Canal di Fisolo a tutte loro Spese, e castigati severamente.

Trattar dovendosi qualsivoglia Bastimento con le circospezioni, e riguardi della materia, useranno costantemente nel remurchiarlo Cavi bene incatramati, o di resta, esclusi quelli che logori dal tempo perduta avessero la esterna intonaccatura di pece.

Succedendo che nell'entrare in Porto toc-

CAS-

casae a qualche Legno la disgrazia di Naufragare, o di Arrenarsi non potrà mai essere abbandonato dagli Ammiragli, e dalle Barche che lo convogliassero, se non avranno fatta arrivare al Tribunale la notizia, e siano state disposte le opportune providenze, dovendo essi rimanere alla custodia onde non siano ricuperati, o dispersi Effetti del Naufragio con lesione dei riguardi di Sanità.

Nell' adempimento di tutte le suddette gelosissime incombenze saranno responsabili gl' Ammiragli dei disordini, e sconcerti che accadessero; al qual oggetto si vuole che venga loro prestata esattamente obbedienza dagli Interpreti di Lingua, dai Vivandieri, e dai Remurchianti.

Ciò volendosi inalterabilmente eseguito per quanto spetta a cadauno di loro sotto le pene più rigorose, ed a misura della trasgressione, sarà il presente stampato, pubblicato, e ne sarà consegnato un numero conveniente di Esemplari ad essi Ammiragli, onde abbiano a distribuirli ai loro Subalterni, e se ne farà tenere anche alli Capi de' Parcenvoli a loro regola.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 25. Maggio 1798.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

(*Lunardo Delfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Zan Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Not.

Addi 26. Maggio 1798.

L' IMPERIAL REGIA
INTENDENZA GENERALE
DELLE FINANZE.

AVendo osservato l'annesso Comparto formato dal competente Ministro Vincenzo Viola degl' annui Ducati Ottomille seicento trentaquattro e Grossi dieci Valuta piazza; che per ragion delli Stazj dovranno esser pagati rispettivamente dalle in esso registrate N.º 39. Poste da Oglio entro gli Anni due della corrente Condotta, cioè da primo Aprile 1798. a tutto Marzo 1800. ha approvato, ed ordinato che venga stampato, e consegnato alli Postieri da Oglio, Conduttori delle Poste per l'effetto, stato in corso negli Anni addietro.

Comparto delli Anni D. 8634. grossi 10. Valuta Piazza, che per ragion delli Stazj, dovranno esser pagati dalle infrascritte N.º 39. Poste da Oglio nelli due Anni della Condotta principiata primo Aprile 1798. a tutto Marzo 1800.

| OBBLIGO | DA PAGAR A
PARTICOLARI REGIA | INCASSA |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|
| S. Piett. di Cast. D.549:17 | Alla Cà di Dio D.549:17 | D. : |
| S. Maria Formosa D.246: 9 | Detta - - - - - D.246: 9 | D. : |
| S. Niccolò - - - - D.203:15 | Detta - - - - - D.203:15 | D. : |
| S. Bernaba - - - - D.223:23 | Detta - - - - - D.223:23 | D. : |
| L' Anzolo Raff. - D.183: 6 | Detta - - - - - D.183: 6 | D. : |
| Zuecca - - - - - D.171: 1 | Detta - - - - - D.171: 1 | D. : |
| S. Agnese - - - - D.125: 5 | Detta - - - - - D.125: 5 | D. : |
| S. Trovaso - - - - D.144:16 | Detta - - - - - D.144:16 | D. : |
| S. Silvestro - - - - D.146:15 | Detta - - - - - D.146:15 | D. : |
| S. Gio: in Bragora D.337: | Detta - - - - - D.337: | D. : |
| S. Lunardo - - - - D.306:11 | Detta - - - - - D.306:11 | D. : |
| Ss. Appostoli - - - D.266:18 | Detta - - - - - D.266:18 | D. : |
| S. Luca - - - - - D.254:13 | Detta - - - - - D.254:13 | D. : |
| S. Tomà - - - - - D.130: 7 | Detta - - - - - D.130: 7 | D. : |
| S. Fosca - - - - - D.213:19 | Detta - - - - - D.213:19 | D. : |
| S. Sim. Piccolo - - D.122: 5 | Detta - - - - - D.122: 5 | D. : |
| S. Sim. Grande - - D.142:13 | { Detta - - - - - D. 18:13 | D. : |
| | { Astori - - - - - D.124: | D. : |
| | { N. H. Balbi - D. 40: } | D. : |
| | { Jacob Fanno per - - - - } | D. : |
| | { detto - - - - D. 40: } | D. : |
| | { Nob.Co:Avvan- | |
| | { zetti per detto D. 40: } | D. 3:14 |
| S. Giustina - - - - D.203:15 | { Elena Santi - - - - } | |
| | { Rotta per det- | |
| | { to - - - - - D. 18:13 } | D. : |
| | { R.R. P.P.Tea- | |
| | { tini - - - - - D. 61:12 } | D. : |
| | S. Ge. | |

OBBLIGO

DA PAGAR A IN CASSA
PARTICOLARI REGIA

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------------|
| S. Geremia | - - - - | D.412: 9 | N.H. Codognola | D.412: 9 | D. : |
| S. Pantaleone | - - - - | D.331:21 | Detto | - - - - | D.331:21 D. : |
| S. M. Zobenigo | - - - - | D.309:12 | Detto | - - - - | D.309:12 D. : |
| S. Girolamo | - - - - | D.213:19 | Detto | - - - - | D.213:19 D. : |
| S. Basso | - - - - | D.122: 5 | Detto | - - - - | D.122: 5 D. : |
| S. Stae | - - - - | D.144:15 | Detto | - - - - | D.144:15 D. : |
| S. Polo | - - - - | D.173: 1 | Detto | - - - - | D.173: 1 D. : |
| S. Stin | - - - - | D.203:16 | Detto | - - - - | D.203:16 D. : |
| S. Cassan | - - - - | D.122: 5 | Detto | - - - - | D.122: 5 D. : |
| | | | (Detto | - - - - | D. 96:18)D. : |
| | | | (N. H. Albrizzi | D.172: 1) | D. 5: 1 |
| S. Cancian | - - - - | D.315:14 | (Ecc. Gio: Bat- | - - - - |) |
| | | | (tista Martinel- | - - - - |) |
| | | | (li per f. Gia- | - - - - |) |
| | | | (como Boldù | D. 41:18) | D. : |
| S. Angelo | - - - - | D.270:20 | (N. H. Barbaro | - - - - |) |
| | | | (S. Vital | - - - - | D.270:20 D. : |
| S. Felice | - - - - | D.349:18 | Detto | - - - - | D.349:18 D. : |
| S. Giac. dall'Orio | D. 85:13 | | Detto | - - - - | D. 85:13 D. :10 |
| | | | (N. D. Paolina | - - - - |) |
| | | | (Mocenigo | - - - - | D.137:15)D. 9:12 |
| S. Ternita | - - - - | D.229: 4 | (Gaetana Mag- | - - - - |) |
| | | | (gioni Moro A- | - - - - |) |
| | | | (stori | - - - - | D. 82: 1)D. 9:12 |
| S. Marina | - - - - | D.219:22 | (Francesco Pez- | - - - - |) |
| | | | (zana | - - - - | D.210: 4)D. 9:18 |
| | | | (Antonio Rensi | D.113: 8) | D. : |
| | | | (Marchese Ma- | - - - - |) |
| | | | (ruzzi | - - - - | D.225:11)D. : |
| S. Vidal | - - - - | D.356: 8 | (N. N. H. H. | - - - - |) |
| | | | (Fratelli, e So- | - - - - |) |
| | | | (relle Barbaro | - - - - |) |
| | | | (furono di f. A- | - - - - |) |
| | | | (lessandre | D. 17:13) | D. : |
| | | | (Detti | - - - - | D.171: 7)D. : |
| Muran | - - - - | D.266:18 | (Ga-tana Mag- | - - - - |) |
| | | | (gioni Astori | D.36:11) | D. :23 |
| | | | (N.H.Gradenigo | D.58: 1) | D. : |

OBLIGO

**DA PAGAR A INCASSA
PARTICOLARI REGIA**

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| | | (N. N. H. H. f. - - - -) | |
| S. Gregorio - - - | D. 162:21 | (Lorenzo Ab- - - -) | |
| | | (bate, e f. Al- - - -) | |
| | | (morò Fratelli - - - -) | |
| | | (Balbi - - - - D. 80:) | D. 1:14 |
| S. Severo - - - - | D. 146:15 | (Calvi - - - - D. 81:) | D. : |
| | | (Franc' Pezzana D. 146:15) | D. : |
| | | (Detto - - - - D. 67:13) | D. : |
| S. Antonin - - - | D. 112: | (Nob. Co: Av- - - -) | |
| | | (vanzetti per - - - -) | |
| | | (Antonio Pez- - - -) | |
| | | (zana - - - - D. 44:11) | D. : |
| S. Biasio - - - - | D. 114: 1 | (Detto per detto D. 68:21) | D. : |
| | | (Gaetana Mag- - - -) | |
| | | (gioni Astori D. 17:13) | D. 15:15 |
| | | (Astori - - - - D. 12: 1) | D. : |
| <hr/> | | | |
| | D. 8634:10 | | |
| <hr/> | | | |
| | | | D. 8587:23 D. 46:11 |

Vicenzo Viola Rag. Quad.

IL

IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITÀ.

Sempre presenti alle sagge considerazioni di questo Tribunale la necessità, e l'importanza di rendere instruiti li Guardiani di Sanità, furono estese a parte a parte le condizioni sotto le quali possono aspirare, e prodursi al concorso del geloso carico, e furono altresì raccolti in apposito Libro a Stampa li doveri, che incombono a tal esercizio.

Se possono queste discipline corrispondere agli oggetti riguardo alli Guardiani attuali già formati con l'esperienza de' casi accaduti, non se ne trova certo l'effetto riguardo alli soprannumerarj, che entrando al servizio con superficiali, e lontane Teorie, e talvolta ignari dei loro doveri, si trovano poi affatto spogli delle vere essenziali pratiche conoscenze di così geloso Offizio.

Conoscendo però necessario, ch'essi Guardiani soprannumerarj conseguiscano cognizioni teoriche, e pratiche, e sieno esercitati contemporaneamente nelle une, e nelle altre prima di passar al grado di Guardiani attuali, onde rendersi capaci del Pubblico servizio, e degni della fiducia del Tribunale si decreta: aggiungendo alle precedenti Termina-

nazioni nel proposito, e in parte regolando le medesime.

I. Che sia dovere del Capo de' Guardiani in ogni Domenica nelle ore della Mattina leggere, e spiegare alli sopranumerarj che dovranno intervenirvi, le Commissioni a Stampa dei Guardiani di Sanità per tre Ore successive; al qual utile esercizio resta eccitato il zelo del N. H. Aggiunto alle Contumacie ad intervenire con la possibile frequenza onde decorarlo, ed assicurarne l'esatta esecuzione, rendendone di tratto in tratto avvertito il Tribunale. E perchè restino animati essi Guardiani sopranumerarj ad esser assidui, ed attenti per loro profitto a queste istruttive Lezioni, saranno somministrati venti Soldi per cadauno dal Capo dei Guardiani, ogni volta che interveniranno, e si saranno trattenuti per tutto il tempo prescritto; verranno poi irremissibilmente esclusi quelli che senza legittima causa mancheranno per quattro volte nel corso di tre Mesi; per il che resta comandato ad esso Capo dei Guardiani di dover ogni Lunedì presentar al Tribunale la Riferta dell'eseguito esercizio, e del Nome de' sopranumerarj, che saranno in esso intervenuti, o trattenuti continuamente per tutto il corso della Lezione, e di registrare quelli, che avessero mancato per l'esecuzione di quanto resta colla presente comandato.

Re-

Restano pure assegnate ad esso Capo de' Guardiani per mercede alle sue fatiche Lire tre per ogni Domenica, in cui eseguirà la lettura, ed esercizio ordinato.

II. Ma poichè quanto la Teoria si rende necessaria la pratica nel geloso Offizio di Guardiano di Sanità nelle più essenziali inspezioni; resta stabilito che nelle Contumacie importanti da esser riconosciute dal suddetto N. H. Aggiunto debbasi in unione al Guardiano attuale spedire un soprannumerario unitamente per apprendere in pratica sotto le osservazioni dell'esperto Guardiano i doveri dell'impiego; e sarà questo da presciogliersi di volta in volta da esso N. H. Aggiunto possibilmente per Turno del Numero de' soprannumerarj predetti, che si troveranno in libertà, al quale sarà contribuita la mercede di Lire due al giorno dalla Casa del Tribuna'e, qualora non vi sieno reclami in contrario sulla di lui Condotta durante la Contumacia.

III. E siccome col mezzo di queste pratiche a teoriche cognizioni verranno ad instruirsi con maggior esattezza li Guardiani soprannumerarj, così al caso di concorso per attuali qualora sieno trascorsi sei Mesi dalla loro Elezione in soprannumerario, ed abbiano assistito almeno a due intiere Contumacie, in figura di Guardiano, o di pratico; una Fede giurata dal Capo de' Guardiani che
com-

comprovi l'assiduità prestata all'istituto esercizio, e le Contumacie suddette basterà in luogo degli Espurghi, ed Esami commessi dalla Terminazione 24. Luglio 1786., e da qualunque altra a tali punti relativa, a renderli idonei al concorso predetto, dichiarandosi, che non s'intenderanno compresi nè nelle Settimanali lezioni, nè nelle Contumacie di pratica, nè nelle Mercedi quelli Guardiani sopranumerarij, che avessero eseguite sei Contumacie, o si trovassero eserciti in figura di Sostituti, mentre questa istruzione è unicamente destinata a somministrar Teoria, e Pratica ai soli imperiti iniziati; il che dovrà esser prima riconosciuto dal Capo de' Guardiani, formandone nota sotto la dipendenza di esso N. H. Aggiunto, al quale restano rimesse le cognizioni tutte nel totale di questo argomento.

IV. E poichè può instantaneamente accadere il bisogno di valersi ad un tempo di molti Guardiani, sarà prescritto a cadauno tanto degl'Attuali, che dei sopranumerarij di dover dar in nota al Capo de' Guardiani il sito preciso dellè rispettive loro abitazioni, e tenerlo informato ogni volta che le cangiassero, e lasciarsi vedere dal Capo stesso al Tribunale almeno due volte al Mese, del che dovrà esso Capo tener esatto registro.

Il presente sarà stampato per esser consegnate varie Copie al Capo de' Guardiani col
de-

debito di diffonderlo ad ogni Guardiano attuale, e soprannumerario riportandone la ricevuta, non che al Fedel Ragionato Scontro per la rispettiva esecuzione; che doverà aver principio il primo del prossimo Giugno; & sic &c.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 30. Maggio 1798.

- (*Zampiera Grimani Cons. intimo att. Presid.*
- (*Luca Dolfin Aggiunto.*
- (*Marco Malin Aggiunto.*
- (*Mattio Zambelli Aggiunto.*
- (*Domenico Almorè Tiepolo 2.º Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.



IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'.

Volendo restituire nel loro intiero vigore le saggie prescrizioni in varj tempi emanate a freno degli arbitrij che talora da' Remurchianti con affettata ignoranza, e con sommo pericolo nella gelosa materia di Salute sogliono prendersi,

lib. 6. N.º III.

C DE

D E C R E T A:

Che non sia permesso alli medesimi tradursi in Mare a levar Bastimenti, qualora non sieno muniti della Licenza prescritta dalla Terminazione 28. Giugno 1793. che sarà rilasciata gratis a chiunque si presenterà con Fede dei Savj da Mar eletti nella Scuola di San Niccolò de' Marineri che attesti della loro capacità, e probità, e rinnovata ogn' Anno, accordando agli attuali esercenti il periodo di giorni trenta dal dì della pubblicazione del presente per riceverla.

Averanno debito di servire personalmente tanto nel remurchiare Bastimenti, quanto nel tradurre Merci, e Persone a' Lazzeretti.

Osserveranno essi scrupolosamente li debiti riguardi di Sanità, adoperando sempre nell' attaccar, e condurre li Bastimenti, o Peate, Cavi di resta, o catramati, e questi non troppo logori, sicchè il filo non resti scoperto.

Gaderanno nelle pene le più rigorose qualora ricevessero da' Bastimenti cosa alcuna, e neppur Lettere, proibendo pure il trattenersi in discorsi inutili con li Equipaggi.

Importa molto egualmente di ricordar loro di ricercare agli Equipaggi le loro provenienze, e qualora li Bastimenti fossero soggetti a Contumacia obbligheranno i Cap-
pi-

pitani), e Padroni de' medesimi di esponere la Bandiera all' Albero di mezzana, senza di che non li remurchieranno.

Resta loro proibito di condurre seco nelle proprie Barche Vivandieri, specialmente dei dodici di Malamocco, nè altre Persone.

Se li Bastimenti poi avessero Patente sportiva, del che gli Ammiragli hanno obbligo di far le più esatte ricerche, li condurranno direttamente in Fisolo.

Siccome è loro prescritto di eseguire in un solo giorno la condotta delli Bastimenti nelli Canali di Contumacia, e delle Merci, e delle Persone ai Lazzeretti, così qualora per tempi burrascosi, o altri accidenti, ciò riuscisse impossibile, averanno nel termine al più di due giorni a far la Prova di fortuna rassegnandola al Tribunale.

Sarà preciso loro dovere di tener in acconcio, e in buono stato le Peote, ed altre Barche di Remurchio, col numero intero de' Remurchianti, non valendosi di Vecchj impotenti, nè di Ragazzi.

Non potranno conseguir dal Pubblico le Mercedi delle loro condotte senza il documento delle Fedi dei Fanti, e dei Direttori di Bastimenti che indichino il numero de' Remurchi, e Uomini per le condotte de' Bastimenti, o di simili Fedi delli Priori dei Lazzeretti per le Condotte delle Merci, e Passeggieri.

Per la Mercede poi così pubblica, che privata sarà osservata immancabilmente la Tariffa 4. Giugno 1794., restando eziandio confermata la Terminazione susseguente relativa agli obblighi del Capo de' Remurchianti Zuanne Rocco.

Responsabili gli Ammiraglj dell' osservanza di queste discipline, sono avvertiti li Remurchianti tutti di mantenersi nella dovuta subordinazione agli Ammiraglj medesimi, e sarà tenuto aperto processo d' Inquisizione, specialmente sugli arbitrij che si prendessero nell' accostarsi ai Bastimenti da loro remurchiati.

Essendo risolta volontà di questo Tribunale che sieno eseguite a dovere tutte le suddette prescrizioni, chiunque mancherà in ogni, e qualunque Articolo sarà severamente punito a misura della colpa.

Il presente dopo stampato, e pubblicato, sarà intimato agli Ammiraglj di questi Porti, alli Custodi del Lido, e Malamocco, e ad ogn' altro cui spettasse per lume, ed esecuzione, non che consegnato un Esemplare a cadauna Barca di Remurchio.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 30. Maggio 1798.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Zan Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Not.

IL

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITÀ
DI VENEZIA

F A' S A P E R E.

Che nelle attuali circostanze di deperimento nella Specie Bovina, e per la passata Guerra, e per l'Epizootia corrente, essendosi troppo invalso l'abuso della Vendita delle Carni Portine; quanto per le circostanze medesime sembrarebbe sorpassabile a chi non conosca per dettaglio i funestissimi, e perniciosi effetti d'insalubrità: altrettanto il Tribunal Supremo Regio di Sanità, cui gravita il governo della comun Salute, trova necessario di toglierne con li più robusti ordini, e comandi sì in questa Capitale che per tutta la Terra-Ferma soggetta l'abuso stesso.

Al quale oggetto rinvigorindo nella sua più rigorosa osservanza le Leggi precise del 1681. 19. Dicembre, 1711. 9. Ottobre, 1737. 16. Settembre, e 1751. 9. Ottobre che sono le principali, replicatamente, e quasi ogni Anno repubblicate; prescrive, e comanda.

I. Che solamente dopo il giorno della
Com.

Commemorazione dei Morti, e non prima, sia permesso ad ogn'uno così in questa Città, che nella Terra Ferma l'ammazzare, o far ammazzare Animali Porcini per cibarsene, e far insaccare le Carni Salate per il Consumo di tutto l'Anno, continuando sino all'ultimo giorno di Carnovale, al qual tempo resta sospesa la presente permissione, la quale facendosi universalmente nota col mezzo della pubblicazione, renderà inutile, ed inoperosa ogni, e qualunque Licenza.

II. Che siccome sarà incombenza degli Offizj di Sanità di star in tutta la vigilanza per rilevare se vi sia chi prima del giorno dei Morti si prenda libertà di ammazzare, o far ammazzare Animali Porcini, non facendosi buona qualunque permissione avessero carpiuta, nel che saranno particolarmente responsabili a questo Tribunale, in caso venisse per qualunque via a risapersi che fosse stato in alcun Luogo contravvenuto; così doveranno aver attenzione che sotto pretesto di Licenze non venga impedito, passato esso giorno dei Morti, a chiunque il far uso di questa universale permissione.

III. Che resta quindi severamente proibita qualunque Vendita di Carni Porcine fresche, nè in Botteghe, nè in Banchetti, nè in ogni altra forma, o palese, od occulta.

IV. Che se verrà denunciato, e scoperto che vi sia alcun Trasgressore che sotto qualun-

lunque pretesto si fosse fatto lecito di ammazzare prima del giorno stabilito, incorrerà nella pena di Ducati venticinque, da essergli levata irremissibilmente, e disposta a favore dell' Accusatore, che sarà tenuto segreto, oltre le altre pene maggiori ad arbitrio di questo Supremo Tribunale.

V. Che sia la presente stampata, e pubblicata in questa Città, e subito trasmessa agl' Offizj di Sanità Capi di Provincia, o Distretti, da quali dovrà esser fatta pubblicare ad universale notizia, facendola arrivare anche a tutti li Parrochi per la pubblicazione nel primo giorno Festivo, dovendo così dichiarar d'aver eseguito nelle risposte, e similmente dovendo essere repubblicata ogni primo giorno di Quaresima di ciaschedun Anno, e così ec.

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia primo Giugno 1798.

- (*Zampiero Grimani Consigliere Intimo Attuale Presidente.*
- (*Lunardo Dolfin Aggiunto.*
- (*Masso Motin Aggiunto.*
- (*Mattio Zambelli Aggiunto.*
- (*Z. Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Not.

IL

I L C A P O

DEL CESAREO REGIO TRIBUNAL

C R I M I N A L E.

L'Esercizio inalterabile dell'esterno Culto, che è dovuto a S. D. Maestà da' Fedeli, particolarmente nelle Chiese, ove vengono prestati i dovuti omaggi di pietà, e di divozione, non meno che la santificazione dei giorni Festivi, sono gli oggetti principali, che vivamente impegnano le vigili, e paterne cure del nostro graziosissimo Sovrano; ed essendo chiamato il Capo di questo Regio Tribunal Criminale all'esecuzione de' suoi Sovrani voleri nell'importante geloso argomento con Lettere del Regio Capo del Tribunal di Appello Provinciale di Treviso 10. corr., trova opportuno di far pubblicamente intendere, e sapere;

Che qualunque persona, sia di che grado, o condition esser si voglia, debba contenersi nei limiti di una esemplar condotta entro i Sacri Templi, coll'uso di quel profondo rispetto, e venerazione, che si convengono alla Maestà Divina del Supremo Monarca, e coll'astenersi da qualunque azione, o movimento incompsto della persona, dal

con-

confabulare, ridere, o scherzare con alcuno, dal guardare affettatamente le persone di differente sesso, e da qualunque altro atteggiamento indicante irriverenza, e profanazione, in pena di essere severamente puniti.

In ordine a ciò vengono espressamente incaricati li Reverendi Parrochi, Cappellani, Sacrestani, Superiori, ed altri Religiosi, e Serventi di qualunque Chiesa tanto di Parrocchie, che di Regolari, e di Monache, che debbano usare attenzione acciò venghi prestata la dovuta esecuzione a quanto resta col presente Proclama risolutamente prescritto, autorizzandosi li medesimi a poter in pubblico nome nelle rispettive Chiese render avvertite di questa pubblica volontà tutte quelle persone, che contro-operassero allo stesso, incaricandoli, qualora il loro avvertimento fosse senza il debito effetto, ovvero dalle persone avvertite ne ricevessero una qualche ingiuria, di doverlo riferire al Capo di questo Regio Tribunale, con l'indicazione delle persone resistenti, onde possano essere usate le opportune correzioni.

Resta parimente espressamente commesso alli Bottegai tutti, e Venditori di Merci di dover nei giorni Festivi tener chiuse le Balconate, e Porte delle rispettive loro Botteghe, venendo permesso soltanto alli Venditori di Comestibili, e generi di prima ne-

cessità di tener aperta la Porta per comodo de' poveri Abitanti, e Territoriali, a riserva però delle principali Feste solenni, delle ore, che vengono recitati i Divini Uffizj, ed esposto in qualunque occasione il Santissimo Sacramento, nelle quali dovrà essere intieramente chiusa, coll'astenersi da qualunque vendita, o commercio, in pena di Ducati 50., ed altre ad arbitrio &c.

Gli Osti egualmente, ed i Bettolieri dovranno negli additati giorni, ed ore, e particolarmente in quelle avanzate della notte tener chiuse le rispettive Osterie, e Bettole sotto la pena di sopra comminata.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti in questa Città, e Territorio, indi affisso sopra le porte, e nelle Sagrestie delle Chiese tutte Parrocchiali, in quelle de' Regolari, e di Monache, perchè abbia a riportare la piena sua esecuzione, ed osservanza.

Belluno dalla Segretaria Criminale li 28.
Maggio 1798.

Francesco Dogliani Capo del Cesar. R.
Tribunal Criminale.

Francesco Pagello Segret.
NOI

PROVVEDITORI

ALLA SANITA'.

Ricercate le pubbliche nostre cure, affinchè l'Epidemico morbo, riuscito fatale nel decorso anno alla specie Bovina, ripullulato in quest'anno, non si propaghi maggiormente nel nostro Distretto, nè si comunichi ai finitimi Territorj, siamo venuti in deliberazione di far estendere li seguenti Articoli, delli quali si commette la più esatta osservanza.

I. Esigendosi dal geloso argomento i più prudenti consigli, ed il più cauto procedere, resta prescritto rispetto alle montagne di questo Territorio Bellunese, le quali nell'anno scorso contaminate furono dall'Epizootia bovina, e dove scopronsi inconstanti i mal sotterrati corpi degli estinti bovi; che sia, e s'intenda in queste montagne proibita l'introduzione d'ogni bovino, e soltanto si possano ricevere, trattenere, e pascolare Animali di specie diversa, Capre, Pecore, Cavalli, Muli.

II. Per rilevare, e stabilire quali montagne furono infette, e quali si manterrano

illese dal contagioso male, si comanda a tutti i monticanti ch'intendessero caricar d'Animali qualsivoglia montagna di questo nostro Territorio di rivogliersi ai rispettivi Deputati di Sanità delle Regole, e dai medesimi ottenere giurato attestato, il quale dichiara se nell'anno scorso la contemplata montagna di pertinenza d'esse regole siasi conservata libera dall'Epidemia bovina, o se veramente è stata attaccata; dovendo poi essi monticanti far pervenire l'attestato a quest'Ufficio superiore, a norma del quale sarà segnata da Noi la licenza del carico giusta la massima espressa nell'Articolo primo.

III. Tutti questi Territoriali volenti condurre alla monticazione Animali bovini sopra monti soggetti a questo, o altro Territorio, dovranno munirsi d'un attestato giurato de' Villici Deputati delle rispettive Regole, indicante essere le medesime esenti, e libere da ogni sospetto di male Epidemico; e lo stesso attestato da que' che appartengono al Territorio del Piano dovrà rassegnarsi a quest'Ufficio nostro superiore; e da quelli che sono stanziati ne' Distretti de' Capitaniati d'Agordo, Zoldo, e della Giurisdizione della Rocca dovrà presentarsi a que' rispettivi Uffici subalterni, onde in relazione siano muniti delle opportune fedeli di scorta da prodursi sulle ricerche di ciascun pubblico incaricato di Sanità ovunque

ar-

arrivassero. Che se mancanti delle ricercate fedì s'allontanassero dalle proprie Case, s'impedirà loro da tutte le Regole del nostro Territorio il transito; si farà cauto sequestro degli Animali, ed Uomini conduttori da costituirsi nelle riserve di contumacia, dandone parte a quest'Ufficio superiore; e fuori del Territorio sappiano altresì che difficilmente saranno accettati.

IV. Si proibisce a tutti i monticanti di questo nostro Territorio di ricever Animali della specie bovina, quando scortati non siano dalle sopradette fedì, le quali essi monticanti dovranno raccogliere dalli conduttori di detti Animali, conservare, e custodire a loro cauzione per essere prodotte a quest'Ufficio superiore entro giorni quindici dal giorno che saranno giunti alla monticazione gli Animali scortati dalle dette fedì.

V. Dai caricati monti di questo Bellunese Territorio non potranno essere levati Animali della specie bovina senza nostra intelligenza, e permissione. Sarà dunque dovere d'ogni e ciascun monticante pastore di Bovi, o Vacche, quando sarà prossima a sciogliersi, e terminare la monticazione di far pervenire all'Ufficio nostro una sua giurata fede, accompagnata da altra consona, e conforme de' Villici Deputati alla Sanità del.

della rispettiva Regola, dichiarante che la sua montagna siasi mantenuta immune dall' Epidemico male; che allora assicurato il Collegio Nostro superiore rilascerà un general permesso, che verrà pubblicato, e stridato, e per cui tutti avranno facoltà di levare gli Animali dalle libere montagne; che se taluno prevenendo il tempo dell' universal licenziamento intendesse levar dalle montagne gli Animali propri, dovrà rassegnare a quest' Ufficio superiore la favorevole giurata fede del monticante, e de' Deputati della Regola, onde avere per i suoi propri Animali bovini un particolar permesso.

VI. Riguardo agli Animali forestieri, ed a quelli, che da questi abitanti condotti fossero in monticazione sopra monti soggetti ad altri Territorj, rendesi universalmente noto che questi non potranno essere accettati entro ai confini di questo Bellunese Distretto, qualora scortati non siano dalle caute legali fedi di Sanità de' rispettivi locali Offizj, da essere o da questo, o dagli altri Offizj subalterni d' Agordo, Zoldo, e della Rocca secondo il caso riscontrate; e che se mai fosse taluno, che violando gli ordini nostri osasse, o gli riuscisse d'introdurne per istrade secrete, e remote sarà severamente punito colla perdita degli Animali, oltre le personali pene, che vengono comminate nell' Articolo Ottavo.

VII.

VII. Vengono autorizzati i subalterni Officj d' Agordo, Zoldo, e della Rocca a rilasciar ne' loro Distretti la fedi di scorta per la monticazione coerentemente alle nostre dichiarazioni; riservandosi quest'Ufficio superiore a deliberare, e permettere la discesa degli Animali bovini dalle montagne del Territorio, che fossero state caricate; e restano altresì eccitati i suddetti Officj ad usar su tale argomento la maggior vigilanza ne' loro Distretti, partecipandoci gli arbitri, e qualunque contravvenzione.

VIII. Contro li contrafattori delle soprascritte provvidenze, restano comminate le pene di processo, prigione, ed altre maggiori afflittive secondo la qualità delle delinquenze, dichiarandosi, che sarà proceduto anco per inquisizione, che saranno accettate denunce segrete, e che i denunzianti conseguiranno premj corrispondenti alle loro diligenze, verificate, e riconosciute che saranno le colpe.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti in questa Città, non che diffuso per il Territorio del Piano, e Capitanati per esser emanato inter Missarum solemniam, ed affisso alle porte delle rispettive Chiese Parrocchiali, e ne sarà consegnata copia ai Villici Deputati di Sanità, ed a ciascun monticante, onde pervenga ad uni-

universal cognizione, nè possa fingersi ignoranza. In quorum &c.

Belluno dall'Ufficio di Sanità li 30. Maggio 1798.

- (Daniel Doglioni Provveditor .
- (Domenico Co: Miari Provveditor .
- (Mario Doglioni Provveditor .
- (Giuseppe Co: Agosti Provveditor .

Ottavio Batti Persico Cancell.



NOI PROVVEDITORI DI SANITA'

LA ridestata Epizootia Bovina invitando le cure nostre ad assicurare, e cautare maggiormente gl' interessi di pubblica salute ; prescriviamo, che ne' tempi avvenire tutti quegli Animali Bovini, che per lesioni esterne, od interne malattie non sospette venissero consegnati alla morte, e le carni de' quali dal Collegio Nostro fossero dispensate a libero uso, e vendita, possano, e debbano essere macellati nelle Case, e luoghi ove s'at-

s'attrovassero; affinchè l'asporto, ed il mo-
to degli Animali stessi non induce se qualche
disagio, o corruzione in quelle carni, che
sono state giudicate innocenti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,
e diffuso ad universal intelligenza.

Belluno li 2. Giugno 1798.

(Daniel Doglioni Provveditor .

(

(Domenico Co: Miari Provveditor .

(Marino Doglioni Provveditor .

(Giuseppe Co: Agosti Provveditor .

Ottavio Batti Persi.o Cancell.

VENEZIA 19. Maggio 1798.

LE espressioni, colle quali dalle cessate autorità furono con Decreto 15. Giugno 1797. dichiarate inutili le Scuole de' Chierici di Venezia coll'aggiungere, *che in esse regna l'ignoranza, la frivolezza, e la superstizione*, non debbono punto pregiudicare alla conosciuta scienza, e saviezza de' Professori, e Maestri, cui era affidata la relativa Istruzione, essendo nota la purità della Dottrina, che da esso loro s'insegnava, e lo zelo, con cui s'occupavano nell'ammaestramento a vantaggio del Pubblico.

Sebbene non siavi perciò ragione di dubitare, che il Decreto, di cui si tratta, ed il Rapporto che vi ha dato causa, possa aver fatta veruna sinistra impressione intorno alla saviezza de' Ricorrenti, ed alla Dottrina dai medesimi insegnata, specialmente presso i giusti estimatori delle cose, secondando ciò nondimeno le Istanze sul proposito dirette al Governo, si dichiara nullo ed inattendibile per questo rapporto il succennato Decreto, e calunniose le frasi usate contro Persone, che si bene hanno meritato della Pubblica Causa.

Per Ordine del Sig. Comandante Gener.

PELLEGRINI Reg. Commissario.

Patroni R. Segr.

PER

PER PARTE DELLA REGIA
 AMMINISTRAZIONE DE' TABACCHI
 C A T A L O G O

Delle qualità de' Tabacchi, che si venderanno
 in Venezia, con li loro rispettivi Prezzi.

| <i>Tabacchi da Naso.</i> | <i>Al Minuto
all' Oncia</i> |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| G ranetta umida, ed Orto _____ | Soldi 5 |
| Asciutti Ordinarj _____ | 6 |
| Padovano ad uso Mestre _____ | 8 |
| Detto Fino _____ | 9 |
| Detto Soprafino _____ | 10 |
| Detto alla Vecchia _____ | 9 |
| Detto ad uso Santa Giustina _____ | 11 |
| Radica Santa Giustina _____ | 12 |
| Detta Santa Giustina _____ | 14 |
| Nostran Campese Umido _____ | 8 |
| Detto Asciutto _____ | 10 |
| Radica Nostrana Umida _____ | 7 |
| Detta Asciutta _____ | 9 |
| Albania Melata _____ | 10 |
| Detta non Melata _____ | 8 |
| Pesto Caradà _____ | 9 |
| Pesto Genisè fino, e scagliato _____ | 9 |
| Bergamasco _____ | 8 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|----|
| Santi Padri | _____ | Soldi | 7 |
| Rappè fini d'ogni genere in Vasi | _____ | | 14 |
| Bolognin | _____ | | 7 |
| Spagna | _____ | | 46 |

Tabacchi da Fumo.

| | | | |
|--|-------|-------|---|
| Foglie d'Albania, e Salonicchio
trinciate | _____ | _____ | 4 |
| Inghilterra Quadro | _____ | _____ | 7 |
| Detta Tre Rè | _____ | _____ | 7 |
| Brasil in Corda | _____ | _____ | 8 |
| Olanda, Arta, e Aleppo | _____ | _____ | 3 |
| Foglia d'ogni sorte in Libretti,
e Pacchi | _____ | _____ | 6 |

Addi

Per parte della Regia Amministrazione

(

PER

PER PARTE DELLA REGIA
AMMINISTRAZIONE DE' TABACCHI
C A T A L O G O

Delle qualità de' Tabacchi, che si venderanno
in Venezia, con li loro rispettivi Prezzi.

Tabacchi da Naso. *All'Ingresso alla Libbra* *All'Ingresso alla mezza Libbra*

| | <i>All'Ingresso alla Libbra</i> | <i>All'Ingresso alla mezza Libbra</i> |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| G Ranetta Umida, ed | | |
| Orto ————— | L. 3:— | L. 1:10 |
| Asciutti Ordinarij ——— | L. 3:12 | L. 1:16 |
| Padovani ad uso Mestre L. | 4:— | L. 2:— |
| Detto Fino ————— | L. 4:10 | L. 2: 5 |
| Detto Soprafino ——— | L. 5:— | L. 2:10 |
| Detto alla Vecchia ——— | L. 4:10 | L. 2: 5 |
| Detto ad uso Santa | | |
| Giustina ————— | L. 5:16 | L. 2:18 |
| Nostran Campese Umido L. | 4:10 | L. 2: 5 |
| Detto Asciutto ——— | L. 5:10 | L. 2:15 |
| Radica Nostrana Umida L. | 4:— | L. 2:— |
| Detta Asciutta ————— | L. 4:10 | L. 2. 5 |
| Albania Melata ——— | L. 6:— | L. 3:— |
| Detta non Melata ——— | L. 4:16 | L. 2: 8 |
| Pesto Carada ————— | L. 4:16 | L. 2: 8 |
| Detto scielto Scagliato L. | 6:— | L. 3:— |
| Pesto Ginge Fino, e | | |
| Scagliato ————— | L. 5: 8 | L. 2:14 |

Ber-

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------|---------|
| Bergamasco | _____ | L. 4:16 | L. 2: 8 |
| Santi Padri | _____ | L. 4: 4 | L. 2: 2 |
| Rappè Fini d'ogni genere in Vasi | _____ | L. 8:— | L. 4:— |
| Detti in Fuso, e Carotte | _____ | L. 8:— | L. 4:— |
| Rappè Violetto ordinario | _____ | L. 4:16 | L. 2: 8 |
| Bolognin | _____ | L. 4: 4 | L. 2: 2 |
| Spagna | _____ | L. 24:— | L. 12:— |
| Detta Sceltissima | _____ | L. 42:— | L. 21:— |

Tabacchi da Fumo.

| | | | |
|---|-------|---------|---------|
| Foglia Albania, e Salonicchio Trinciate | _____ | L. 2: 8 | L. 1: 4 |
| Inghilterra quadro in Carte | _____ | L. 4:16 | L. 2: 8 |
| Detta Rizzo | _____ | L. 7:— | L. 3:10 |
| Detta tre Rè in Carte | _____ | L. 4: 4 | L. 2: 2 |
| Detta tre Rè scielto | _____ | L. 5:10 | L. 2:15 |
| Marca a Cavallo | _____ | L. 6:— | L. 3:— |
| Amburgo | _____ | L. 6:— | L. 3:— |
| Brasil in Corda | _____ | L. 4:16 | L. 2: 8 |
| Olanda, Arta, e Aleppo in Carte | _____ | L. 2:10 | L. 1: 5 |
| Arta scielta | _____ | L. 3:— | L. 1:10 |
| Foglie d'ogni sorta in Libretti, e Pacchi | _____ | L. 3:12 | L. 1:16 |

Tabacchi di Lusso Fini.

| | | | |
|---------------------|-------|---------|---------|
| Radica S. Giustina | _____ | L. 6:— | L. 3:— |
| Tabacco S. Giustina | _____ | L. 7:— | L. 3:10 |
| Detta Fina | _____ | L. 8:— | L. 4:— |
| Detta Soprafina | _____ | L. 10:— | L. 5:— |

LET-

LETTERA CIRCOLARE.

COL Proclama de' 31. Marzo decorso si è inteso di stabilire un' interinale Organizzazione essenzialmente necessaria in Venezia, non tanto per rapporto agli affari, che sono di fatto proprj di essa, e del suo Dogado, quanto relativamente a tutti gli altri, che interessano l' universalità dello Stato, alli quali non fu provveduto, come realmente non potevasi provvedere coll' antecedente Proclama 6 febbrajo.

Fu per tale motivo, che in Venezia venne stabilita provvisoriamente una Commissione Camerale per soprintendere a tutti gli affari Economici dello Stato, e della Regia Camera, ed a questa fu prescritto nell' Articolo XII. che „ tutte le Citta, „ Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità „ dovessero sempre dirigere per gli oggetti „ economici le occorrenti loro Petizioni per „ averne le opportune providenze; salvo il „ ricorso al Governo Generale in que' soli „ casi, nei quali crederanno di potere giustificatamente dimostrare un gravame “

Malgrado questa ragionevole, e necessaria disposizione s' inoltrano continuamente al Governo Generale delle Rappresentanze, e delle Petizioni, che tutte appartengono alle
man-

mansioni chiaramente individuate, ed appoggiate alla predetta Commissione. Questo accagiona necessariamente un'affluenza insuperabile di Carte, che non essendo possibile di poter spedirsi dal Governo producono un riflessibile ritardo, ed una seconda affluenza di petizioni per la spedizione delle prime incagliate per la mancanza fisica del tempo a metterle in corso.

Essendo questo un reale disordine nascente dall'inosservanza del Proclama 31. Marzo decorso, e non potendo, nè dovendo il Governo dopo l'introdotta sistema occuparsi nel minuto dettaglio, si commette a tutti i Consigli generali delle Città, Deputazioni, Corpi Territoriali, e Rappresentanze locali delle Comunità, e Terre dello Stato, che d'or' in avanti si dirighino per i loro affari alla Regia Commissione Camerale, dalla quale saranno date quelle provvidenze, che ne' singoli casi stimerà le più convenienti, ed essa, qualora il caso lo esiga, si dirigerà al Governo per avere quelle abilitazioni di ordine, che gli potranno occorrere, e provvedere secondo le opportunità.

Venezia 4. Giugno 1798.

Per ordine del Sig. Comand. Gen.

PELLEGRINI Regio Commissario.

VE-

VENEZIA 5. Giugno 1798.

L A R E G I A .

COMMISSIONE CAMERALE.

Taglia, ed annulla come se emanato non fosse il Proclama 14. Maggio prossimo passato dei Provveditori della Rappresentanza Distrettuale di Mestre.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in Mestre.

(Francesco Donado Pres. della R. C. C.)

Gio: Antonio Gabriel Segr. R.



NOTIFICAZIONE.

Mediante i concerti precorsi tra l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, e la Regia Commissione Camerale, essendo stato fissato, che tanto li pagamenti in conto corrente riguardanti le Amministrazioni provvisoriamente appoggiate d'ordi-
col. 6. N.º VI. F no

ne dell' Augustissimo Sovrano col Proclama de' 31. Marzo anno corrente alla direzione della sullodata Regia Commissione Camerale, quanto i debiti arretrati a tutto il prossimo passato Aprile, relativi alle dette Amministrazioni, in tutte le Provincie della Terra Ferma, inclusivamente anche a quei rami di Finanza, che in oggi sono pure amministrati dalla Regia Intendenza Generale, debbano effettuarsi nella Cassa delle rispettive Intendenze Provinciali di Finanza nella Terra Ferma; e ciò all' oggetto di procurare un maggior comodo tanto agl' Individui Debitori, quanto agli Esattori, non meno che per evitare un inutile, e più lungo giro di Casse.

La Regia Intendenza Generale rende quindi nota al Pubblico tale determinazione per norma di ciascheduno.

Venezia 5. Giugno 1798.

L'Intendente Generale delle I. R. Finanze
DE LOTTINGER.

IL

IL DIPARTIMENTO

All'Esazione della Tansa Insensibile,
e Taglion dalli Corpi obbligati,

*Disponibilità delle Libertà da Traghetto
di Venezia, e Terra Ferma,
ed Estimi 1796.*

CHE in dovuta esecuzione alle Leggi di massima 1796.; richiamate dal Regio Proclama d'Organizzazione 31. Marzo 1798.

Ogni, e cadaun possessore delle Libertà de' Traghetti di Venezia, che apparisce, o fosse debitore su pubblici Catastici per conto della Tansa degl'Anni 1797., 1798., debba nel termine di Mesi due dalla Data del presente aver saldato nella Regia Cassa competente tutta la somma, di cui andasse debitore, colla scorta del Mandato a stampa, che verrà ad esso rilasciato dal competente Ministro del loro Dipartimento, il che non eseguendo entro il prescritto termine di Mesi due, saranno devolute al Regio Fisco le loro Libertà.

Sarà dovere d'ogni possessore di Libertà di presentare entro il periodo suddetto le rispettive Fedi di Vita degl'Investiti, e quelle di

Morte per quelli, che fossero mancati, in pena come sopra.

Si ridurrà il Dipartimento suddetto per ascoltare l'istanze de' Proprietarj in confronto de' loro Affittuali, e li difettivi saranno obbligati al pagamento, o al rilascio delle Libertà stesse esecutivamente alle Leggi enunciate, e titoli de' possessori.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato ai Luoghi soliti, non che affisso a cadauno de' Traghetti di Venezia, onde non possa infingersi ignoranza dell'espressa Regia Imperiale volontà.

Data dal Dipartimento suddetto li 31.
Maggio 1798.

(*Bortolamio Gradenigo* 1.^o Cav. Deputato.

(*Nicolò Erizzo* 2.^o Deputato.

Giacomo Pittarini Cancellier.

Pubblicato li 6. Giugno 1798.

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

E P E R E S S A

Il Dipartimento all'Esazione della Tansa Insensibile, e Taglion dalli Corpi obbligati,

Disponibilità delle Libertà da Traghetto di Venezia, e Terra-Ferma, ed Estimi 1796.

ANimati dalle Paterne sollecitudini dell' Augusto Nostro Sovrano, volendo per quanto è possibile dal canto Nostro servire alli oggetti, ed all'interesse dell'Imperiale Regio Erario presiedendo in suo nome al Dipartimento accennato, facciamo pubblicamente noto; Che fissato il luoco di nostra riduzione nelle stanze del fu Collegio alla Milizia da Mar, ogni ricorrente per gli oggetti sopraenunciati potrà ad esso rivegliere le proprie rappresentanze.

Oltre il presiedere agli Estimi 1796. la gravezza della Tansa Insensibile, e Taglion dovuta dalle Arti di Venezia, e Corpi obbligati, verrà gettata dietro le Leggi, e metodi praticati da Secoli, ed il Dipartimento, che ne funge l'ispezione non ommetterà diligenza per la maggiore semplicità del Piano di questa Regia interna Finanza.

Sta-

Stabilito dall' Imperial Governo Generale, che per analogia dell' oggetto debbano le Comunità del Dogado essere obbligate alla contribuzione dell' annua fissata Quota di Tansa Insensibile a loro incumbente, viene in conseguenza ad esse prescritto di rivogliersi al Nostro Dipartimento per soddisfare nella Cassa del medesimo la individuale contribuzione di questo ramo de' Regj Imperiali Diritti.

Le Libertà da Traghetto di Venezia alla cessazione delle vite degl' Investiti, saranno vendute, o affittate per conto del Regio Erario, come in passato, veranno ascoltate le istanze de' Proprietarj in confronto degli Affittuali, sarà loro amministrata giustizia; e dietro gli obblighi assunti negl' Istrumenti di acquisto pagheranno puntualmente la Tansa ivi espressa. Quanto poi alle Libertà delle Fraglie della Terra-Ferma verrà pubblicato apposito Proclama precettivo la presentazione delle Terminazioni d' Investita, e relative Fedi di Vita, e frattanto saranno obbligate le Fraglie stesse al pagamento della Tansa Insensibile loro incumbente. E siccome è ferma intenzione del Regio Governo Generale il possibile disaggravio de' Sudditi; così averanno ad intendersi in avvenire intieramente sollevati li Corpi di Arti dalle Spese solite, che in passato pagavano al Ministero; al qual oggetto verrà sottratta la

par-

partita dal Mandato di Tansa, ed egualmente goderanno un simile sollievo li Acquirenti le Libertà da Traghetto al caso delle Vendite, che si effettueranno per conto del Regno Imperiale Erario.

Il Solenne giuramento di fedele Sudditanza universalmente prestato, e la esemplare subordinazione de' Veneti Abitanti ben dovuta alla volontà dell' Augusto Nostro Sovrano ci promette, che ognuno vorrà contribuire all' esecuzione, e puntuale osservanza delle Leggi vigenti all' Epoca dell' Anno 1796. confermate dal Piano d' Organizzazione 31. Marzo 1798. che avranno a servire di norma per la distributiva giustizia al Dipartimento Nostro affidata.

Ed il presente sarà pubblicato in questa Città, trasmesso alle Comunità del Dogado, e Provincie della Terra-Ferma, ed affisso alli Stazi de' Traghetti, e negli altri Luoghi soliti dello Stato.

Data dal Dipartimento suddetto li 31. Maggio 1798.

(*Bortolamio Gradenigo* 1.^o Cav. Deputato .

(*Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato .

Giacomo Pittarini Cancell.

Publicato li 6. Giugno 1798.

IL

IL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
DI VERONA.

DAlle annesse carte comprenderà ogni Giudice di prima istanza, quanto esse prescrivono rapporto la erezione delle intendenze provinciali delle Imperiali Regie Finanze e loro esercizio. Sarà della sua diligenza, e dovere di farle registrare negli atti del suo Ufficio, e di eseguire al caso, quanto rissolutamente comanda la volontà dell' Augustissimo Sovrano spiegata nelle medesime, trasmettendo a questo Tribunale pronto riscontro per gli necessarj registri.

Dal Regio Tribunale di Appello li 21.
Maggio 1798.

ISTRU

ISTRUZIONI

PER I GIURATI DELLE CONTRADE DI VERONA

NEGLI OGGETTI DI POLIZIA.

Da ritenere presso di loro, ed al caso di Cambiamento consegnarle ai Sigg. Deputati per passarle a' Successori.

Ripristinati a metodo di quanto prescrive il Municipale statuto i Giurati in cadauna Contrada di questa Città, la Regia Delegatione di Polizia loro dettaglia ne' seguenti articoli alcune ispezioni, dietro le quali dovranno occuparsi per il buon ordine, e per la pubblica quiete e sicurezza.

I. Importando di sapersi se nelle contrade vi siano degli oziosi, vagabondi, malviventi, od anco mendicanti validi, i Giurati rispettivi prenderanno in tale rapporto le più caute ed opportune informazioni, e qualora venissero a rilevare, che ve ne fossero, ne faranno il rapporto ai Signori Deputati della Contrada.

II. Faranno lo stesso qualora venissero a scoprire, che vi fossero delle femmine da partito, che dassero pubblico scandalo, o che fossero incinte, specificando se forastiere, o nazionali; o luoghi infami per darle ricetto.

vol. 6. N.º VII.

G

III.

III. S' informeranno se nelle osterie, bettole, locande, e specialmente in quelle ove si somministra il puro letto per tenue mercede ad individui di vil condizione, come pure nelle botteghe di Caffè sospette, vi fossero persone di dubbia condotta; e scoprendo che ve ne fossero, o che in tali od altri luoghi corressero disordini, o vi fossero delle combricote, o delle unioni, ove si parlasse contro la religione, o si cospirasse contro lo Stato, ne daranno parte alla Delegazione per quelle misure e providenze, che occorressero.

IV. Si terranno attenti per sapere se le osterie, locande, e bettole vengano chiuse alle ore solite, e stabilite da' Proclami, e se mantengasi in esse la dovuta tranquillità; e qualora rilevassero o trasgressioni, o inconvenienti, ne avvertiranno la Delegazione per gli opportuni compensi.

V. In occasione di tumulti, risse, ferite, ammazzamenti, o morti repentine, avvertitone prontamente ne' casi occorrenti il Chirurgo, od il Medico più vicino, ne passeranno tosto la notizia alla Delegazione, non che al Malefizio; e quanto alle morti repentine anche all' ufficio civico di Sanità per le rispettive incombenze, e provvedimenti.

VI. Seguendo alcun furto, ruberia, rottura, od assalto per le Contrade ne faranno la pronta relazione così alla Delegazione, che all'

all' **Offizio Criminale del Malefizio**, indicando gli autori, ed i sospetti, qualora si sapessero, e specificando la qualità, e quantità del furto, non ommettendo di farli arrestare, previa la partecipazione che ne faranno immediatamente ai Deputati da' quali dipenderanno-

VII. Invigileranno sui delatori d'armi di genere proibito, e sopra i giuocatori a giuochi d'azzardo, come pure sopra i borsajuoli, e simili altri ladroncelli, non che sopra i ricettatori de' ladri, de' malviventi, e di roba rubata, e delle scoperte, che facessero, ne produrranno la riferita alla Delegazione, ed a chi altri convenisse, onde prevenir si possano i disordini, ed i delitti mediante le opportune orazioni, e si possa provvedere altresì, secondo le diverse emergenze, alla pubblica tranquillità, e sicurezza, ed all'indennità de' particolari.

VIII. Presenteranno alla Delegazione, al Malefizio, ed all'ufficio di Sanità la pronta notifica delle persone, che si trovassero sommerse, o affogate, o per disperazione o demenza applicate; avvertendone previamente i chirurghi, o medici, semprechè fosse sperabile di riavere i disgraziati in vita col soccorso medico, o chirurgico.

IX. Qualora vi fossero de' bambini esposti, o delle persone pazze abbandonate, ne informeranno subito i Deputati per quelle

istantanee providenze, che abbisognassero, e per quel di più che in tale proposito è stato loro ingiunto.

X. Interessando la sicurezza de' cittadini il preservarli dal pericolo de' cani arrabbiati, e di qualunque bestia, che fosse stata da essi morsicata, qualora ve ne fossero nelle proprie Contrade ne avvertiranno indilatamente i Deputati, e subito dopo la Delegazione, e l'offizio di Sanità per gli occorrenti provvedimenti.

XI. Parteciperanno altresì alla Delegazione se vi fossero fabbriche soggette od a pericolo di rovina per la mancanza della dovuta solidità, od a pericolo d'incendio per la troppa vicinanza di materie combustibili, ad oggetto che prevenir si possano le contingibili disgrazie.

XII. Nei casi pos d'incendio, o di rovina di qualche fabbrica, fattone prima il rapporto ai Deputati della Contrada, ed a quegli altri soggetti, che è di costume, non meno che alla Delegazione, si porteranno sul luogo dell'incendio, o della rovina per prestarvi in ciò che abbisognasse sotto la dipendenza de' superiori.

XIII. Rinvenendo per le Contrade ferrate mancanti, o ribalze aperte, oppure rottami, od altra cosa, che servisse d'imbarazzo all'libero passaggio, ed anco di pericolo specialmente in tempo di notte, ne avviseranno i

re-

rispettivi Deputati delle Contrade, perchè a tenore delle loro commissioni possano prestarsi a riparo del disordine; e lo stesso faranno pure qualor trovassero mancanti i soliti segnali, dove si stasse attualmente fabbricando, o trovassero per le Contrade degli animali morti.

XIV. Si terranno attenti per risapere se nelle Botteghe ed altri luoghi delle loro contrade si vendessero commestibili, bevande ed altri generi guasti, e pregiudicevoli alla pubblica salute, per averne da portar la notizia a' Deputati, ed a quegli altri, a' quali da essi venissero diretti.

XV. Perlustrando, massime ne' giorni festivi le rispettive Contrade per riconoscere se nelle ore de' Divini Uffizj, e della Dottrina Cristiana vi fosse distrazione di popolo mediante un qualche divertimento, compreso anche quello denominato delle bocchie, o se per le strade girassero persone oziose, o si trattenessero in giuochi in luoghi pubblici, oppure se si tenessero Botteghe aperte nelle ore vietate, per averne a far la relazione ai Deputati.

XVI. Assisteranno ai pubblici spettacoli se ne venissero fatti nelle Contrade, per prestarsi a quello, che abbisognasse dietro agli ordini dei Deputati, in oggetto di prevenire i disordini, e sconcerti contingibili.

XVII. Nelle contrade poi sul cui tenere
si

si trovasse situato il Ghetto, li Giurati avranno a ricevere dai Direttori, e dal Bidello dell'Università quelle riferite, che lor venissero fatte relativamente agli oggetti abbracciati dalle presenti istruzioni, come pure sopra quelle altre emergenze, che potessero interessare la superiore provvidenza, per averle da partecipare subito alla Delegatione, già restando in facoltà di detti Direttori dell'Università di far essi presenti le loro occorrenze alla Delegatione anche direttamente.

XVIII. Presteranno infine i Giurati tutto quelle assistenze che erano in osservanza nel 1796., tanto ai Fanti, che al Satellizio in occasione de' doveri far sequestri, od altre funzioni di Giustizia; come pure si occuperanno in tutte quelle altre incombenze, che loro venissero ingiunte dai pubblici ordini emanati, e da emanarsi, o che venissero imposte da questa Delegatione, o dai medesimi Deputati, dai quali dipenderanno, e che avranno la facoltà di licenziarli, qualora mancando ai loro doveri non corrispondessero agli oggetti del pubblico servizio.

Dalla Regia Delegatione di Polizia li 24.
Maggio 1798.

Giuseppe Salis Segr. Deput.

ISTRU-

I S T R U Z I O N I
 PER LI SIGNORI
 D E P U T A T I
 DELLE CONTRADE DI VERONA
 NEGLI OGGETTI DI POLIZIA.

*Per custodirle nella loro attualità, e indi
 tramandarle a' Successori.*

A Poggiata al Capo assessore del Regio Tribunal di Appello la Delegatione sugli affari di Polizia, mentre egli si presta per adempiere ai doveri, che sono annessi a tal Ufficio, confida ancor di trovare ne' soggetti, che dalle Contrade respettive vennero, e saranno in progresso di tempo eletti in qualità di Deputati, un'utile cooperazione per ritrarne quel frutto, che si desidera per il pubblico bene, e per la pubblica sicurezza.

A quest'oggetto dirige a' Deputati stessi le seguenti Istruzioni, eccitandoli a voler in conformità impiegare le loro attenzioni con quel nobile impegno, e con quella sollecitudine, che è propria del loro zelo, per avervi a dimoritare la riconoscenza della Patria, e l'aggradimento insieme del Governo.

I. Necessaria a' Deputati, così per condarsi all'esercizio delle loro ispezioni, che per
 for-

fornire la Delegatione di tutti que' lumi, che a seconda de' casi fosse per ricercar loro, la conoscenza di tutti gli individui abitanti nelle rispettive Contrade, s' informeranno quindi i Deputati stessi, passando in ciò, come in ogni altra cosa, che abbisognasse di concerto ed intelligenza con i rispettivi Reverendi Parrochi, non solo del personale di cadauno di detti abitanti, ma anco dell' impiego, esercizio, e loro condotta.

II. Qualora venissero a rilevare, che nella propria Contrada vi fossero degli oziosi, vagabondi, malviventi, od anco de' mendicanti validi; si daranno il merito di farne partecipe la Delegatione per quei compensi, che convenissero.

III. Lo stesso faranno se vi fossero, o vi capitassero femmine da partito che dassero pubblico scandalo, o fossero incinte, distinguendo se forastiere o nazionali; e se vi fossero luoghi infami per cooperare ad una vita meretricia.

IV. Esigendo un particolar riflesso i figli discoli, anco in oggetto di garantire le famiglie dalla dispersione delle sostanze e dai furti domestici: terranno l'occhio attento sopra di queste figure, come altresì sopra tutti quelli, che non avendo beni di fortuna, nè arte, od onesto mestiere sufficiente, vivono lautamente, ed eccedono nelle spese il proprio stato, e massime sulle persone di li-
vrea.

vrea, da cui si frequentano le osterie, bettole, ed altri luoghi sospetti, è che trattengonsi in giuoco, ancorchè lecito; e di tutte queste persone, come pure delle combricole, e dell'altre unioni, ove si sparla contro la religione, si cospira contro lo Stato, ne daranno l'opportuno ragguaglio alla Delegatione, onde possa essa dar le necessarie provvidenze, e prevenire i delitti, che potrebbero succedere.

V. Accadendo delitti, e che se ne scoprissero gli autori, o che ne cadesse il sospetto fondato sopra di taluni, potranno nel momento ordinarne l'arresto servendosi del braccio forte Militare, a cui di conformità se ne è scritto, o del satellizio, a cui ne sono stati abbassati gli ordini, perchè debbano dar pronta esecuzione a quanto dai Deputati verrà loro prescritto.

VI. Succedendo la morte di alcuno, di cui non vi fosse erede presuntivo, od essendovi, che fosse minore, o pupillo, o menecatto, li Deputati ne porgeranno pronto l'avviso alla Delegatione accompagnato da tutti que' lumi, e notizie, che servano a dinotare le occorrenze, e pratiche da tenersi per provvedere alla sicurezza non meno delle persone, che delle sostanze a riparo di quegli inconvenienti, che potrebbero avvenire.

VII. Trovandosi bambini esposti, oppure persone pazze abbandonate, procureranno loro

le istantanee occorrenti provvidenze, indi ne faranno il rapporto alla Delegazione, onde essa possa indirizzarsi a chi conviene.

VIII. Invigileranno sulle osterie, bettole, locande, ed altri luoghi ove sogliono affittarsi letti, e qualora scuoprissero de' disordini ne renderanno informata la Delegazione per tuttociò che occorresse di disporre.

IX. Interessando sommamente il preservare le persone dal pericolo de' Cani arrabbiati, qualora i Deputati venissero a risapere, che ve ne fossero, o che vi fosse qualche altro cane, o altra bestia, che fosse stata morsicata, ne faranno pervenire le pronte notizie, così alla Delegazione, che al Civico Ufficio di Sanità per quelle provvidenze, che su quest' articolo peculiarmente appartengono alla vigilanza di quest' ultimo ufficio.

X. Parteciperanno altresì alla Delegazione se nelle proprie Contrade vi fossero de' fabbricati soggetti a pericolo di rovina per la mancanza della dovuta solidità, od a pericolo d' incendio per la troppa vicinanza a materie facilmente combustibili, ad oggetto di potersi prevenire le contingibili disgrazie.

XI. Nei casi poi d' incendio, o di rovina di qualche fabbrica, al primo avviso, che avranno dell' emergente, ne faranno subito partecipi la Delegazione, e le altre Autorità, cui competesse, indi si recheranno personalmente, ed in tutta diligenza sul luogo dell'

dell'incendio, o della successa rovina per cooperare cogli altri soggetti, che sono destinati a tal oggetto per il buon ordine, e per la sicurezza.

XII. Venendo a rilevare, che nelle Contrade vi fossero delle ferrate, o ribalze aperte o mancanti, o che vi fossero de' rottami, od altra cosa, che servisse d'imbarazzo al libero passaggio, ed anche di pericolo specialmente in tempo di notte, si adopereranno onde sia posto pronto riparo al disordine; e lo stesso faranno anco allorchè venissero a rilevare, che mancassero i soliti segnali, dove si fosse in attualità di fabbrica, o che vi fossero per le contrade degli animali morti; che se per avventura incontrassero della resistenza in chi dee eseguire, si faranno attenzione d'informarne la Delegatione per tutto quello che occorresse.

XIII. Si terranno attenti per risapere se si vendessero commestibili, bevande, ed altri generi guasti, o pregiudicievoli alla pubblica salute, per averne da render consapevole, così la Delegatione, che il Civico Ufficio di Sanità per le peculiari di lui ispezioni.

XIV. Si daranno il merito di assistere ai pubblici spettacoli, se in qualche contrada se ne facessero in oggetto di prevenire i disordini, ed i contingibili sconcerti.

XV. Sarà cura dei medesimi Deputati d'invigilare se ne' giorni festivi, e nelle ore

de' divini Uffizj), e della Dottrina Cristiana sia distratto il popolo da alcun pubblico divertimento, e di farne pronta relazione alla Delegazione, tanto più che su questo particolare ne restano seriamente incaricati i Giurati nelle particolari Istruzioni a loro diramate, come nel seguente numero.

XVI. Invigileranno infine sulla condotta de' Giurati medesimi, e sopra tutto perchè adempiano a quelle incombenze, che saranno addossate, e delle quali ne sarà fatta comunicazione a' Deputati mediante la consegna di altro libercolo a stampa.

XVII. Dirette tutte le sopra espresse Istruzioni a promuovere, ed assicurare il mantenimento della pubblica tranquillità, e del buon ordine nella Città, la sicurezza delle sostanze delle famiglie, e tanti altri beni, e vantaggi, riuscirà ben grato a' Deputati il poter prestarsi per oggetti così importanti per quell' interesse, che hanno comune con la loro Patria, di cui nelle contrade rispettive sono i Padri: e siccome ponno promettersi dalla Delegazione tutta l'assistenza tanto per agevolare le operazioni, che per far rispettare l'autorità loro, così ponno anco esser certi, che della loro attenzione, e zelo saranno fatti all'evenienze tutte de' casi quei rilievi, che convenissero presso il Generale Governo a risalto del loro merito.

Dalla R. Delegaz. di Poliz. li 24. Magg. 1798.

Giuseppe Salis Segr. Deput.

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO DI
VERONA.

REndendosi necessario, per oggetti, che interessano la Pubblica Vigilanza di conoscere li cangiamenti, che dall' Epoca dell'installazione del cessato Governo provvisorio potessero per avventura essere accaduti nella condizione, e stato di possidenza rispettiva di qualunque Dita di Mano-Morta, Comunità, Congregazione, Fraglia, Pia Istituzione, e Corpo Laico di questa Città, e Territorio; nè essendovi il mezzo più atto ad assicurare il conseguimento di tali cognizioni, nella maniera più accertata, e sollecita di quello di ripeterle dalle Dite medesime ben consapevoli d'ogni emergenza, che fosse da detta Epoca fino in presente occorsa in tale proposito, si fa perciò col presente pubblicamente sapere, ed espressamente si ordina.

Che tutte le Dite sunnominate così di Mano-Morta, come di Comunità, Congregazioni, Fraglie, Pie istituzioni, e Corpi Laicali di qualunque sorte, così della Città, come

come del Distretto, debbano sotto la responsabilità de' rispettivi Presidi, Capi, e rappresentanti, ed entro al termine di giorni dieci immediatamente successivi alla pubblicazione del presente, produrre, ed aver prodotto nella Cancelleria del Generale Consiglio un'esatta descrizione di tutti li Beni, Stabili, Capitali, e Livelli attivi, e rendite di qualunque sorte, delle quali si trovavano in possesso all'Epoca antedetta; ed in quanto fosse nel frattempo dell'Amministrazione del suddetto Governo provvisorio, avvenuta qual si sia alterazione, cangiamento, o distrazione di detti rispettivi possedimenti annotare in margine il tempo, la causa, ed il modo, con cui ciò fosse seguito, e nominando le Deliberazioni, Istrumenti, ed Atti di qualunque sorte col mezzo, ed in dipendenza de' quali ciò si fosse avverato.

Siccome importa moltissimo che il presente sia dentro il prescritto termine immancabilmente eseguito, si fa anche sapere alli sunnominati Presidi, Capi, e rappresentanti le suddette Dite, che in caso di ritardo, o mancanza anderà soggetta la loro responsabilità a quelle Censure, e rigorose correzioni, che ben convengono agl'inobbedienti a' pubblici ordini.

All'effetto pertanto che nessuno allegar ne possa ignoranza, sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti del-

- Per cadauna Lettera, che si scrive alli Vicariati compreso il registro _____ L. 3:—
- Per ogni Lettera dei Regj Tribunali ed Officj, quando non vi siano Carte annesse _____ L. 3:—
- E quando vi siano Carte annesse, oltre il registro, esigeranno a ragione di Copia quello che importeranno le Carte stesse.
- Per copia di cadauna Lettera, senza Carte annesse _____ L. 1:—
- Con Costituti ed Atti annessi, oltre li soldi venti per copia della Lettera, si esigerà di copia quanto importeranno li Costituti, ed Atti stessi.
- Per risposta di cadauna Lettera senza trasmissione di Carte _____ L. 2:—
- E se si trasmetteranno Scritture, o altro _____ L. 3:—
- Per ogni Costituto, che viene annotato in margine, ossia in risposta a Lettere, e Dimissorie _____ L. 1:—
- Per qualunque Possesso, o Intromissione in virtù di lettere, o altro col registro, e risposta _____ L. 12:—
- Per cadauna risposta d' Informazione, che si farà sopra suppliche _____ L. 12:—
- Per qualunque Possesso di Benefizio Ecclesiastico _____ L. 18:—
- Per

| | |
|--|-------------------|
| Per ogni sottoscrizione di Comanda-
mento: Denunzia, Pignora, In-
terdetto, Sequestro, Intromissio-
ne, e Atti simili _____ | L. 1:— |
| E se fossero contro più nomi, per
ogni nome _____ | L. —: 4 |
| Per Sottoscrizione, e Bollo d'ogni
Mandato Civile, compreso il regi-
stro _____ | L. 1: 4 |
| Per Sottoscrizione, e Cartazione di
cadaun Processo Civile compresa
la presentanza sino a carte cin-
quanta _____ | L. 4:— |
| E da cinquanta in sù per ogni cin-
quanta _____ | L. 2:— |
| Per cadauna Sentenza, ed Atto vo-
lontario sino a Ducati cinquanta,
che sono lire trecento e dieci — | L. 3:— |
| Da cinquanta sino a cento, che so-
no lire seicento e venti. — | L. 6:— |
| Da cento sino a duecento, che so-
no lire mille duecento e qua-
ranta _____ | L. 9:— |
| Da duecento ad ogni summa — | L. 12:— |
| Per ogni Appellazione di Sen-
tenza _____ | L. 1: 4 |
| Per cadauna Cessione de' Beni, e Ri-
nunzia con la descrizione di essi, e
col Mandato _____ | L. 8:— |
| Per ogni Testimonio in Causa Civi-
le sopra Capitoli, ed Interroga-
torj, | vol. 6. N.º IX. I |

| | |
|--|---------|
| torj, e sopra Capitoli solamente,
lire due per carta | L. 2:— |
| Per cadaun Testimonio esaminato
sopra Suppliche | L. 2:— |
| Cadaun Testimonio esaminato in
perpetua memoria sopra Capitoli,
altro | L. 4:— |
| Prodotta, ed admissione in Causa Ci-
vile | L. 2:— |
| Presentanza d' Interroganze | L. 1: 4 |
| Viaggi per andar fuori d' Offizio ad
esaminar, dar giuramento, ricever
risposte, posizioni, ratifiche, ed altri
atti, che occorrono in ogni luogo
di Città | L. 4:10 |
| Fuori della Città al giorno oltre la
cavalcatura, e cibarie | L. 12:— |
| Per cadaun Inventario fatto in virtù
di Mandato, o altro ordine fuori
di Officio al giorno | L. 10:— |
| E se vi fossero impiegati più gior-
ni, il primo giorno le suddette li-
re dieci, e gli altri giorni lire ot-
to, sempre già oltre la cavalcatura
e cibarie fuori di Città | L. 8:— |
| Per cadauna visione di luogo in
Città | L. 14:— |
| E fuori di Città, oltre le spese di
cavalcatura, e cibarie | L. 16:— |
| Presentanza di cadaun disegno | L. 1:— |
| Legittimazione dello stesso in Città | L. 14:— |
| E suo | |

| | |
|--|---------|
| E fuori di Città oltre le spese di cavalcatura, e cibarie | L. 16:— |
| Per ogni giuramento Civile sopra comparsa, ed altro | L. 1: 4 |
| Per qualunque comparsa, ossia Atto di Comparizione, non compresa la copia, ed il giuramento | L. 1:— |
| Per cadauna legalità, ossia vidimazione a Scritture pubbliche, o private | L. 1: 4 |
| Per cadaun Atto di Adizione di Eredità col Benefizio di Legge, ed Inventario, e Ripudia di quella col Mandato, e Registro | L. 3:— |
| Per ogni presentanza di processo per la prelazione | L. 1: 4 |
| Relazione di stima sia pagata a lire due la carta, compreso l'autentico, ed il giuramento | L. 2:— |
| Per ogni deposito di Danaro, Effetti preziosi, Cambiali, ed Obblighi | L. 1:10 |
| Atto di elezione de' Cittadini | L. 1:10 |
| Per la mercede di cercar Scritture di cadauna sorte nelle Cancellerie, al soprastante dell' Archivio de' Signori Nodari, agli altri Officj ed alli Nodari per le rispettive Carte, e Scritture Notariali presso di essi custodite, dovrà pagarsi ciò sarà conveniente rapporto alla fatica | |

- lunga, o breve, non potendo però aver meno di lire sei ——— L. 6:—
- Per ogni sentenza dalle L. 600 sino alle L. 2000. ——— L. 12:—
- Dalle L. 2000 sino alle L. 4000. L. 33:—
- Dalle L. 4000 sino ad ogni summa L. 40:—
- Per ogni Sentenza, che riguardasse jus, diritti, puniti di ragione, servitù, confini, possessi, e cose simili, poichè si considerano tutte de *Pleno* si esigeranno le suddette L. 40:—
- E queste tutte saranno pagate dalla parte vincitrice.
- Per cadauna produzione di Petizione innanzi al Tribunale mediante libello corredato da documenti, e prove d'appoggio compreso il registro in Protocollo ——— L. 8:—
- E se contenesse Articoli, Capi, e Capitoli per cadauno di essi ——— L. 1:—
- Il simile per cadauna risposta, replica, e duplica.
- Per ogni Atto, o Decreto di prescrizione di termine ——— L. 3:—
- Per ogni Stridore, ossia Editto contro li *Rei* fuori di Stato, li quali Stridori dovranno essere affissi alli tre luoghi soliti, comprese le occorrenti copie ——— L. 8:—
- Per ogni produzione di Allegazione, che dovrà essere registrata a Protocollo L. 8:—
- ed

Ed il registro della medesima sarà pagato in ragione di copia.

Copie di qualunque Processo, o altre Scritture siano pagate marchetti, ossia soldi dodici alla carta, mentre siano di righe diciotto per facciata, e di Lettere ventisei per riga di carattere ben formato ed intelligibile ————— L. —:12

Occorendo che il Nodaro, o Ministro cui spetta sia chiamato ad assistere alle informazioni, che vorranno dare le Parti in voce alli Signori Giudici, avrà per cadauna volta dalla Parte che lo chiamerà ————— L. 4:—

Per cadaun incontro, che dovrà fare il Nodaro, e Ministro cui spetta nella occasione di cartare li processi presentati, di tutte le copie di Atteggio, non rilasciate dalli Tribunali, ed officj, esigerà per cadauna copia ————— L. 1:—

Per il raccoglimento delle opinioni de' Signori Giudici in ogni Causa, e per la formazione della Sentenza si esigerà a norma di quanto è stato stabilito di mercede per le Sentenze.

Per cadaun libello d'Intimazione per la esecuzione della Sentenza ————— L. 2:—

Per

- Per cadauna produzione di Scrittura
in Appellazione, e di ogni altra
responsiva ————— L. 4:—
- E se contenesse Articoli, Capi, e
Capitoli, per cadauno ————— L. —:10
- Per cadauna decisione, che sarà fat-
ta dal Capo, o Presidente del Tri-
bunale per punti di puro ordine,
e per Articoli interlocutori ————— L. 8:—
- Lo stesso si esigerà per ogni rivo-
cazione, o conferma delli suffragi.
- Per ogni, e cadaun Atto di Com-
promesso in giudizio Arbitrale per
cadauna parte ————— L. 3:—
- Per l'Attegio nelle Cause Arbitrali
si osserverà la Tassa stabilita per
le altre Cause; e per le Sentenze
Arbitrali li Notari esigeranno di
mercede il terzo sopra quello che
sarà corrisposto dalle parti di Ono-
rario alli Giudici Arbitrali.
- Accadendo, che dopo perfezionati li
Atti innanzi un Tribunale giudi-
ziario, vengano poi le Cause com-
promesse in Arbitranza, si riscuo-
terà la metà dell'importo della
Tassa, ossia mercede fissata per le
Sentenze definitive.

ALLI NODARI.

Del Tribunale Summario.

- Per cadauna citazione compreso il
registro ————— L. —: 12
- Per la sottoscrizione della medesima
tanto per la Città, quanto per la
Villa ————— L. —: 8
- E se saranno più nomi soldi quat-
tro per nome per la sottoscrizio-
ne ————— L. —: 4
- Per cadauna Sentenza, e decisione
dalle L. 20 alle L. 50. ————— L. 1:—
- Dalle L. 50. alle L. 100. ————— L. 2:—
- Dalle L. 100 alle L. 200. ————— L. 4:—
- Dalle L. 200 alle L. 300. ————— L. 6:—
- Dalle L. 300 alle L. 600 compre-
so sempre il registro ————— L. 10:—
- E queste dovranno essere pagate
dalla parte soccombente,
- Per ogni Mandato esecutivo della
Sentenza, e decisione ————— L. 1:—
- Per sottoscrizione del medesimo sì
per la Città, che per la Villa — L. —: 16
- E se vi saranno più nomi, soldi
quattro per nome per la sottoscri-
zione ————— L. —: 4

ALLI

ALLI SIGNORI GIUDICI

*Esclusi quelli arbitrati per li quali si
osserverà la pratica e norma sino
ad ora corsa.*

- Per ogni Sentenza dalle L. 600 alle
L. 2000 per cadaun Giudice, e
per cadauna parte Collitigante — L. 4:—
Dalle L. 2000 alle L. 4000 come
sopra ————— L. 8:—
Dalle L. 4000 alle L. 6000 come
sopra ————— L. 16:—
Dalle L. 6000 alle L. 12000 co-
me sopra ————— L. 30:—
Dalle L. 12000 ad ogni summa
come sopra ————— L. 50:—
Per ogni Sentenza che trattasse di
punti di ragione, confini, jus, di-
ritti, servitù, possessi, e cose si-
mili come sopra ————— L. 50:—

Verona dal Regio Tribunale d' Appello
li 29 Maggio 1798.

Salis Secret.

IL

que illecito, di molti Venditori e Rivenditori di commestibili in questa piazza del Mercato, detta delle Erbe, ed in altri luoghi di questa Città a grado dell'imperizia de' militari quivi stanziati così del prezzo ordinario de' generi, come dell'Italico idioma, e di farsi lecito di estorquere da' medesimi se si presentano ad acquistare qualche genere di loro occorrenza, prezzi eccessivi, e sensibilmente maggiori del giusto, e del praticato con gli abitanti. Non tollerabile una così ributtante ingiustizia, ed aperta mala fede, ed anzi meritevole la stessa di severo castigo mentre si prova un'ingrata displicenza, che non sia stato finora scoperto, e ne' più robusti modi represso un abuso così colpevole, si fa col presente in esecuzione di riveribile Lett. del S. E. il Sig. Tenente Generale Baron **TRPEN** pubblicamente sapere, ed espressamente si ordina.

Che da ora in avvenire nessun Venditore, o Rivenditore di commestibili così nella suddetta piazza del Mercato, come in qualunque altro luogo di questa città, ardisca di esigere da' militari suddetti, alcuna benchè minima quantità di prezzi di qualsivisia commestibile al di sopra del giusto, e del praticato con gli altri abitanti, sotto l'alternativa in caso di sua contraffazione non solo di perdere tutto il capitale del gene-
re

re esposto al Mercato che fosse scoperto di sua ragione; ma anco di altre rigorose pene ben convenienti alla qualità d'un inganno, e d'una fraude così abominevole, a scoprimento della quale la stessa E. S. ha dichiarato, che saranno anche dal suo tanto fatte praticare le indagini più accurate.

Il presente sarà stampato, ed affisso, onde nessuno allegar ne possa ignoranza; e sarà cura speciale de' Spettabili Cavalieri di Comun, siccome anche è di particolare loro ispezione il versare con tutta la vigilanza, e sollecitudine sopra questo importante argomento di disciplina, e giustizia, onde scoperti li contumaci colpevoli che vi fossero, possa il loro esemplare castigo servir di freno a tutti gli altri, che sentissero la sedazione dell'ingordigia, e dell'ingiusto interesse. In quorum fidem &c.

Verona 31. Maggio 1798.

(Francesco Co: Giusti Provveditor.

(Alessandro Co: Lando Provveditor.

Girolamo Rhoanelli Canc. del Gen. Cons.

CALAMIERE DELLE CARNI

Che dovrà inalterabilmente essere eseguito per la vendita al minuto dal giorno 4. Giugno corrente inclusive fino a tutto lo stesso mese ai prezzi infrascritti in ordine alla parte del Generale Consiglio del dì 30. Aprile prossimo passato.

La Carne di Manzo senz'aggiunta di testa, e piedi a soldi venti alla libbra, e non più.

La Carne di Vitello con aggiunta di testa, e piedi sopra li tagli scelti, non già sopra le spalle, ghirlandina, e modego a soldi ventiquattro alla libbra, e non più.

La Carne di Castrato a soldi diecinove, e non più alla libbra.

La Carne di Agnello a soldi diecinove, e non più alla libbra.

La Carne di Capretto a soldi venti, e non più alla libbra.

Verona il primo Giugno 1798.

Il Cancelliere del Gen. Cons.
A V-

A V V I S O.

LI continui disordini negli acquartieramenti derivanti dalla poca cognizione possibile di avere delle rispettive abitazioni ritrovandosi molte Case grandi e vaste senza il menomo acquartieramento, e diverse piccole, e bisognose affollate con militare, mi costringono a far intraprenderè una generale visita-zione in questa Città per poterne poseia fare una giusta ripartizione.

Il giorno 11. del corrente mese s'incomincerà tal opera, locchè si fa noto ad ogni proprietario di Casa, affine non solo volontariamente ne lasci farne la visita dalla rispettiva Militar. e Civile Commissione unita, ma ben anche in quel giorno, e quattro consecutivi indubitatamente si ritrovi alla rispettiva sua casa, o mandi una persona per aprire le stanze,

Non dubite che mi si dimostrerà quella dovuta condiscendenza, tanto più che si tratta d'un regolamento a bene pubblico, e spero di non venir posto nel caso a me poco caro di dover servirmi di que' mezzi necessarj per render valevole questo mio ordine.

Segnato in Verona ai 2. di Giugno 1798.
Il Tenente Genl. Comandante del Veronese
BARON DE KERPEN.

IL

IL REGIO
 TRIBUNALE DI APPELLO
 DI VICENZA.

Demandato a questo Tribunale dal Re-
 gio Tribunale Revisorio di Venezia con ri-
 veribili Lettere 31. Maggio decorso l'incar-
 rico di diffondere la Decisione intorno le
 vertenze sopra Provisionali Alimentari, e
 Difensivi, colla quale si richiama una uni-
 forme, ed espedita esecuzione dell' Articolo
 47. dell' emanata Organizzazione 31. Marzo
 prossimo passato, e quindi tenuto in delibe-
 razione di pubblicare colla stampa le Lettere
 stesse ad universale notizia, acciò li Tribu-
 nali, non meno che li Causidici possano ri-
 conoscere nelle medesime una corrispondente
 istruzione, ed una sicura norma in quelle
 direzioni, che nell' importante argomento do-
 vranno essere osservate; che tanto ce.

Vicenza 4. Giugno 1798. Dal R. Tr. di App.

(Gio: Battista Cisotti Capo del Regio
 Tribunale di Appello.

(Pietro Sessi Giudice del R. Tr. di App.

(Orazio Balzi Giudice del Regio Tri-
 bunale di Appello.

*Felice Piovene Cancell. Not. al Civile
 del Regio Tribunale di Appello.*

SE-

SEGUONO LE LETTERE.

AD oggetto, che sia ovunque data una uniforme, ed espedita esecuzione all' Articolo 47. della Legge 31. Marzo passato intorno le vertenze sopra Provisionali Alimentari, e Difensivi il Regio Tribunale Revisorio ha determinate le regole seguenti.

Essendo per l' Articolo 47. del Proclama d' Organizzazione 31. Marzo passato circoscritta la concessione di Provisionali Alimentari, e Difensivi nel solo caso, che la questione verta sopra il più, o il meno, e considerare quindi potendosi come suffragi, però le vertenze di tale natura verranno espedito con le forme dettate dall' Articolo 44. della predetta Organizzazione, abilitando la Parte Attrice a produr un Memoriale contenente la sua pretesa, con li relativi documenti, quale intimato alla Parte Rea dovrà nel termine di giorni otto rispondere. Spetterà al Capo, o Presidente del Tribunale il pronunziare sopra detti Allegati il Giudizio, ma nel caso di gravame potranno le Parti ricorrere al Corpo; e dove li Tribunali siano di un unico Giudizio, competerà il ricorso per gravame al Regio Tribunale di Appello.

Sarà dell' esattezza di codesto Regio Tribunale di Appello il diffondere a lume delli
Tri-

(80)

Tribunali Subalterni di codesta Città, e Provincia la suddetta Decisione, onde abbiano tutti a conformarvi le proprie direzioni.

Data dal Regio Tribunale Revisorio 31.
Maggio 1798.

(Angelo Maria Priuli Presidente .

Gio: Andrea Fontana Segretario .

Al Regio Tribunale di Appello
di Vicenza .

Tratta dall'autentica esistente nell'Offizio
del Regio Tribunale di Appello .

*Felice Piovone Cancell. Mod. al Civile
del Regio Tribunale di Appello .*

Addì 5. Giugno 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia pub-
blico Trombetta al Luogo solito, molti pre-
senti ec.

NOI

(X 81 X)

N O I

TENENTE GENERALE, E MARESCIALLO
DI CAMPO

B A R O N E D I K R A Y

*Cavaliere, e Comendatore dell' Insigne Ordine
Militare DI MARIA TERESA Comandante le
Truppe R. I. nella Città, e Distretto Vi-
centino-Bassanese.*

EL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

LIL giorno del Corpus Domini solito per
antico diritto ad essere festeggiato in questa
Città con Processione solenne, e col portar
della Ruota, che pomposamente accompa-
gnata viene dagli evviva universali, e dalla
comune allegrezza, richiama le cure di S.S.
vol. 6. N.º XI. L S.S.

S.S. Illustriss., affinchè abbia a procedere con il buon ordine, e la dovuta disciplina una tale solennità.

Non essendo tollerabile però, che in momenti di sì giubilante trasporto succedano disgustevoli inconvenienti, da' quali derivino insulti personali o con fatti, o con parole, o con rappresentazioni a scherno di altrui, e nello stesso tempo di chi vilmente le immagina; S.S. S.S. Illustriss. sono divenute ad espressamente commettere, come risolutamente comandano:

Che non siavi persona di che grado, e condizione essere si voglia, che ardisca, e si faccia lecito, contro quanto prescrivono le Divine, e le umane Leggi, di offendere, od ingiuriare alcuno con parole, o con fatti, nè di girare intorno per le Piazze, e per le Strade con odiosi emblemi, o figure in qualunque siasi modo inventate a scherno indebito, ed a correggibile offesa dell'altrui carattere con scandalo de' Spettatori, e con universale rammarico.

Si assicurano per tanto S.S. S.S. Illustriss., che accogliendo ognuno, e nelle dovute forme prestandosi per l'integrale esecuzione del presente, non resterà luogo a reclami, e conseguentemente non vi sarà motivo di divenire a que' robusti, e severi castighi, che in caso diverso irremissibilmente verranno posti in pratica contro gl'inobbedienti.

dienti, a' quali s'intendano espressamente,
e nel modo più risoluto comminati.

Vicenza 5. Giugno 1798.

(Vidi **BARON KRAY** Ten. Maresciall.

- (Luigi Squarzi Dott. Deputato
- (Scipion Capra Deputato
- (Alfonso Maria Loschi Deputato.
- (Arnaldo Arnaldi I. Tornieri Deputato
- (Giacomo Fabio Valmarana Deputato.
- (Girolamo Di Thiene Deputato
- (Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta Dep.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta, previo il suono della Tromba a' Luoghi infrascritti, molti presenti ec. Alla Loggia, al Canton de' Servi, al Canton del Menegatti Speciale, in Muschieria, a' Portici del Duomo, a S. Omobon, alla Porta di S. Croce, alli Carmini, al Ponte di S. Michele, al Canton di detto Ponte, alla Stradella del Sig. Marchese Sale Manfredi Repeta, a Pozzo Rosso, alla Porta del Castello, al Canton di S. Lorenzo, sopra l' Isola Grande, alla Traina, alla Porta di Padova, al Ponte degli Angeli, a S. Francesco, a S. Girolamo, alla Porta di S. Lucia, a S. Biasto, in Reale, sulla Contrà de' Coo: Porto, sulli Noli, sopra la Crosara di S. Silvestro, a S. Tommaso, alla Stradella de' Ss. Apostoli in Carpagnon, e in Pescaria ad universale cognizione.

L 2

IL

IL CAPO DEL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
DELEGATO DI PULIZIA.

Ricorrendo la pubblica annua Funzione denominata vulgarmente della *Rua*, solita a farsi in Vicenza nel giorno solenne del Corpus Domini, ravviva tal circostanza le sollecitudini del Delegato di Pulizia, onde provvedere al buon ordine, e prevenire tutti gl' inconvenienti, che si opponessero agli oggetti contemplati dalle Superiori Autorità, alla di lui vigilanza singolarmente demandati, e commessi, riguardanti sopra tutto la pubblica sicurezza, e la interna tranquillità; in vista di che si procede dal medesimo alle seguenti impreteribili ordinazioni.

Primo. Aprendosi l' adito coll' universale allegria, e giocondità di tal giornata ad esternare le dimostrazioni del comun giubilo per il sempre fausto avvenimento del nostro felice passaggio sotto a' benigni auspicj di sì giusto, e clemente Sovrano, risuonino soltanto dell' Augusto di Lui NOME le acclamatrici grida, e rinnovellandosi in quest' incontro il trasporto, e l' esultanza con tanta espansione di cuore pur dimostrata da questa Nazione al primo spiegarsi in mezzo ad essa

essa delle gloriose Imperiali Bandiere, si rendono così manifeste le suddite vive brame per l'ingrandimento sempre maggiore di un tanto Monarca.

Secondo. Resta espressamente inibito a chicchessia d'innalzate insegne, trofei, o altra foggia di vessilli che rechino emblemi, iscrizioni, figure, o cifre satiriche, ed ingiuriose a Nazioni, Corpi, Famiglie, ed a particolari Individui, proibendosi del pari tutte le tumultuarie esclamazioni, che fossero a ciò analoghe, come cose, dalle quali alimentandosi il popolare fermento, potrebbero derivarne conseguenze nocive al buon ordine, ed a quella tranquillità, e perfetta armonia, che si vuole rigorosamente osservata.

Terzo. Essendo già per le vigenti Leggi proibita in qualunque tempo, e circostanza la delazione dell'armi, molto più viene ciò ingiunto in occasione di tal Festa, vietandosi segnatamente il pericoloso abuso di precedere, e susseguire la Macchina della *Rua* con armi denudate alla mano, di qualunque sorte sian'esse, a scanso anche di accidentali inconvenienti.

Confida il Delegato di Pulizia, che verranno esattamente da chiunque osservate, e poste in pratica le presenti ordinazioni, e discipline, facendosi ognuno un dovere d'influire seco lui con tutte le viste all'adem-
pi-

pimento dei Sovrani Voleri. Che se mai per parte di male intenzionati si tentasse di deviare da tale moderazione, e d'introdurre, o per se stessi, o per altre vie il disordine, e lo sconcerto, non anderanno impuniti li di loro attentati, sopra de' quali questa Delegazione, animata pur anche dal commendabile zelo di Sua Eccellenza **BARON DI KRAY** Generale Comandante di questa Città, e Provincia, veglierà attentamente, affine di reprimerli, e porvi freno coll'immediato arresto ancora de' delinquenti, per essere quindi li medesimi assoggettati a rigoroso Processo, onde abbiano a subirne il corrispondente castigo.

Dalla Regia Delegazione di Pulizia li 5.
Giugno 1798.

(Gio: Bartista Cisotti Capo del Regio Tribunale di Appello, Regio Delegato di Pulizia.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addi Detto.

Publicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta al Luogo solito, premesso ec. molti presenti ec.

I L C A P O

DEL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

DELEGATO DI PULIZIA

DI VICENZA.

Quantunque in forza del Proclama 3. Maggio scorso di questa Regia Delegazione di Pulizia li Locandieri, Osti, e Affittalotti della Provincia, non che gli Abitanti tutti della medesima di qualunque grado, e condizione, da' quali vengano somministrati alloggi, anche gratuitamente, o per relazioni di amicizia, siano obbligati ad esibire colla maggiore possibile sollecitudine all' Ufficio di detta Regia Delegazione le Note individuanti nome, cognome, patria, condizione, provenienza, e direzione di ciascheduna persona alloggiata, il tempo che sarà per trattenersi, ed il giorno della partenza, specialmente trattandosi di Forestieri de' Stati esteri; vedendosi però non corrispondere l' effetto a tali prescrizioni, ad onta dell' affluenza de' Forestieri nella corrente stagione nelle Terre di Schio, Valdagno, e Recoaro: il che volendosi attribuire alla distanza dei detti Luoghi dalla Città, e alla scarsezza

za d'incontri di spedire le dette Note, affine pertanto di provvedere a tale inconveniente, si ordina, quanto al Lodandieri, Osti, Affittaletti, e ad ogni altra privata Persona, o Corpò da cui si somministrò alloggio a' Forestieri, anche gratuitamente, o per relazioni di amicizia nelle Terre di Schio, e Valdagno, che debbano presentare le dette dettagliate Note di sera in sera agli Offizj de' rispettivi Signori Vicarij di tali Luoghi, e quanto a quelli di Recoaro, che debbano spedirle appositamente ogni mattina di buon'ora al Signor Vicario di Valdagno. Alla plausibile diligenza poi dei detti Signori Vicarij si raccomanda da questa Regia Delegazione di fare alla medesima sollecitamente pervenire tali Note, come pure d'invigilare acciò siano da tutti indistintamente eseguiti li presenti ordini, rimettendo al di loro arbitrio l'infliggere ai trasgressori le pene proporzionate alle rispettive mancanze.

Vicenza 6. Giugno 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti Capo del Reg. Trib. di Appello, Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Cane.

Addi detto.

Publicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta al Luogo solito, premessa ec. molti presenti ec.

IL REGIO

TRIBUNAL ORDINARIO CIVILE

D I P R I M A I S T A N Z A .

IN coerenza alla Consulta avanzata dal Regio Tribunal Appellatorio li 24. Maggio corr. fa pubblicamente sapere che chi intendesse, a senso della Reggia Organizzazione, produrre al Regio Tribunal Civile Ordinario Scritture ed Atti de' Collitiganti, per la loro invetolazione, e missione al Regio Tribunal d' Appello, debbano esse Scritture, ed Atti esser simultaneamente accompagnati da rispettivi Indici, ed Elenchi, sicchè rubricati, e summariati risultino gli Atti, e documenti, tanto prodotti dall'Attore, quanto dal Reo. Tali diligenze prescritte dal Regio Tribunal d' Appello saranno per realizzare per le Cause ricorrenti al Regio Tribunal di prima Istanza, ed abbinato il rispettivo summario delle Parti, con la presentazione delle Scritture, ed Atti, producibili da rispettivi Collitiganti nella mattina, in cui cade la Citazione precorsa, per l'appuntamento di Giornata ec.

Data dal Regio Tribunal suddetto li 29. Maggio 1798.

Niccolò Corner Capo.

Co: Medin Cancell. Reggio Civile.

vol. 6. N.º XII.

M

IL

IL REGIO

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE

DI PRIMA ISTANZA.

Dietro le richieste illustrazioni sopra l' Articolo delli Provvisionali Alimentarj, e Diffensivi, fissato avendo il Regio Tribunal Revisorio li metodi da osservarsi, spiegati in Decreto, accompagnato da Lettera del Regio Tribunal d'Appello, fa pubblicamente sapere, che

Essendo per l' Articolo 47. del Proclama di Organizzazione 31. Marzo passato circoscritta la Concessione dei Provvisionali Alimentarj, e diffensivi, nel solo caso, che la questione versa sopra il più, o il meno, e considerat quindi potendosi come suffragj, però le vertenze di tal natura verranno espedito con le forme dettate dall' Articolo 44 della predetta Organizzazione abilitando la parte Attrice a produrre un memoriale contenente la sua pretesa, con i relativi documenti, quale intimato alla Parte Rea dovrà nel termine di giorni otto rispondere.

Spetterà al Capo, o Presidente del Tribunale, il pronunziare sopra detti Allegati

ti il Giudizio; ma nel caso di gravame, potranno le Parti ricorrere al Corpo.

Data dal Regio Tribunal Civile di prima Ist. li 2. Giugno 1798.

Nicolò Corner Capo.

Co: Medin Canc. Règio Civile.



N O I

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

SIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA CC.

COL precedente Editto 29 Aprile prossimo passato ci trovammo obbligati di sospendere l'estrazione de' Grani, e segnatamente delle Segale, ed Avene da questi Stati per tradarli all'Estero, e nelle Provincie limitrofe della Germania.

Tale proibizione diretta unicamente ad assicurare la sussistenza degli Abitanti di que-

sto Stato, ed a provvedere ai bisogni della Imperiale Regia Armata, fu solamente limitata sino alla fine del corrente Giugno; epoca nella quale, mediante il nuovo raccolto, ci lusingammo, che sarebbe stato sufficientemente provveduto ai due contemplati oggetti.

Rilevandosi però, che la quantità del genere sin' ora raccolto ne' Magazzini Militari è molto inferiore alle occorrenze dell' Armata suddetta, e prevedendo, che queste Provincie verrebbero a mancare del proprio bisogno, se in concorso della surriferita circostanza, si permettesse per la fine del corrente Giugno la libera estrazione de' succennati generi, siamo venuti nella determinazione di protrarre sino a nuovo ordine la proibizione di estrarre Frumento, Segale, Avena, ed Orzo, sotto le pene comminate nel precedente Editto.

Ferme stanti in tale proposito tutte le altre condizioni prescritte nello stesso Editto diffidiamo il Pubblico all' esatta osservanza del medesimo, ed ordiniamo, che sia pubblicato il presente in questa Città, ed in tutte le Provincie, e Luoghi soliti dello Stato, acciò non se ne possa allegare ignoranza.

Venezia li 6. Giugno 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. PELLEGRINI, Commissario Civile.

De' Corsi Regio Segr.

NO.

NOTIFICAZIONE

DOvendosi provvedere al grave disordine della cessazione del lavoro de' Tezzoni di queste Provincie per la fabbricazione de' Salnitri, l'Intendenza Generale ha determinato a tale effetto, che vengano eseguiti li contratti precedentemente fatti cogli ultimi Impresarij, mediante la loro proroga, a norma de' Capitoli generali approvati dal Senato li 19. Aprile, 3. Maggio 1781., e sotto gli obblighi imposti alli medesimi Impresarij, non meno che alli particolari del correlativo Proclama 6. Maggio 1789., che si ritengono nel loro pieno vigore; salve le provide innovazioni posteriormente convenute con detti Impresarij, circa gli Articoli delle condotte per servizio de' Tezzoni, ed il pascolo delle pecore stanzianti ne' Tezzoni stessi, conforme viene dettagliatamente precisato nelle Patenti, che si rilasceranno a ciascuno degli Impresarij.

La prefata Intendenza Generale crede pertanto di doverne rendere notizioso il Pubblico per norma e direzione di ciascuno, in quello che lo riguarda.

Venezia 8. Giugno 1798.

L'Intendente Generale delle L. R. Finanze
DE LOTTINGER.

IL

IL DIPARTIMENTO

All' Esazione della Tansa insensibile,
e Taglion. dalli Corpi Obbligati,

*Disponibilità delle Libertà da Traghetto di Venezia,
e Terra-Ferma, ed. Estimi 1796.*

Essendo peculiar doveri di cadaun Offizio, cui è appoggiata la Soprintendenza all'esazione de' Regj Tributi, il prestarsi con fervore, acciò essi senza diminuzioni, o ritardi fluiscono regolarmente nel Regio Erario; quindi è, che in consonanza di un tale principio venne il Dipartimento Nostro in deliberazione di estendere le seguenti capitolate ordinazioni, perchè servir abbiano di chiara istruzione, e base alle persone tutte incaricate della distribuzione, e riscossione delle Tanse, e Taglioni, non che di norma, e stimolo a' Contribuenti per integralmente soddisfarli.

1. A primo Settembre di cadaun anno debba l'Esattore di Milizia di ogni Arte ricevere dal Cancelliere di questo Dipartimento il Mandato commissivo il Gettito della Tansa, e consegnarlo alli Tansadori vecchi, perchè sia da essi compartito agli Individui Confratelli.

2. En-

2. Entro Settembre debbano ridursi li Capitoli delle Arti per eleggere le Cariche tutte di Gastaldo, Esattor, Tansadori, Sindici, e Compagni di Banca.

3. Dopo elette le Cariche debba l'Esattor vecchio dar nota al Cancelliere suddetto delle persone, che saranno state destinate in tutte le predette Cariche.

4. Il nuovo eletto Esattore debba dentro otto giorni dar idonea Pieggieria all'Offizio del Cancelliere per il di lui maneggio.

5. Il Gastaldo, e Compagni di Banca s'intendano insolidariamente obbligati a garanzia del maneggio del dètto Esattore.

6. Entro Dicembre debbano li Tansadori aver eseguito, e presentato all'Offizio del Cancelliere il Foglio del Getto, e Comparto della Tansa, e nell'atto della presentazione giurar nelle di lui mani di averla ripartita con giustizia; del qual giuramento ne sarà dal medesimo fatta nota sul Foglio stesso.

7. In calce del Foglio del Comparto debbano li Tansadori descrivere gli incapaci di Tansa, con li motivi della loro incapacità, se

Morti in quell'anno

Rinocciati all'Arte

Absenti,

Carcerati

Privilegiati,

e sem.

e sempre che tentassero persone incapaci, siano li Tansadori soggetti alli rigori della Legge.

8. Entro quindici giorni dal giorno della presentazione possano li Tansadori emendar gli equivoci, nei quali fossero incorsi.

9. Presentate le Tanse, e fatte dal Cancelliere del Dipartimento presente descriver a nome per nome sopra un Mandato a stampa, debba l'Esattor nuovo dispensare essi Mandati a cadauno dei Confratelli valendosi dei Fanti del Dipartimento medesimo, o del Bidello dell'Arte, giusto il praticato.

10. Debba l'Esattore, o Capo d'Arte riferir al detto Cancelliere la consegna eseguita dei suddetti Mandati di notizia a' suoi Confratelli, con riferita di sua mano firmata.

11. Entro giorni venti possa ogni Confratello produr a questo Dipartimento li propri reclami in confronto de' Tansadori, se si professasse aggravato della Quota impostagli, quali conosciuti giusti sarà loro amministrata giustizia.

12. Scorso il termine dei giorni venti debba il Cancelliere estendere, ed assoggettare al Dipartimento nostro gli Atti di ratifica dei Comparti di Tansa, che previamente sia stata rivista dal Ragionato Quadernier del Dipartimento medesimo per riconoscere se vada a dovere, e poscia registrar nelle Vacchet-

chette bollate delle Arti a nome per nome la Quota a cadaun Individuo imposta.

13. Prima, che scada il mese di Febbraro dovrà il Cancelliere consegnar all'Esattore eletto per l'anno nuovo, che incomincia a primo Marzo, la detta Vacchetta bollata, e numerata con la Tansa registratavi sopra; qual Vacchetta sarà rilasciata Gratis a cadaun Esattore, e servirà per un solo anno, terminato il quale, e rispettiva Sindicazione, dovrà rimanere nell'Offizio del Cancelliere suddetto a pubblica, e privata cauzione; dovendo esso Esattore far ricevuta della Vacchetta stessa, quale dovrà pur rimanere presso il Cancelliere predetto.

14. Entro il mese di Marzo debbano li Sindici delle Arti aver fatta la Sindicazione al maneggio della Tansa, e Taglion tenuto da' rispettivi Esattori, e ciò in calce della detta Vacchetta bollata di Tansa (non admettendosi altri Libri) e prodotta la Sindicazione all'Offizio del Ragionato Quadermier di questo Dipartimento per la correlativa revisione da farsi dal Ragionato medesimo entro li sei mesi prossimi successivi, da esser poi esaminata, e confermata dal Dipartimento presente, che a tal passo sarà per vendicare gli intacchi, che per avventura vi fossero, ed ogni altra qualità d'arbitrio, non che provvedere ai debiti in resto apparenti dalle Casse medesime.

Cap. 6. N.º XIII.

N

15. Deb-

15. Debba l'Esattore in ogni Domenica di mattina trovarsi alla Scuola della propria Arte per esigere da' suoi Confratelli, e dopo spirati li primi due mesi di cadauna Rata far tosto una caminata coi Ministri dell'Arte; o volendo con uno de' Fanti di questo Dipartimento, visitando le Botteghe de' Confratelli, e far decorrere un'intimazione ai debitori di soddisfare al loro debito entro giorni quindici; e se non soddisfano, portar la Nota de' debitori per esser dall'Offizio proceduto contro di essi a senso delle Leggi.

16. Debba ogni Confratello d'Arte pagar pontualmente nelle mani dell'Esattore la propria Quota di Tansa, e Taglion, ed a cauzione, nell'atto di pagarla, ritragga dall'Esattore la ricevuta, e registri di sua mano sulla Vacchetta bollata il pagamento, che effettua a fronte della sua appostazione.

17. Pagando pontualmente goderà il beneficio del Don di quattro per Cento, altrimenti perderà il Don, incorrerà nella pena del dieci per cento, e soggiaccerà agli Atti esecutivi.

18. Dovrà l'Esattore di tre in tre mesi contare nella Regia Cassa competente l'importar della Rata di Tansa riscossa colla scorta del Mandato, che gli verrà rilasciato Gratis dal Ragionato di questo Dipartimento; nè potrà mai tenere presso di se denaro oltre la summa di Ducati cinque.

E per-

E perchè la presente sia universalmente nota, e non possa verun Individuo Confratello d'Arte fingere ignoranza, sarà fatta stampare, pubblicare, e consegnare in Copia alli Capi, ed Esattori d'ogni Arte di questa Città, ritraendosi dalli Fanti legal Riferta della consegna eseguita; dovendo essi Capi, Esattori, ed Individui delle Arti prestarsi alla puntuale esatta osservanza delle discipline suddette.

Venezia dal Dipartimento suddetto li 31.
Maggio 1798.

(*Bortolamio Gradenigo* 1.^o Cav. Deputato.
& *Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato.

Giacomo Pittarini Canc.

Pubblicato li 9. Giugno 1798.

(100)

N O I

REGIO DELEGATO

ALLA PRESIDENZA

DEL

CORPO TERRITORIALE.

DOvendosi in ordine alle Sovrane Leggi 6. decorso Febbraro, e 31. Marzo prossimo passato, ed alle particolari disposizioni emanate da S. E. Pellegrini Regio Commissario 6. corrente procedere alla riscossione della Carattada Generale, e Roveri Montello espressamente commettèmo a Voi Meriga, Degan, ed Uomini di Comun, o con altro titolo rappresenti il Comun della Villa soprascritta, che nel giorno della Seconda Festa delle Pentecoste eravate in Carica, che nel termine di giorni ottò previo l'invito, di tutti a casa per casa del vostro Comun, radunar dobbiate la Vostra Vicinia per fare li seguenti comparti di Carattada, cioè quello della Carattada Generale, dove assoggettarete tutti li beni non esenti, che rileverete dal vostro Estimo, ponendo con tutta fedeltà, e giustizia li nomi delli Affittua-

tuali, ed in secondo luogo quello delli Padroni, senza lasciar fuori beni a chi si sia, coll' ordine dell' Alfabetto, e con le tangenti proporzionate in ragione di Campo, segnando la vera quantità delli Campi, che ciascuno lavora, o facesse lavorare per suo conto ad Affitto, ovvero a Boaria, senza alcuna minorazione, o arbitrio in tutto, e per tutto com' era in corso nell' anno 1796.

Sul foglio stesso in colonna a parte ponete a cadaun nome la tangente, che se gli spetta per Roveri del Montello, a cui assoggettarete indifferentemente li Campi tutti Esenti, e non Esenti, Privilegiati, e non Privilegiati, etiam disgiunti, e separati, aggiungendo tutti li nomi, che fossero posti nella Generale, per tutti li beni esenti che lavorano, senza ometterne alcuno, in tutto, e per tutto come era in corso nell' anno 1796.

Eseguiti dalla Vicinia tali Comparti nel primo susseguente giorno Festivo li farete pubblicare in Chiesa, ed il Reverendo Parroco farà Fede sopra il foglio, dove saranno unite le due Carattade, cioè quella Generale, e quella de' Roveri del Montello, della pubblicazione, e se la moltitudine de' Nomi portasse più d' un Foglio, sigillerà col sigillo della sua Chiesa, li fogli interi, onde dopo la pubblicazione non possano venir cambiati; cosicchè senza tal

Fe-

Fede, e sigilli, non saranno ricevuti li Comparti dal Ragionato della Podestaria, essendole col presente proibito il riceverli senza Fede, e Sigillo. Vi proibiamo risolutamente il prendervi alcun arbitrio contrario in pena di Ducati 25., che vi sarà irremissibilmente levata, e data al Denunciante, che sarà tenuto secreto, oltre ad altre afflittive ad arbitrio della Giustizia, ma doverete usar fede, e giustizia verso tutti li vostri Contribuenti, non lasciando fuori Beni a chi si sia, neppure a Voi Meriga, o Uomini di Comun, per questo vostro debito.

Inibendosi al Ragionato di ricever li Comparti, quando questi non siano intieramente relativi al quantitativo dell' Estimo.

Se alcun Meriga, e Uomo di Comun mancherà della pronta presentazione de' Comparti suddetti nel termine di giorni 15. dal giorno dell' intimazione del presente; sarà in tal caso citato cadaun Meriga, o Uomo di Comun e Trasgressore avanti di Noi per la prima Udienza dopo esso termine al lievo della pena di Duc. 25., che le resta cominata, applicabili ec. e come meglio ec. nelle spese ec.

Finalmente acciò non vi sia alcuno che ardisca con pretesti di asserire di aver presentati li Comparti, quando in fatti non fosse tale verità, si dichiara, che ad ogni con-

consegna sarà dal Ministro ragionato rilasciata la ricevuta, che servirà per fondamento di aver eseguita la consegna suddetta ec.

Dovendo a tal effetto costituir in questo Foro legittimo Procurator, aliter ec. e così ec.

Per Carattada General corrente L.

Per Carratada de Roveri del Montello corrente L.

Treviso li 29. Maggio 1798.

(Gio: Antonio Brocchi Reg. Delegato .

*Pietro Antonio Pasetti Nod. all' off.
del Piovego L.º Extraordinario.*



LA DEPUTAZIONE

ALLA REVISIONE DEI CONTI

DEL GOVERNO CENTRALE

Del Trevigiano-Coneglianese-Cenedese .

Trovando necessario per l'esaurimento dell'affidatagli Revisione il richiamar a sè ogni Ricevuta, Ordine, Bon &c. dal Centra-

trale a chiunque, e per qualunque motivo rilasciato, dopo essersi diretta con sue Circolari a cadaun Corpo del Dipartimento col mezzo del presente suo Proclama fa a comune intelligenza sapere.

A qualunque Persona niun eccettuato, che avesse avuto relazioni col Centrale medesimo, e di questo possedesse Ricevute, Ordini, Boni, Commissioni &c. che queste presentar debba dentro il periodo di giorni quindici dal di della pubblicazione del presente incominciati, in seno di Essa Deputazione, numerati, e in modo Legale, altrimenti non obbedindo, o maliziosamente nascondendo Esse Carte decaderà dal beneficio di queste, sarà dichiarato reo di trasgredita volontà Sovrana, e come tale severamente punito.

Treviso 31. Maggio 1798. — Dalla Deputazione ai Contl.

- (Francesco Maria de' Malvolti Presid. Dep.
- (Giuseppe Pigozzi Deputato.
- (Benedetto Perissinotti Deputato.
- (Dottor Domenico Mantovani Vice Presidente Deputato.
- (Dottor Pietro Moretti Deputato.

Pietro Sala Segr.

GR

**GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
PROVEDITORI, ED ANZIANI.**

Comettono che sia stampato, e diffuso per tutta la Provincia Trevigiana, e Territorj Feltrino, e Bellunese il seguente Ordine di S. E. il Sig. Conte di WALLIS Gen. in Capo dell' Armata d' Italia di S. M. I. R. A. nostro Augusto SOVRANO a Loro rimesso da S. E. il Sig. Com: di Hohenzollern Gen. Comandante di questa Città, e Provincia,

- (Gerolamo Sugana Proved. Presid.
- (Antonio Pola Proveditor.
- (Marc' Antonio Avogadro K. Proved.
- (Urbano Ricci Proveditor.
- (Giulio Fiumicelli Proveditor,
- (Lorenzo Casellatti Proveditor,
- (Luigi Reghini Proveditor.
- (Antonio Alessandrini Proveditor.

Steffano Alberti Nod. Cancell.

Sono incaricato da parte del Gen. in Capo Co: di Wallis di far conoscere alla Deputazione della Provincia Trevigiana, ed alla direzione di Pulizia, che il Ministero Imper. 6. N.º XIV, O perla-

periale ha fatto sapere per mezzo di una Nota al detto Generale in Capo, che la intenzione precisa di Sua Maestà è, che nessuno degli Abitanti della Provincia Ex-Veneta, passi nei Paesi Ereditarij di Sua Maestà, ed ancor meno nella Capitale di Vienna, senza esser munito di un Passaporto del Generale in Capo.

In conseguenza il Gen. in Capo ordina, che quelli, i quali desiderano simili Passaporti, s'indirizzino prima di tutto alla Deputazione della Provincia, ed alla Direzione della Pulizia per munirsi di una testimonianza segnata dalle due Rappresentanze, colla quale esse esponano le ragioni, e se egli è veramente necessario, che il Supplicante intraprenda il viaggio proposto.

Dopo di che, presentando questa testimonianza al Generale in Capo, o facendola presentare, se sono Persone di distinzione, da me sottoscritto Comandante di Treviso il Passaporto sarà accordato.

La Direzione della Provincia farà inoltre pubblicare l'Ordine presente in tutto il Trevigiano, Feltre, e Belluno.

Treviso li 2. Giugno 1798.

IL CONTE DI HOHENZOLLERN

Gen. Maggiore ec. ec.

LI

LI DEPUTATI

DELLA CITTA' DI ADRIA

Relativamente a Lettere dell' Illustrissimo Sig. Capitano d' Infanteria sotto il giorno 4. del corrente mese di Maggio hanno ordinato la Repubblica del Proclama 12. Aprile 1798.

FRANCESCO GIROLAMO BOCCHI GOVERN. DEP.
LUC-ANTONIO GROTTO SINDICO DEPUTATO.

Dietro le Rappresentanze delle Truppe Austriache trovando d' indispensabile necessit  di togliere qualunque incertezza del Pubblico nel ricevimento delle *Cedole Bancali della Citt  di Vienna* si fa col Presente pubblicamente noto.

Che chiunque, sia esso Mercadante, Artista, o Bottegajo, e Particolare niuno eccettuato, dovr  da questo momento senza esitanza alcuna ricevere, ed accettare le cos  dette *Cedole Bancali di Vienna* ogni qual volta dalle Truppe di Sua Maest  Imperiale, Regia, Apostolica, gli verranno presentate, cambiandole per il di loro contrassegnato valore, come vero corrente danaro. Assicurando questo Pubblico, che coteste Cedole hanno il loro pieno valore, e che nessuno al

L. I.

O 2

rice.

ricevimento di queste soffrirà il menomo discapito, nè perdita, mentre queste devono avere il loro genuino corso, come fo hanno in tutti gli stati Ereditarij.

Ed all' effetto, che di questa nostra dichiarazione non possa allegarsi ignoranza, ordiniamo che sia pubblicata, ed affissa nei luoghi soliti, e più frequentati della Città, non che diffusa nelle Terre, e Ville di questa Provincia a comune notizia.

Dat. in Adria dalla Cancellaria della Magnifica Città li 12. Aprile 1798.

(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato.
(Pier-Maria K. Renovati Primo Console
di Castello in assenza del Nob. Sig. Gov.

Giacinto de' Lardi V. Canc. di Città.



LI CAVALIERI ALLE VETTOVAGLIE

DI ADRIA.

SPirati li giorni otto, con il Proclama Nostro 24. Maggio scaduto, e pubblicato in questa Città nel giorno stesso accordasi all' Sensali per ricevere dalla Cancellaria Nostra il Libro Cartato per il Registro dei Contratti tutti, che fossero per esser col di loro
mez-

mezzo praticati per li necessari confronti; col presente Proclama fanno a comune notizia pubblicamente intendere, e sapere, che da questo giorno in avvenire non dovranno esser riconosciuti per quelli Sensali di questa Città, se non che quelli, che sono stati a ricevere dalla Cancellaria Nostra il predetto Libro Cartato, come fu con il precedente enunciato Nostro Proclama Ordinato, restan- do sospesi gli altri tutti, che in passato si esercitavano in detto Carico, come innob- bedienti alle Leggi nel proposito emanate a sicurezza legale de Contratti, e verso de quali sarà per quest' Ufficio Nostro procedu- to, in caso si rilevasse che *de catero* col mez- zo loro venissero stabiliti contratti di qua- lunque genere aspettanti alli detti Sensali per tutte quelle ulteriori deliberazioni, che crederanno nell' importante argomento.

Ed il presente perchè sia a comune noti- zia, sarà stampato, e pubblicato in questa Città ne' modi, e luoghi soliti, e diffuso per tutta la Provincia.

Adria dall' Ufficio delle Vettovaglie questo giorno 3. Giugno 1798.

(Francesco Pietro de Lardi K. alle Vett.

(Marin Giordani K. alle Vettov.

(Antonio Maria Renovati K. alle Vettov.

(Francesco Lupati K. alle Vettov.

*Tommaso Maria Arieci Cancell.
dell' Uff. alle Vettovaglie.*

LA

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Essendo piaciuto all'Imperial Regio Generale Comando Militare col suo Proclama 29. Aprile decorso di proibire l'Estrazione di Formenti; Segale; Orzo, ed Avena da questa Città di Venezia; suo Dogado, e rispettive Provincie della Terra Firma; non isfuggirono dalle umane, e benefiche viste di S. M. l'Imperatore, e Re nostro Augusto Sovrano di accorrere con provide misure a somministrare a suoi Sudditi Commercianti i più pronti mezzi; onde li loro Generi abbiano un facile corso.

Quindi la Congregazione Delegata relativamente a Decreto dell'Imperial Regio General Comando Militare; si trova commessa di rendere ad universale notizia:

Che premesse le necessarie intelligenze col General Commissario delle Proviande Militari Sig: di Gerstenbrandt tutte quelle persone; che amassero consegnare nelli Magazzini a tale oggetto instituiti in questa Città Frumento Vecchio crivellato di buona Mercantile qualità; sarà questo accolto fino alla metà del Luglio venturo; corrispondendo il prezzo in ragione di Lire 22. lo Stajo

ro Veneto, ben certi noi, che sarà dai Possessori di questo Genere approfittato del presente opportuno mezzo, onde porli sollecitamente in circolazione, ed incontrare in pari tempo gl' importanti oggetti del necessario approvvigionamento delle Imperiali Regie Armate.

Venezia dalla Congregazione Delegata
li 8. Giugno 1798.

(*Piero Zusta Prefatto.*

(*Z. Francesca Correr Deputato.*

(*Zuanna Pesaro Deputato.*

(*Alvise Barbarigo Deputato.*

(*Alvise Renier Deputato.*

Sebastian Combi Segr. Reg.



IL DIPARTIMENTO

ALL' INTERNA POLIZIA, STRADE,
E CANALI,

F A S A P E R E.

CHE in adempimento al Decreto del Governo Generale 5. Giugno corrente deliberar dovendo sopra il Pubblico Incanto al mi-

minor offerente, e col pronto contante per il Pagamento l'Escavo, ed Otturazione del Pubblico Rivo detto degli Assassini in Contrada di Sant'Angelo con tutti li patti, modi, condizioni, e dichiarazioni che sono espresse nella Polizza d'Incanto a Stampa. Si porteranno perciò le Nobiltà loro sopra il Pubblico Incanto fuori delle Porte dell'ex-Magistrato dell'Auditor Vecchio in tre susseguenti giornate all'ora del mezzo-giorno per ricevere l'esibizioni, che verranno fatte sopra il Pubblico Incanto, e nel terzo Incanto deliberare al minor offerente l'Escavo, ed Otturazione predetta nei modi, e forme, che sono prescritte dalle Leggi.

Ed il presente sarà publicato, ed affisso alli Luoghi soliti, e consueti ed alle Porte del Dipartimento, non che intimato alli Gastaldi delle Arti de Burchieri, e Mureri giusto le Leggi.

Venezia dal Dipartimento suddetto il 9.
Giugno 1798.

(*Gerolamo Querini Deputato,*

(*Alessandro Contarini Deputato*

Pietro Vincenti Foscari Segretario

GE ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 D E L L A
 M A G N I F I C A C I T T A
 D I V I C E N Z A .

Rientrati in vigor dell'Articolo V. dell'Editto Sovrano 6. Febbraro scorso tutti li Feudatari nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive Investiture, ed essendo conseguentemente rimessi anche li Nobb. Sigg. Coo: Arnaldo, e Fratelli Tornieri nell'onorifico distintivo del Diritto privativo della Caccia per se, ed Eredi sopra li proprj Beni situati in Bertesina, Bertesinella, Marola, Sette Ca, e Coltura di San Pietro, dietro le istanze riverentemente prodotte per parte, e nome de' predetti Nobb. Sigg. Coo: Tornieri.

Sue Signorie Illustriss. inerentemente al Proclama del fu Magistrato sopra Feudi 23. Maggio 1791. esecutivo di Decreto del fu
 6. N.º XV, P Ve.

Veneto Senato 13. detto, e reso a comine notizia con il Proclama 27. del mese stesso, a scanso di qualunque immaginabile violazione, che potesse essere intentata, ed a preservazione delle graziose ottenute Concessioni, che non potranno per altro usarsi se non che nelli Beni di propria particolar ragione d'essi Nobb. Coo. Fratelli situati come sopra, fanno pubblicamente sapere, e risolutamente intendere.

Primo. Che usar potendo essi Nobb. Coo. Fratelli Tornieri in vigor delli mentovati Diritti graziosamente reprivati per essi, e loro Eredi il Jus privativo della Caccia riservata sopra gli enunciati Beni, resta conseguentemente nel più risoluto modo inibito a cadauna persona, ed a chi si sia di qualunque stato, grado, e condizione, nuno eccettuato, d'introdursi con Armi di qualsivoglia sorte, e d'andare a Caccia così di Volatili, che di Quadrupedi con Reti, Lacci, Cani, Falconi, Arcobugi, o con qualunque altro Stromento ne Beni suddetti, e ciò in qualsivoglia modo, tempo, e stagione, e nella stessa guisa lo sturbare li nidi di ciaschedun genere, ed il bersagliare, e cacciare ne Beni stessi il Salvatico d'ogni sorta, che fosse entro di que Beni in pena della perdita delle Armi, Reti, Cani, Stromenti, Cacciagioni, e Munizioni, ed essere di più processati li trasgressori Crimi-

minamente, e soggetti per tal via alle pene afflittive da competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell' inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo restano in facoltà gli stessi Nobb. Coo: Fratelli, Tornieri di tenere alla custodia de' suddetti loro Beni Guarda Caccie, i quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Capi, Laccj, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra proda a quello, o quelli, che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre i Nomi di tali delinquenti al competente Ufficio Criminale colla presentazione degli effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a' meritati castighi; ed in quanto a' fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere.

Terzo. Se per sorte poi ardissero alcuni in unione, ed anche un solo di rendersi contumace, e di fare fronte, e resistenza, dovranno gli stessi Guarda Caccie essere assistiti dal Decano, o Governatori pro tempore del Comune.

Dovrà il presente essere stampato, pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti, non che diffuso per esser pubblicato, ed affisso ovunque

que verrà ricercato da detti Nobb. Coo: Tor-
nieri; in quorum &c.

Vicenza 5. Giugno 1798.

Nomi de Sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Scipion Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi.
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta,

*Pietro Antonio Borgo Primo Raso-
della Magn. Città Mand. &c.*

Addi 7. Detto

Publicato da Domenico Pantaglia pub-
blico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec.
ambiti ec.; così riferi Brunello Guardia.

GL

GE ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA

DI VICENZA.

DOvendosi per ordine di S. M. l'Imperatore levare una Carta Geografica di tutto lo Stato Veneto, ed essendo questa operazione stata ordinata agl'Ingegneri Militari in esso stazionati sotto la direzione del Nob. Colonnello Antonio di Zach Capo dello Stato Maggiore in Italia, l'Imperial Regio Governo Generale ha trovato necessario di prevenirne con suo Decreto del giorno 24. Aprile decorso questo Generale Consiglio, acciò concilj con tutti li Corpi i mezzi necessarj all'esecuzione di questa Carta, per la quale intanto sono stati fissati principalmente gli ordini seguenti.

I. Si presterà ciascuna Autorità Singola, o Corpo costituito a somministrare agli Uffiziali, ed al Militare impiegato a tale oggetto tutti i lumi, e le cognizioni, di cui fossero per abbisognare, comunicando anche ai medesimi le Carte, e Mappe che si trovano nei rispettivi Archivj verso Quittanza de restituirsi all'atto, che dal Militare verranno consegnate le Carte, e Mappe surriferite.

II. La

La Deputazione Nostra, e così le Comunità della Provincia veglieranno, perchè sian rispettati tutti i Segnali, che verranno posti dal Militare, e sarà cura dei Giudici competenti in caso di contravvenzione di castigare quelli, che ardissero di abatterli, o di strapparli.

III. A richiesta del Militare medesimo si delegheranno delle Persone pratiche della Provincia per servire di guida agli Uffiziali, e per nominare i Campanili, Case, Montagne, Fiumi, Torrenti, Strade ec.; ben inteso però, che si corrisponderà per parte del Militare a queste Guide Lire tre Venete al giorno, e la metà per mezza giornata.

IV. Per il trasporto, e per la condotta degl' Istrumenti Agrimensori si provvederanno i necessari Carri con Bovi, o Cavalli, e si pagherà per ciascuna copia di Cavalli, o Bovi, e per la corsa di dieci miglia Venete Karantani 40. ossia Lire 3. Soldi 7.

V. Laddove non esistessero de' Magazzini Militari, sarà cura dei rispettivi Comuni di somministrare agli Uffiziali le necessarie Porzioni di Fieno in ragione di Libbre otto di peso di Vienna per ciascuna Porzione, e ritirarne le rispettive Quittanze da presentarsi al più prossimo Magazzino di Provianda per riceverne il pagamento da convenirsi a norma del prezzo corrente del Genere.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per tutta questa Provincia, onde da ognuno, cui spetta, vi sia prestata l'immancabile sua esecuzione in ciascun Articolo, e così rinnovare a S. M. i contrassegni di suddito attaccamento.

Venezia li 9. Agosto 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvice Squarzi Dott.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Scipion Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Galeazzo Calderari
- (D. Arnaldo Arnaldi I. Tornieri
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta

Fanstin Paluzzi Segretario

Addi 10. Detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso eg. molti cc.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

I L C A P I T O L O

DEL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

DELEGATO DI PULIZIA

Rendendosi sommamente necessario far correre con opportune provvidenze alla maggior tranquillità, e sicurezza degli Abitanti di questa Provincia, onde garantirli particolarmente da quelle notturne aggressioni, che possono essere tentate dai malviventi, che vanno girando per il Territorio, si è liberamente dipendentemente dalla conseguita approvazione della Regia Generale Direzione di Pulizia; che siano immancabilmente osservate le seguenti universali misure di vigilanza, che si riconoscono le più adatte ad assicurare il contemplato importante oggetto.

In tutte le Ville di questa Provincia si farà ogni notte la Ronda, denominata Pattuglia dai Villici, e colle seguenti avvertenze.

1. Mezz'ora dopo il tramontar del Sole comincerà la vigilanza, dovendosi unire la destinata Pattuglia di sera in sera al Campa-

nile Parrocchiale, di dove partirà, girando sino a un' ora di giorno, per tutte le Strade della Villa.

II. Sarà ogni Pattuglia composta degli Uomini della Villa, ommessi gli Ecclesiastici, i Medici, i Chirurghi, ed i Bottegghieri, dagli anni 18. fino alli 50., i quali saranno ogni Domenica imparzialmente distribuiti dal Parroco, Meriga, ed Uomini di Comun per tutta la settimana.

III. Ogni Pattuglia sarà composta di un Capo e otto Individui, e vi dovranno essere in una Villa tante Pattuglie, quanti Cotmelli, o sia Contrade compongono la Villa medesima.

IV. Sarà incombenza dei rispettivi Reverendi Parrochi in unione ai Capi di Comune, il tenere un esatto registro di tutti gl' Individui della sua Parrocchia atti come sopra a prestare questo servizio, e di usare le più vigili avvertenze, onde nessuno abbia da essere caricato oltre il dovuto, ma sia il peso distribuito con equità.

V. Qualunque Individuo estratto, e destinato, manasse senza legittimo comprovato impedimento al proprio dovere nella sera fissata, e non sostituisse altro Individuo in sua vece, dovrà pagare immediatamente una multa di L. 10., che saranno dal Parroco, e Capi di Comun distribuiti ai Poveri della Parrocchia.

VI. Dovranno esse Pattuglie usare ogni vigilanza, onde non girino in ore notturne per la Villa persone vagabonde, e sospette, e se mai ne trovassero, passeranno al loro arresto, e trattenutele sotto la custodia la notte, o nel Campanile, o dove vi fosse, nella Casa di Comune, le tradurranno il giorno seguente all'obbedienza del Giudice Criminale, ond'egli abbia da riconoscere ciò che sarà di Giustizia.

VII. Dovranno i Pattuglianti usare ogni possibile dovuto riguardo di non offendere ed ingiuriare nessuno, nè praticare violenze, estorsioni, o altri trapassi, mentre in tal caso sarebbe punito il trasgressore col maggior rigore, dovendosi anche nell'esercizio degli atti di Giustizia usare la conveniente moderazione.

VIII. Saranno raccolte in ogni Villa le Armi occorrenti per distribuirsi ogni sera alla Pattuglia, e custodirsi nella Casa del Reverendissimo Parroco, dovendo essere incombenza del Merigo, e altro Capo di Comune il ricuperarle, dopo terminata la Pattuglia, e raporle nel luogo fissato.

IX. Di qualunque disordine, che avvenisse, sarà sempre responsabile il Capo della Pattuglia, per il che resta vivamente raccomandato ai Reverendi Parrochi, e Capi dei Comuni di assegnare l'Offizio di Capo sem-

pre

pre a figure della più conosciuta, e consumata prudenza.

Tanto dovrà essere immancabilmente eseguito, e sarà perciò il presente stampato, diffuso, e pubblicato dai Parrochi per tre successive Domeniche all'Altare nell'ora della Messa solenne, e successivamente ogni prima, e terza Domenica del Mese.

Dalla Regia Delegazione di Palizza, Vicenza 10. Giugno 1798.

(**Grò. Battista Cisotti** Capo del Reg. Trib. di Appello, Deleg. di Paliz.

Francesco Panizzoni Canc.

Adi detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso etc. molti presenti etc.

LI NOB. E. MAGNIF. SIGNA.

C O N S O L I

Rappresentanti il Ces. Reg. Magnif. Maggiore
Consiglio della Città di Bellano.

Rendono noti al Pubblico li seguenti Ordini
di questo Ces. R. Comando Militare:

I. Resta commesso a chiunque avesse
Fieno di buona qualità più del bisogno al
proprio consumo, a doverlo offerire a que-
sto Commissario Militare ai Viveri, venen-
do pagato a L. 5. al roo. a peso Bellunese,
e a pronti contanti.

II. Trovandosi ne' Magazzeni di questa R.
Truppa 9. in 10. migliaia di Farine di Se-
gala, che hanno fermentato in modo da
non poter più servire, che per uso di Polli,
Galline, Porci &c, si rende avvertito il Pub-
blico, che saranno vendute al più offerente.
Chi desidera farne l'acquisto rivolgasi al
preaccennato Commissario Militare ai Vi-
veri.

III. Si ordina, e commette nel più riso-
luto modo a tutti gli Osti, Trattori &c.,
che denunziar devono presso la Gran-Guardia
in Campitello li Forastieri, che alloggiarono
nel

nel punto del loro arrivo, dando in nota il loro Nome, Cognome, Patria, Carattere, da dove vengano, quanto si fermino, e dove vadano.

IV. Niuno potrà fare acquisto da Soldati di qualunque benchè menoma cosa, nè fare agli stessi alcuna prestanza; sotto pena di aver perduta la cosa comperata, o la summa data in prestito; e questo s'intenda dal Sargente in giù.

V. Chiunque ricercasse dei Passaporti, rivolgasi al Segretario di questa Commission Griminale Sig. Francesco Pagello, venendo egli incaricato di rilasciargli a nome della medesima con Parte 26. Maggio prossimo decorso di questo Magnifico Minor Consiglio, il quale anco stabili, che lo stesso conseguir deva soldi otto per cadaun Passaporto.

Tanto resta significato a lume universale.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e Borghi, e diffuso pel Territorio.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 3. Giugno 1798.

(Carlo Alpago Console.

A. Cav. Co: Campana Console.

(Francesco Doglioni Console.

Gio: Alpago Cons. de Mandato Cc.

LA

LA REGIA

CONGREGAZIONE DELEGATA

Nell' essersi notabilmente aumentato il numero de' Venditori nel corrente sistema, che accorda ad ognuno la vendita delle Carni di Manzo, Vitello, e Castrato a provve-
dimento di questa Città, non è così facile a scoprire gli arbitrij, e le frodi, che vengono da essi commesse a danno del Compratori per non essere a cognizione degli incomben-
ti Ministri la situazione delle Botteghe, che di frequente vengono aperte, senza che l'Uf-
fizio del Deputato alle Carni ne sia fatto par-
tecipe; nulla di meno noto essendo a que-
sta Congregazione che da essi Venditori ven-
gono commessi varj riflessibili arbitrij contra-
rj alle Leggi vigenti nel 1796. tanto in li-
nea di disciplina, quanto a grave pregiudi-
zio dell'interesse del Popolo, si nell'esser-
vanza de' stabiliti Galamieri, che nella giu-
stezza delle Bilancie, e Pesi, e trovando
necessario di accorrere con un pronto rime-
dio a si riflessibili disordini; quindi moren-
tamente a quanto fu dalla nostra Deputa-
zione alle Vettovaglie reso noto con suo
Proclama 12. del passato Aprile, che resta
in

in tutte le sue parti approvato, ordina, ed espressamente prescrive.

I. Qualunque che attualmente esercita la vendita delle Carni di Manzo, Vitello, e Castrato in questa Capitale, sarà in dovere di portarsi nel termine di giorni tre dopo la pubblicazione del presente Proclama all' Ufficio del Deputato alle Carni per manifestare al Cancellier dell' Ufficio medesimo la Contrada, e situazione della propria Bottega, e così pure il Nome, e Cognome della Persona che lo esercita, non che render noto qualunque cambiamento di Persona, o di Bottega da luogo, che succeder potesse, dal qual Cancellier sarà instituito un libro apposito per registrar la situazione delle Botteghe, ed i Nomi degli Esercenti, che verranno manifestati, senza ch' essi Esercenti abbiano per tal motivo a risentire il più piccolo aggravio.

II. Volendo questa Congregazione ripristinata, per quanto lo comportano le attuali circostanze, quella salutare disciplina, che sussisteva nel 1796, in forza della quale non era permesso a' Venditori di Carne di Manzo, il vender Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, come pure a quelli che vendessero questi ultimi quattro Generi, il tenere nelle rispettive loro Botteghe, o vendere Carne di Manzo, dovrà perciò ognuno di quei Venditori di Carni, che verranno a dar-

darsi in nota, come si è prescritto, affinché
 rite espressamente a quale delle due venditori
 vorrà applicarsi, cioè o del solo Milano, o
 delle quattro qualità di Carni di Vetteo,
 Castato, Agnello, o Capretto, quali sole
 come tanto in passato, si permette per ora
 e fino a nuova provvidenza, che possono
 esser vendute unitamente, e ciò sotto la
 stessa pena di sopra comminata dell'immediata
 chiusura della Bottega.

III. Chi si sarà dato in nota come Vende-
 ditore di uno, o degli altri quattro Generi
 di Carni, non potrà tenere nella propria
 Bottega Carni di altra qualità, sotto la pe-
 na di essergli asportate, ed irremissibil-
 mente mandate alle Leggi come Contraba-
 bando.

IV. Alle stesse discipline saranno condotti
 anco quei tutti, che volessero di nuovo
 aprire una qualche Bottega per la vendita
 delle Carni suddette di qualunque prove-
 nienza; dichiarando, che dal Decreto in-
 stro alle Carni si farà prontamente chiuder
 tutti quei Posti in ora esistenti, o che per
 l'avvenire fossero aperti, i quali nel ter-
 mine prescritto non si fossero dati in no-
 ta.

V. Ognuno di detti Venditori avrà l'ob-
 bligo di tener esposta nella propria Botte-
 ga a vista comune la Stampa de' rispettivi
 vigenti Calamieri de' pezzi a quali vende

dovrà le Carni, quali Calamieri di tempo in tempo, e la misura de' loro cambiamenti, saranno loro consegnati dall'Ufficio del Dootato alle Carni, e sarà ognuno di essi tenuto di venderle Carni stesse senza alterazione di sorta al prezzo prescritto dalli Capitani suddetti.

VI. Non essendo assolutamente permesso alli Venditori di Carni di aggiungere alla Carne che vendono alcuna sorte di cosiddetta Zonta, consistente in Testa, Piedi, o Membrami de' quali, quelli del Manzo, devono tutti indistintamente esser consegnati all'Arte de' Luganegheri, e li altri venduti devono separatamente soltanto a chi ne ricercasse, necessario si rende a chiara intelligenza di chiunque, di dichiarare, che non sarà lecito egualmente di aggiungere alla Carne che viene comprata, nessuna quantità di Ossa spolpato, nè di Coda, ma sarà soltanto permesso, e tollerato l'aggiungere alli Tagli di Carne, che venissero ricercati da Compratori, picciola porzione di Carne della stessa specie, ma di Taglio inferiore, e che non oltrepassi la misura di un' Oncia, e mezza per ogni Libbra del Taglio migliore che fosse stato ricercato.

VII. Sarà preciso dovere di tutti li Venditori delle Carni suddette far incontrar, e ballar le loro Bilancie, e Pesi almeno due volte all' Anno, come è prescritto dalle

Leggi vigenti a primo Gennaio 1796. quale incontro, e bollo dovrà esser verificato nell' Mesi di Aprile, e Ottobre di ciascun Anno, ed ogni qualunque altra volta ancora, che fra l' Anno potesse occorrere di esser regolate per il giusto equilibrio.

VIII. La posizione delle Bilancie dovrà esser a comoda vista dei Compratori, onde ognuno di essi possa riconoscere il modo, col quale vengono pesate le Carni, ed esse Bilancie dovranno essere attaccate in situazione solida, e così pure il Braccio che le sostiene, in modo che non derivi un traballamento che possa apportar un'interfezza nel Peso.

IX. Il Piatto delle Bilancie, in cui vanno riposte le Carni per essere pesate, dovrà esser tenuto netto, e sgombro da qualunque materia tanto di sopra, come di sotto.

X. L' appoggio delle Bilancie dovrà esser piantato in maniera ch' esse rimangano in giusto equilibrio, ed in cassa, inibito esser dovendo ogni genere di Pontello sopra esso appoggio, che producesse una qualche alterazione dell' equilibrio suddetto.

XI. Quando nelle Bilancie vi fosse ritrovata una differenza ch' eccedesse il Sazo accordato dalla Legge, saranno considerate ree, e dalli Ministri dovranno illico esser asportate, ed assoggettate al Deputato alle Carni.

XII

XII. Saranno pure asportati, ed assoggettati come sopra li Pesi tutti, che non fossero ritrovati giusti, ed ancora quelli che avessero una qualche aggiuntata suscettibile a levarsi, dovendo le aggiunte esser saldate, e ribattute in modo, che non possano esser distaccate, e rimesse.

XIII. Resta confermata la proibizione della vendita delle Carni con Stadiere, tollerate nelli soli Corsieri, quali saranno soltanto permessi nei tempi, e modi dalle Leggi stabiliti.

XIV. Ogni qual volta venisse alla conoscenza del Deputato alle Carni, o della Deputazione alle Vettovaglie, oppure di questa Congregazione qualsisia mancanza ad alcuna delle suesprese discipline, si devenirà dalle autorità medesime contro li Rei a quelle pene pecuniarie, ed afflittive prescritte dalle Leggi, a norma della qualità, ed importanza delle trasgressioni, alle quali pene saranno sempre soggette le sole Persone manifestate per Esercenti la vendita suddetta.

Il presente Proclama sarà fatto stampare e diffondere ad universal notizia, ed il Cancellier dell' Ufficio del Deputato alle Carni dovrà consegnare un esemplar a cadaun venditore di Carne al momento che manifesterà la di lui Bottega, accio questo debba esser tenuto affisso nei proprij Posti in vi-

cinanza alle Bilancie a chiara cognizione di tutti li Compratori:

Venezia dalla Congregazione Delegata li 4. Giugno 1798.

(Piero Zusto Prefetto.

(Z. Francesco Correr Deputato.

(Zuanne Pesaro Deputato.

(Aloise Barbarigo Deputato.

(Aloise Renier Deputato.

Sebastian Combi Segr. Reg.

L'IM.

L' IMPERIAL REGIA

INTENDENZA PROVINCIALE.

Esecutivamente alle Deliberazioni dell' Imperial Regio Amministratore delle Finanze espresse con Lettere 8. Giugno corrente fa pubblicamente intendere, e sapere ad ogni, e qualunque Ricettore di Finanza di questa Città, e Provincia, che dal giorno della data del presente sarà esatto il Dazio Mercanzia sulle norme di quanto viene prescritto dall' aggiunta di Tariffa, approvata colli Decreti del Veneto Senato 18. Febbraro 1795., e 12. Gennaro 1796., e di dirigersi nei pesi in tutto, e come viene statuito col susseguente Proclama 16. Settembre 1796. della Deputazione alle Tariffe: venendo fatti responsabili essi Ricettori di qualunque alterazione, e defraudo.

Ed il presente ad universale intelligenza de' Mercanti, e di qualunque altro sarà stampato, e diffuso.

Vicenza 13. Giugno 1798.

Vidit Niccolò Bissaro Avvoc. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro - Intendente .

Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.

M. T.

Addi

Add. 118. Maggio 1798. Venezia

Essenzialissimo il documentare li Priori dei Lazzeretti dei doveri tutti del geloso Offizio, che sostengono, si sono esaminate le Leggi, e li Capitolari dei Lazzeretti 1719., e 1726., e si confermò un metodo che abbraccia il tutto, sicchè, appunto, in complesso abbiano un fondamento, in ogni Articolo, che li riguarda, alla lor direzione.

Questo Regio Supremo Tribunale pertanto, decreta, che sia stampato il nuovo Capitolare nella Data del giorno d'oggi, e con Lettere accompagnata Copia alli Priori attuali per la sua esatta esecuzione; Et sic &c.

(*Zampiero Grimani* Cons. int. att. Presid.

(*Lunardo Dolfin* Aggiunto.

(*Marco Malin* Aggiunto.

(*Mattio Zambelli* Aggiunto.

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo* 2. Aggiunto.

Gio: Vincenzo Misplini Not.

DO-

D O V E R I

DA OSSERVARSI

NELLI LAZZERETTI

DALLI RISPETTIVI PRIORI

STABILITI DAL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITÀ

DI VENEZIA.

NON possa esser ammesso alla Carica di Priore ai Lazzeretti alcuno, che abbia veruna partecipazione, o consaguineità con li Ministri del Tribunale di Sanità, e così pure sia proibito alli Ministri medesimi tanto Principali, come Subalterni di aver interesse, o dipendenza con li Priori stessi.

Egualmente li Priori de' Lazzeretti non possano essere Parcenevoli di Navi, o Vascelli, o aver interesse ne' medesimi, ne' far Mercanzia, o traffico di Merci di qualunque sorte, che avessero relazione col Lazzeretti.

Li Priori delli Lazzeretti Vecchio, e Nuovo durino nel Carico anni quattro, e saran-

no

no soggetti a Contumacia per un'egual periodo di tempo.

Si concede loro l'assistenza di un Subalterno, o sia Guardiano da Chiave, il quale faccia gli offizj più bassi a sollievo delle più gelose funzioni, che incombono ad un Priore.

Saranno essi Priori responsabili non solo delle proprie mancanze, ma di quelle ancora del Subalterno, e di ogni altro Individuo esistente nel rispettivo Lazzeretto, mentre ogni disordine, e indisciplina deve cadere a loro peso, essendo il tutto alla loro vigilanza affidato. A quest'oggetto se gli accorda la Nomina di tal Subalterno, scielto al solito, giusto le Leggi con ballottazione del Tribunale, da quattro Guardiani, che da lui devono essere rassegnati.

Li Priori delli Lazzeretti abbiano per loro salario, cioè quello del Lazzeretto Vecchio annui Ducati ottantadue, e Grossi quattro effettivi, e l'altro del Nuovo Ducati sessanta pur effettivi da pagarsi dal Cassiere del Tribunale con attestazione del buon Servizio dell' Aggiunto alle Contumacie, dovendo la riscossione seguire di quattro in quattro mesi con Mandato sottoscritto dal Presidente, ed Aggiunto suddetto, previa Fede del Quadernier di non esser debitore all' Offizio.

Li Priori del Lazzeretto Vecchio, e Nuovo

vo possano far segare, e disporre dell' Erba de' Prati che sono dentro, e attorno li Lazzeretti, quando però non vi siano in detti Luoghi Contumacia; e sempre con Mandato sottoscritto dall' Aggiunto alle Contumacie.

Abbiano pure essi Priori l' utilità di un Soldo per Collo dallo Scrivano de' Bastimenti, o dai Padroni delle Mercanzie, che capiteranno nelli Lazzeretti per l' impiego loro, e per tener conto, e nota distinta in un Libro apposito di tutte le Mercanzie.

Non avranno li Priori a ricevere alcuna immaginabile ricognizione sotto qualunque nome, e pretesto dalle Persone, che dimostrassero in Contumacia, le quali non dovranno risentir verun' altro aggravio oltre la mercede alli Guardiani, e le spese prescritte dalle Pubbliche vigenti Tariffe a tenor delle Leggi.

Non potranno essere i Salarij dei Priori in verun modo impediti, o sequestrati da qualunque, nè li Priori stessi possino di esser farne obbligazione alcuna, e facendola sia nulla, e di niun valore.

Non sarà permesso ad alcuno delli Priori partir dal Lazzeretto senza espressa licenza del Tribunale sottoscritta dal Presidente, ed Aggiunto alle Contumacie.

Li Priori tengano appresso di se tutte le Chiave delle Contumacie, e delli Lazzeretti.

vet. 6. N.º XVIII.

S ti,

ti, facciano che restino tutte le Porte sempre serrate con Chiave, e che si aprano soltanto sempre con la loro assistenza per le occorrenze delle medesimo Contumacie: invigilando scrupolosamente, che non siano aperte prima del levar del Sole, nè dopo il tramontar del medesimo.

Non tenghino Cani, Gatti, o altri Animali, nè Polami, o altri Volatili, onde non vadino con pericolo vagando per li Lazzeretti.

Lo stesso proibiscano indistintamente a tutte le Persone di Contumacia, obbligandole a tener chiusi, e legati quegli Animali, che vi fossero di sospetto, facendo serrar nelle Caponere, ed anco tagliar le Ale al Polame, che fosse dalli Contumacianti introdotto per proprio uso.

Non permetteranno li Priori a quelli della propria Famiglia andar a sborrar, o sia ventilar Robe nei Lazzeretti, nè mescolarsi, o praticar con Genti di Contumacia.

Sia tanto ad essi Priori, come ad altri Salariati vietato di comprar Robe, che siano in Contumacia, o delli esistenti in Lazzeretto.

Non possino far piantar Alberi di sorte alcuna, nè far seminar Erbaggi dentro il recinto dei Lazzeretti, dovendo tutte le Piazze rimanere a Prato sotto le pene dalle Leggi cominate.

Non

Non permettino il Pescar nelli Canali vicini alli Lazzeretti, e facciano allontanar li Uffiziali da Barca, che si accostassero, affinchè sotto tal pretesto non succeda asporto alcuno di Robe dalli medesimi.

Tengano Inventario distinto di tutte le Robe, che di Publica ragione sono in Lazzeretto, e prestino idonea Pieggieria di buona Amministrazione da esser approvata dal Tribunale, e registrata nel Libro del Notaio per la riconsegna delle Robe alla loro partenza. E per levar ogni disordine, che alterar possa l'esecuzione, sia istituito un Libro, nel quale si registri l'Inventario della Roba, che di pubblica ragione presentemente si ritrova nei Lazzeretti, e si formino nel medesimo Debitori li Priori di tutto quello li venirà di tempo in tempo consegnato; ed un tal Libro sarà tenuto dal Quadernier dell'Offizio, e girata la Scrittura con le Polizze, che dovranno esser loro consegnate dal Masser sottoscritte dal Cassier del Tribunale.

Non permetteranno, che nei Lazzeretti si facciano Contratti di sorte alcuna, restando tutti indistintamente proibiti, siano di permutate di Robe, Vendite di Dote, o altro di qualunque sorte, non potendo quelli, che sono nelli Lazzeretti far Procure senza espressa Licenza, e Mandato del Tribunale sottoscritto dall'Aggiunto alle Contumacie.

Non ricevino essi Priori nelli Lazzeretti

S 2

Per-

Persone, o Robe se non con Mandato sottoscritto dall' Aggionto alle Contumacie, il che pure praticar dovranno con li Ministri di qualunque ordine ancorchè siano del Tribunale stesso di Sanità, a' quali tutti non permetteranno smontar di Barca se non sarà specificata la licenza nel Mandato medesimo.

Avranno debito i Priori medesimi registrar in altro apposito Libro distintamente tanto le Robe, quanto le Persone, che capiteranno in Contumacia col Nome del rispettivo Guardiano, col giorno del principio della Contumacia, il quale sarà quello in cui sarà terminata l'apertura, e messe fuori tutte le Robe, e Mercanzie.

Ordineranno, che in tutte le Contumacie si stia con quiete, e siano tolti li scandali, non permettendo Balli, nè Giuochi di Pallone, di Palla, o altri che potessero offendere, o mischiare le Contumacie.

Succedendo, che in qualche Contumacia tanto di Robe, come de' Passeggieri alcuno si ammali con sospetto di Contagio, sarà dovere delli Priori di farlo subito separare dagli altri per impedire, al possibile, la comunicazione del male.

Non saranno permesse Visite di Sensali tanto a Passeggieri, come a Bastazzi per qualunque escogitabile motivo, ancorchè comparissero con Mandato del Tribunale, e com-
pa-

patindo alcuno con Mandato, dovranno li Priori rispedirlo sigillato al Tribunale medesimo.

Non accetteranno Guardiani con Robe, Mercanzie, o Persone senza che siano essi Guardiani muniti di Mandato sottoscritto dall' Aggiunto alle Contumacie.

Non accorderanno alli Guardiani, e Bastazzi sopra qualunque Contumacia di Robe, o Persone introdurre Mogli, Figliuoli, nè alcun altro in loro compagnia. Sarà proibito di abbinnare all' espurgo di veruna Contumacia, Merci suscettibili in poca quantità non capaci di un Bastazzo, m' avvertano il Tribunale con lettera dell' opportunità, che avessero di espurgarle con le altre; indichino tempo del distacco, e donde provengano, e dell' arrivo di essi, e nei Roli citino lettere del Tribunale, e Mandati relativi accordanti tali permissioni.

Osserveranno, che li Guardiani non stiano sopra più di una Contumacia senza espresso ordine del Tribunale, e quando diversamente si operasse, lo parteciperà al Tribunale medesimo.

Non permetteranno alli stessi Guardiani, o altri far Bettole, o Negozj con le Genti di Contumacia esistenti nei Lazzaretti, e li obbligheranno a tener sempre nette le Piazze, e li andj delle Contumacie da ogni cosa suscettibile, onde li Priori con sicurezza pos-

si-

sino far la prescritta visita quotidiana, riferendo al Tribunale le contraffazioni.

Invigilino ch'essi Guardiani non ricevino alcuna cosa di più della loro fissata mercede, ch'è di lire tre, e mezza al giorno, sotto qualsivoglia pretesto di donativo, di spese, di vito, od altro.

Capitate le Persone col Mandato divideranno le Contumacie, onde non possino praticar l'una con l'altra, e farà tener chituse le Porte di comunicazione, rassegnando al Tribunale di tempo in tempo quello occorresse per eseguire simili operazioni.

Faranno dalli Guardiani levar dalle Casse, Forzieri, e Valligie tutte le Robe da uso de' Passeggieri, ponendole di continuo sopra corde esposte all'Aria per la necessaria loro ventilazione.

Visiteranno a questo effetto le Contumacie due volte al giorno almeno, cioè la Mattina, ed il dopo Pranzo, e qualora con li Passeggieri vi capitassero Robe, che non fossero da uso, ma di Mercanzia, faranno che sia fatta di queste Contumacia a parte.

Leveranno a tutti indistintamente ogni sorte di Armì, facendole prima spogliare degl'Invoglj soggetti a Contragio, e le custodiranno in luogo libero, e sicuro per poterle al fine della Contumacia restituire ai Proprietarij, rilasciando a' medesimi le cauzioni, che occorressero:

Se

Se nelli Lazzeretti alcuno si ammalasse, rassegnaranno i Priori pronto, e distinto avviso al Tribunale per le deliberazioni, ch' esigesse la circostanza, e peggiorando, invigilino affinchè abbiano tutte le Spirituali assistenze.

Volendo gli Ammalati far Testamento, li Priori lo scriveranno in un Libro alla presenza di cinque Testimonj almeno dei più accreditati, e quelli Testatori che sapessero scrivere, lo firmeranno di proprio pugno, non dovendo li Priori, nè altri Salariati nel Lazzeretto essere instituiti Commissari, o Beneficati in verun modo dal Testatore, e venendo loro lasciata cosa alcuna, saranno nulli, e di niun valore tanto li Legati, come ogni altra cosa a loro favore disposta, giusto agli ordini nel proposito.

Neppure percepiranno li Priori emolumento alcuno per la facitura di tali Testamenti senza che dal Tribunale sia Decretata, in pena della perdita de' Salari, che avanzassero. Sarà custodito fedelmente dal Priore il Libro sopraddetto, ed uscindo dalla Carica lo consegnerà al Successore, previa Ricevuta, per render conto in ogni tempo.

In caso poi che il Testatore desiderasse un Nodaro Pubblico, il Priore, lo rassegnerà al Tribunale con li dovuti riflessi riguardo ai tempi, e le circostanze, e qualora si attrovasse nel Lazzeretto in Contumacia un Pubbli-

blico Nodaro potrà esser dal medesimo rogato il Testamento.

Quando alcuno morisse nei Lazzeretti, i Priori ne daranno immediatamente parte all'Ufficio, non permettendo che li Corpi siano sotterrati, nè tochi d'alcuna persona, se prima non saranno stati esaminati dal Medico del Tribunale, dal quale licenziati che saranno, li Priori li faranno portare al Campo Santo da quelli della medesima Contumacia con la dovuta circospezione, ed ivi sotterrati senza drappi di sorte alcuna. La Fossa dovrà esser fatta pure da quelli della Contumacia, e profonda, s'è possibile, più di due Braccia. Se poi li Cadaveri fossero infetti li faranno coprire con Calce viva, e ben otturrata la Fossa con terra conforme al solito.

L'Inventario di tutti li Mobili del Defunto, Dinari, o altro che avesse, niente eccettuato, sia fatto dal Priore alla presenza del Guardiano della Contumacia, e di due, o tre Testimonj dei più accreditati, e lo trasmetterà al Tribunale per attendere gli ordini del medesimo, senza li quali non si disporrà cosa alcuna.

Tenghino essi Priori nota distinta di tutti li accidenti delle malattie delle Contumacie, col Nome, e Cognome degl'Infermi, o Morti, e nelle Fedi che rilasceranno per la liberazione delle Contumacie dovranno espres-

samente spiegare il tempo della malattia, della guarigione, o morte a lume, e regola del Tribunale.

Senza il Mandato del Tribunale non lasceranno i Priori accostarsi alli Lazzeretti Vivandieri, nè permetteranno che smontino dalli Battelli. Faranno che le Persone di Contumacia vadino ad una ad una a provvedersi dell' occorrente, sempre però accompagnate dal proprio Guardiano, e con l' assistenza del Priore.

Averanno cura che detti Vivandieri non manchino di capitare due volte al giorno per vender le cose necessarie, vietando alli medesimi portar, e dispensar Acquavita, e Tabacco di qualsivoglia sorte. Osserveranno che li generi siano di buona qualità, e venduti a' prezzi stabiliti, ed invigileranno che li Cibi che dai Vivandieri vengono somministrati a' Marinari, e Soldati cassi, ed Infermi, e ad altri miserabili suffragati dalla Carità Pubblica al caso di Malattie, e Convalescenze siano corrispondenti alle ordinazioni delli Medici.

Faranno ch' essi Vivandieri somministrino alle Persone di Contumacia le Vivande in debita distanza con una Cesta di Vinchj per mezzo di un Legno lungo tre in quattro Braccia, nella quale sarà poi da' Contumacianti posto il Dinaro del valor del genere venduto, dovendo li Priori prima che siano toccati li Dinari dalli Vivandieri, farli mettere

o nell' Acqua salsa, o nell' Aceto a maggior cauzione delli riguardi di Salute.

Invigilino accuratamente essi Priori perchè non nasca l' inconveniente di qualche trasporto di effetti che potesse accadere per colpa de' Vivandieri all' occasione di provvedere di Vito, e ad ogni scoperta di arbitri sequestrino il Vivandiere, e ne diano parte al Tribunale per le proprie Deliberazioni.

Non ammetteranno li Priori alla visita de' Passeggieri se non quelli che saranno muniti del Mandato del Tribunale, sempre però con la loro assistenza, e del Guardiano di Contumacia; e neppure a quelli che avessero il Mandato permetteranno che siano consegnate Robe di sorte alcuna, se non con altro Mandato pur firmato dall' Aggiunto alle Contumacie, espurgando prima quelle che fossero soggette a Contagio.

Tutte le Lettere, e Fedi le faranno dalli Guardiani profumare a Fogli spiegati, perchè dentro non vi rimanga alcuna cosa sospetta, facendosele consegnare sopra una bacchetta, e sigillare alla presenza degl' Interessati. Quelle poi che fossero appresso i Passeggieri, e che le avessero portate d' altri Paesi, dovranno da' Passeggieri medesimi consegnarsi a' Priori, e profumate per il di fuori, le accompagneranno con loro Lettere, ed Inventario di esse al Tribunale per la relativa dispensa. A questo effetto dovranno li Priori tener ap-
pres-

presso di loro profumi, Crivello con Reti di Ferro, ed una Foghera, che li saranno somministrati dal Tribunale.

Volendo alcuno portar Robe da uso, o Vittuarie alli Passeggiéri, possa col Mandato capitar alla Casa dei Priori, li quali saranno obbligati di riceverle, e farle capitare fedelmente a chi saranno dirette, non permettendo a chi le porterà, parlar, o visitar alcuno se non con altro apposito Mandato.

Al caso di far le Fedi di liberazione alli Passeggiéri usino ogni diligenza per saper il loro stato di Salute, ed avvertino che abbiano sborrato, e maneggiato gli abiti; specificando gli accidenti che fossero nella Contumacia corsi di malattia, o morte.

Non dovranno li Priori licenziare alcuno senza Mandato del Tribunale sottoscritto dall'Aggiunto alle Contumacie.

Avanti di dar ad alcun Contumaciante la pratica l'obbligherà alla consegna delle Robe che avesse di ragion Publica, osservando che non abbia abbruciato, o dissipato Porte, o Balconi, nel qual caso sarà obbligato di risarcire il danno, e se trovasse resistenza, lo parteciperà al Tribunale, altrimenti sarà obbligato a risarcire del proprio.

Prima che alcuno parta di Contumacia farà dal Guardiano spazzar, e nettar le proprie Stanze da ogn'immondizia facendole abbruciare, e consumare.

T 2 Non

Non permetteranno pure che ciascuno esce di Contumacia se non avrà intieramente sodisfatto il Guardiano della mercede a lui fissata di Lire tre e mezza al giorno.

Quando capiteranno alli Lazzeretti Piatte con Robe, o Mercanzie non permetteranno li Priori lo scarico se non col Mandato sottoscritto dall' Aggiunto alle Contumacie, che sarà presentato dal Fante chiamato nel Mandato stesso.

Col Mandato suddetto le faranno scaricare nel Luogo più aperto, e comodo, e alla Riva più contigua della Contumacia, facendo che sempre assista allo scarico il Guardiano spedito dal Tribunale, e che si deve mischiar con la Contumacia medesima. In caso che per ristrettezza di tempo tutta, o parte della Mercanzia dovesse la Notte star in Piatta fuori de' Lazzeretti faranno che il Guardiano, e Fante che la scorta vi stiano vegliando alla custodia.

Scaricate le Piatte le faranno essi Priori brustolar, guazzar, e nettar dalle cose soggette a Contumacia, facendo guardar sotto Pupa, e Prova se vi fosse restata alcuna cosa sempre con la loro assistenza consegnandole a quel Peater che vetrà a riceverle con Mandato del Tribunale.

I Marineri poi che si saranno tradotti nel Lazzeretto per lo scarico delle suddette Robe, e Mercanzie non saranno dalli Priori licen-

tenziati per ritornare al proprio Bordo se non verrà il Fante del Tribunale a levarli, ed accompagnarli, e così di volta in volta :

Pervenute le Mercanzie al Lazzeretto formerà il Priore Nota distinta della quantità dei Colli, della qualità delle Mercanzie, del Luogo d' onde provengono, e del Bastimento che le avrà condotte, e questa Nota oltre di tenerla in Libro appresso di sé per li opportuni confronti, la spedirà di volta in volta allo Scrivano dell' Officio, e lo stesso eseguirà in altra Nota separata delle Robe ad uso delli Passeggieri, se ve ne fossero, e dei Tramessi capo per capo, indicando le Stalie, Tese, e Abitazione dove fossero stati collocati, ed il Nome, e Cognome delli rispettivi Guardiani, e debbano i Priori stessi assistere allo scarico, peso, e consegna delle Merci suddette; e ciò perchè si possa confrontare con le Polizze di Carico, se alcuna cosa fosse stata ommessa di quelle che in esse si troveranno descritte, avvisando di volta in volta il Tribunale di aver spedite allo Scrivano le Note predette.

Ammettino allo sborrar delle Robe solamente quei Bastazzi che saranno spediti dal Tribunale con Mandato sottoscritto dall' Aggionto alle Contumacie. Avvertirà il Priore il Tribunale se tutti li occorrenti Bastazzi saranno arrivati in Lazzeretto, e vegliano, perchè

che non abbiano maggior Lana di quella stabilita dalla Legge 31. Luglio 1768.

Per le altre Merci si assegneranno ad ogni Bastazzo.

| | |
|--|-------|
| Balle di Coltre venti l'una | N. 40 |
| Dette di Tapeti venti l'una | N. 40 |
| Dette di Salonichi di Pezze venti l'una | N. 40 |
| Dette di Sengone con Pelo, o senza di dieci Capi l'una | N. 40 |
| Balle di Capotti di cinquanta grandi, o di cento piccoli l'una | N. 40 |
| Balle di Filzade, o Schiavine di venti l'una | N. 20 |

Se poi dette Merci fossero sciolte, se gli assegnerà quel Numero che corrisponda a N. 40.

| | |
|--|------------------------|
| Cuoj di Buffolo, o Manzo sechi | N. sette in ottocento. |
| Balle di Lino di peso Libbre 1500. | |
| l'una | N. 12 |
| Balle di Cotone crudo di peso Libbre 50. l'uno | N. 20 |
| Colletti di Tabacco | N. 150 |

Al partire delle Merci, dopo la pratica, s'imbarchino li Bastazzi colle loro Robe da uso, niuna eccettuata, sulle Piate delle Merci, e li Priori non permettano loro, dopo la

la partenza, sotto alcun immaginabile pretesto di ritornarvi, com'è per oggetti interessantissimi proibito, ed avvisino il Tribunale se vi saranno Remitenti a partire, o che azzardassero di ritornar al Lazzeretto.

Li Priori veglino eziandio possibilmente perchè non nascano cambi collusorj de' Bastazzi, il di cui Rolo viene ad essi Priori a loro regola spedito; in pena della sospensione dell'impiego se si trovassero colpevoli d'intelligenza, o trascuragine.

Osservino che con le Mercanzie non si mescolino Mercanti, o Interessati nelle medesime, affine che li Sborri siano fatti con maggior diligenza, dando notizia al Tribunale di quello accadesse in contrario.

Non facciano principiar Contumacie alle Robe, se prima non saranno tutte aperte, e vuotate, secondo gli ordini del Tribunale, e se non vi sarà il Guardiano destinatovi.

Commettino alli Guardiani, e Bastazzi che stiano vigili sulle Robe giorno, e notte, non partendo mai, sì per sicurezza delle medesime, come per riguardi di Sanità, ed al caso, siano obbligati di dormire anche sopra li Colli, ed altri Effetti suscettibili, che vi fossero.

Non permettino alli Mercanti di andar a veder le loro Robe in Lazzeretto, se non una sol volta al principio della Contumacia per

per consegnarle anch'essi, se occorre, all' Bastazzi, previo Mandato di visita del Tribunale.

Anche nelli giorni festivi faranno che li Bastazzi non trascurino il maneggio degli Effetti, essendo dispensati dall'obbligo di osservare le Feste dall'importanza della materia, e mancando li Bastazzi, il Priore sarà tenuto di parteciparlo al Tribunale.

Non possono li Priori licenziar Robe, nè Mercanzie, se non con Mandato dell'Aggionto alle Contumacie, e non permetteranno che si estragano li detti Effetti, se prima non saranno pagati li Guardiani, e Bastazzi delle dovute loro Mercedi.

Terminata ogni Contumacia, spediranno essi Priori Lettera sigillata che informi il Tribunale della condotta del Guardiano rispettivo.

Nelle Fedi che rilasceranno li Priori per liberar le Mercanzie, e Robe di Contumacia, dovranno esattamente dichiarare la qualità, e quantità de' Colli, ed Effetti, il giorno che principiarono la Contumacia, gli accidenti che vi occorsero, come pure lo stato di allora di tutte le Persone che si troveranno sopra le Mercanzie, non che di ogni accidente, che fosse succeduto alle medesime nel corso della Contumacia riguardante la Salute.

Dopo il tramontar del Sole, e prima del

dello spuntar del giorno, sia vietato di mandar fuori Persone, Robe, o Mercanzie di sorte alcuna; e questa è Legge inalterabile che non ammette modificazione.

Li Priori obbligheranno li Bastazzi a nettar, dopo portata via la Roba, o Mercanzia, le Tezze, e le Piazze da ogn' imbroglio, e immondizia, e se li Bastazzi recedessero, partecipi al Tribunale, e mancando Porte, o Finestre, faccia lo stesso per li dovuti compensi da farsi dalli Padroni delle Mercanzie.

Affinchè li Lazzeretti non servino di Magazzino a Particolari, o Mercanti, terminata che sia la Contumacia, si accorda soli giorni otto di tempo ad estrar le Mercanzie, Robe, e Tramessi, dopo i quali correrà loro l'aggravio di venti Soldi al giorno per Collo applicati a disposizione del Tribunale: E se abbisognasse di Luogo per altre Mercanzie, in tal caso debbano estrarle dentro quel più ristretto termine sarà loro dal Tribunale assegnato, e mancando, saranno fatte tradur a loro spese nella Dogana, e per le spese della condotta tratteranno li Priori nel Lazzeretto tanto delle Mercanzie stesse, quanto supplisca alla Spesa che Il sarà indicata.

Faranno che li Bastazzi assistino anche a far l'estrazione delle Mercanzie, ed Effetti, perchè i Lazzeretti più prontamente si liberino.

rino, non lasciando nemmeno partire il Guardiano, onde quelle persone libere non si mescolino con le sospette di altre Contumacie.

Li Priori non riceveranno alcun Sequestro sopra Robe, o Mercanzie esistenti negli Lazzeretti in Contumacia, ed attenderanno che il Tribunale loro manifesti la sua volontà.

Tengano in Filza li Mandati di ogni sorta eseguiti, e se loro venissero presentati dei mancanti dei requisiti prescritti, li trasmettino di volta in volta al Tribunale.

*Capitoli da osservarsi per l'Espurgo
dei Generi suscettibili.*

Quelli ch'esigono le più scrupolose avvertenze di espurgo, sono le Lane, li Cotoni, le Sete, li Lini, li Filadi, il Pelo di Cammello, e di Castore, e così tutte le Manifatture di detti Generi.

Le Penne di qualunque Uccello, li Capelli, le Pelli, il Cuojo, i Libri, la Carta Pergamena, e Carte con materie suscettibili. Li Tabacchi ancora sono egualmente soggetti per la difficoltà di separarli con diligenza da ogni frammento di materia suscettibile.

Il Dittamo per la Lanugine che lo ricopre benchè sia vegetabile, è alla condizione degli Effetti sospetti.

Le Lane poi, o sono succide, come si le.

levano dall'Animale allorchè si tosa, o sono strappate dal Cuojo dei Lanuti Morti.

In generale tutte le Lane si estragono dagl'Invogli, e si accumulano in un'altezza di Piedi quattro al più per facilitare il maneggio che deve essere a braccia ignude, e saran cambiate giornalmente da luogo a luogo.

Le succide si assoggettano a più rigoroso esperimento, essendo aggruppate, ed immonde, e si spiegano diligentemente dalla mano del Bastazzo per passarne ogni velo:

Li Lini, e le Sete in nattra si mettono a monte, e si espurgano con l'assiduo maneggio replicato dalli Bastazzi due volte al giorno; a ciò si aggiunge il dovere di cambiare settimanalmente li detti Effetti da luogo a luogo, e di ripassarne le Matasse ad una ad una. Per li Cotoni, Filadi, Pelo di Camello, o di Castore si osserva la pratica seguente.

Tagliansi le Cuciture laterali dei Sacchi, facendovi un'apertura da capo a fondo. Si sparte allora per mezzo la massa del Cotone, e si lascia così esposta all'aria per la metà della Quarantena, nel qual corso li Bastazzi vi hanno ad internare le Braccia nude ogni giorno tentando con la mano ogni angolo delle Balle.

Terminati giorni venti si voltano li Sacchi, e si aprono dalla parte opposta, e col metodo stesso si sborra, e si maneggia l'altra metà del Cotone.

Li Camelloti, Telarie di Pelo, Panni;

Lini, o Lana, e le Drapperie di ogni sorte si ripassano ad una ad una le pieghe della Pezza col Braccio ignudo.

Se derivassero per altro da' Luoghi attaccati di Contagio si raddoppiano le diligenze, e si distendono all'Aria aperta espurgandole con la ventilazione, col maneggio, e con le brove, occorrendo.

Li Boldroni, o sian Coperte da Letto, le Schiavine, i Tapetti, li Capotti, ogn' Involglio di Pelo, e le altre manufatture di Lana, di Seta, o Lino, li Libri, e le Carte pecore, o sia Pergamene si espurgano col giornaliero maneggio cambiandoli da luogo a luogo.

Le Carte, sciolte che siano da ogni spago, e dai legamenti suscettibili possono estrarsi, previo diligente profumo d'Incenso, e di altre Gomme odorose.

Li Penachj di ogni sorte, e li Cappelli come generi estremamente gelosi si lasciano all'Aria aperta per il corso della Quarantena, maneggiandoli a mazzo per mazzo.

Le Pelliccie anche esse ricercano esattezza di espurgo colla ventilazione, ed assiduo maneggio.

Li Cordovani, Damaschiti, e le Pelli di Montone secche, stropicciate che sian ad una ad una dalla mano del Bastazzo, si estraggono dopo la metà della Contumacia.

An-

Anche li Tabacchi; tuttochè soggetti alle discipline di accuratissimo Espurgo, sono ad egual condizione delli Cordovani.

Le Cere, e le Spugne si purgano, tuffandole nell'Acqua, dove si lasciano per Quarantaotto Ore nelle Cavane a ciò destinate ne' Lazzeretti.

La Cera in lavoro, cioè a dire le Torcia, e le Candele, soggiacciono alla Quarantena intiera per la Bombagia, o sia Pavero che ad essa è aderente, quando non si accetti dal Proprietario d'immergerle nell'Acqua, come si pratica per la Cera in natura.

Le Candele di Sevo si espurgano con la immersione in Acqua corrente nella Cavana del Lazzeretto per il corso continuato di Ore quarantaotto, e riuscindo di pregiudizio un tal modo di Espurgo per il deterioramento del Sevo, attese le Acque Salse che vi s'insinuano; si porranno le Candele in piedi dentro Cassoni che non eccedino la loro altezza, perchè restino esposti li Paveri, e si possano di giorno in giorno maneggiare da' Bastazzi, previa una esatta perquisizione nell'interno per assicurarsi che non vi sia alcun altro suscettibile effetto.

Li Cuoj salati che derivar sogliono dalle Scale del Levante Ottomano, possono estrarsi, quando siano salati a dovere, e ben umidi, ma essendo asciutti, restano alla condizione delle Merci sospette.

Fra

Fra gli Animali vi è la distinzione che li Lanuti, e li Volatili scontano la intiera Contumacia delle Merci, allorchè quelli di Pelo raso si espurgano, guazzandoli, & facendoli passar per l'Acqua.

Generi che possono estrarsi.

Li Generi estraibili si dividono in due differenti Categorie.

O sono sciolti, ed alla rinfusa, & possono estraersi passandoli per le Gorne, sempre però con l'assistenza del Priore.

Se son chiusi in Invoglj, stessamente coll'assistenza del Priore, e l'opera dei Bastazzi si separino diligentemente da qualunque materia suscettibile.

Fra li Generi estraibili, e che passano in Commercio, è compresa ogni qualità di Biade, e di Semenze, la Vallonia, le Frutta, le Legne, e qualunque Vegetabile.

Si estraggono li Pesci, e le Carni salate, li Formaggj, ed ogni sorta di Commestibile, li Colori, li Zuccheri, le Droghe, il Sale, l'Avorio, gli Minerali, le Ferrareccie, e li Marmi.

Non sono soggetti a riserve di Contumacia, li Vini, Liquori, ed Oglio, ma si pratica per questi la precauzione d'incatramare diligentemente le Stoppe delle Turraccioli, ed ogni Legame.

Le

Le Uvepasse, tuttochè siano chiuse in Invoglj soggetti alle Leggi di Espurgo, si estraggono con il tagliar qualunque avanzo nell'estremità dei Sacchi, imbrattando di Catrame le Cuciture.

Le Generi se sono chiuse in Invoglj potranno esser sciolte da essi, e passate per la Gorna con le punte, saranno liberamente estratte.

Li Catrami qualora fossero in Ludri col Pelo di fuori non si estraeranno, se sciolti dai Ludri stessi non siano posti in Barilli: estraibili per altro quelli che non avessero il Pelo di fuori.

Generi estraibili per la Gorna con le punte.

Biave.
Semenze
Vallonia
Cenere

Lume di Rocca
Sale
Nitron

Venezia dal Regio Supremo Tribunale
di Sanità li 18. Maggio 1798.

Gio: Maria Barra, Regio Avv. Fis.

GE

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE COSE UTILI

DELLA MAGNIFICA CITTA' DI VICENZA.

AVendo SS. SS. Illustr. regolato per ora il Calamiere a' Casolini, ed altri Venditori degl' infrascritti Capi di Roba Porcina insaccata; perciò fanno pubblicamente sapere, ed intendere, che cadaun Casolino, o altro Venditore di detta Roba Porcina non ardisca di venderla se non a' prezzi qui sotto descritti; altrimenti contraffacendo si in molta, che in poca quantità sarà mandato irremissibilmente alla Legge, quante volte sarà trovato in contraffazione.

Ed il presente Calamiere dovrà essere osservato così in questa Città, come ne' Borghi, e Colture, con espresso ordine di esser tenuto affisso di continuo ai balconi delle loro Botteghe a vista di tutti, sotto pena a chi contraffarà di Lire dieci de' piccoli per cadauna volta, ed altre maggiori ad arbitrio.

Nel Territorio poi dovranno essere venduti tutti gl' infrascritti Capi un soldo almeno di degraдо per cadauna Libbra degli stessi.

Se-

Segue il Colanriere.

| | | |
|--------------------------------------|------|----|
| Cai di Lonza intieri alla Libbra — | sol. | 38 |
| Detti in fette alla Libbra — | sol. | 39 |
| Mortandelle Cremonesi alla Libbra — | sol. | 36 |
| Musetti, e Codicini alla Libbra — | sol. | 36 |
| Saladi alla Libbra — | sol. | 34 |
| Budelli Zentili, e Sopressade — | sol. | 35 |
| Bondole, e Vescighette alla Libbra — | sol. | 36 |
| Presciutto intiero — | sol. | 39 |
| Detto in fette — | sol. | 39 |
| Panzetta, Lardo, e Cola — | sol. | 33 |
| Saladi con l'Aglio — | sol. | 48 |

Vicenza 6. Giugno 1798.

Nomi di SS. SS. Illustrissime,

- (D. Alvise Squarzi Dot.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Scipion Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

Giuseppe Maria Colletti Rason. Mand. &c.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. ; così riferendo Brunello Guardia.

vol. 6. N.º XXI.

X

IL

IL CAPO

DEL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

DELEGATO DI PULIZIA

Rendendosi sommamente necessario l'accorrere con opportune provvidenze alla maggior tranquillità, e sicùrezza degli Abitanti di questa Provincia, onde garantirli particolarmente da quelle notturne aggressioni, che possono essere tentate dai malviventi, che vanno girando per il Territorio, si delibera dipendentemente dalla conseguita approvazione della Regia Generale Direzione di Pulizia, che siano immancabilmente osservate le seguenti universali misure di vigilanza, che si riconoscono le più adattate ad assicurare il contemplato importante oggetto.

In tutte le Ville di questa Provincia si farà ogni notte la Ronda, denominata Pattuglia dai Villici, e colle seguenti avvertenze.

I. Mezz'ora dopo il tramontare del Sole comincerà la vigilanza, dovendosi unire la destinata Pattuglia di sera in sera al Cam-
pa-

panile Parrocchiale, di dove partirà, girando fino a un'ora di giorno, per tutte le Strade della Villa.

II. Sarà ogni Pattuglia composta degli Uomini della Villa, ommessi gli Ecclesiastici, i Medici, i Chirurghi, ed i Botteghieri, dagli anni 18. fino alli 50., i quali saranno ogni Domenica imparzialmente distribuiti dal Parroco, Meriga, ed Uomini di Comun per tutta la settimana.

III. Ogni Pattuglia sarà composta di un Capo e otto Individui, e vi dovranno essere in una Villa tante Pattuglie, quanti Colmelli, o sia Contrade compongono la Villa medesima.

IV. Sarà incombenza dei rispettivi Reverendi Parrochi in unione ai Capi di Comune, il tenere un esatto registro di tutti gl' Individui della sua Parrocchia atti come sopra a prestare questo servizio, e di usare le più vigili avvertenze, onde nessuno abbia da essere caricato oltre il dovere, ma sia il peso distribuito con equità.

V. Qualunque Individuo estratto, e destinato, mandasse senza legittimo comprovato impedimento al proprio dovere nella sera fissata, e non sostituisse altro Individuo in sua vece, dovrà pagare immediatamente una multa di L. 10.; che saranno dal Parroco, e Capi di Comun distribuite ai Poveri della Parrocchia.

VI. Dovranno esse Pattuglie usare ogni vigilanza, onde non girino in ore notturne per la Villa persone vagabonde, e sospette, e se mai ne trovassero, passeranno al loro arresto, e frattenerle sotto la custodia la notte, o nel Campanile; o dove vi fosse; nella Casa di Comune, le tradurranno il giorno seguente all'obbedienza del Giudice Criminale, ond'egli abbia da riconoscere ciò, che sarà di Giustizia.

VII. Dovranno i Pattuglianti usare ogni possibile dovuto riguardo di non offendere ed ingiuriare nessuno, nè praticare violenze, estorsioni, o altri trapassi, mentre in tal caso sarebbe punito il trasgressore col maggior rigore, dovendosi nell'esercizio degli atti di Giustizia usare la conveniente moderazione.

VIII. Saranno raccolte in ogni Villa le Armi occorrenti per distribuirsi ogni sera alla Pattuglia, e custodirsi nella Casa del Reverendissimo Parroco, dovendo essere incombenza del Merigo, o altro Capo di Comune il ricuperarle dopo terminata la Pattuglia, e riporle nel luogo fissato.

IX. Di qualunque disordine, che avvenisse, sarà sempre responsabile il Capo della Pattuglia, per il che resta vivamente raccomandato ai Reverendi Parrochi, e Capi di Comuni di assegnare l'Offizio di Capo, sem-

sempre a figure della più conosciuta, e consumata prudenza.

Tanto dovrà essere immancabilmente eseguito, e sarà perciò il presente stampato, diffuso, e pubblicato dai Parrochi per tre successive Domeniche all' Altare nell' ora della Messa solenne, e successivamente ogni prima, e terza Domenica del Mese.

Dalla Regia Delegazione di Pulizia,
Vicenza 10. Giugno 1798.

È Gio: Battista Cisotti Capo del Reg. Trib.
di Appello, Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addi detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premessa ec. molti presenti ec.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

D E L L A

M A G N I F I C A C I T T À

D I V I C E N Z A .

Affinchè sia reso à comune notizia il Decreto 15. corrente della Regia Commissione Camerale, esecutivamente alle venerate Lettere della medesima del giorno stesso, Sue Signorie Illustrissime fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che per il giorno 3. Luglio prossimo venturo gl' Individui del Consorzio delle otto Ville quattro Padovane, e quattro Vicentina abbiano ad intervenire a Venezia nella solita Sala degli ex-Auditori Novi alle ore quattro pomeridiane per divenire all' elezione di nuovi Presidenti, e trattar altri affari del Consorzio medesimo, e colla solita clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale suddetta alle occorrenze del medesimo.

Ed

Ed il presente sia stampato, pubblicato,
ed affisso a Luoghi soliti,

Vicenza 13. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Scipion Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Primo Ras.
della Magn. Città Mand. Ce.*

Adi Detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pub-
blico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec.
molti ec. ; così riferendo Pietro Brunello
Guardia.

na

PRO.

P R O C L A M A .

Dietro al Decreto della R. Commissione Camerale di Venezia in data primo Giugno corrente, gl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Città, e gl' Illustr. Sigg. Deputati della Patria fanno publicam. intendere, e sapere.

Che per maggior comodo de' Contribuenti, e per una più simplicante azienda, li pagamenti di ogni pubblica rendita della Terra-Ferma dipendenti dagli oggetti affidati alla detta R. Commissione Camerale coll' Articolo XI. dell' Editto 31. Marzo decorso, e così degli Arertrati di qualunque natura ad essa demandati, dovranno confluire nella Cassa dell' Intendenza di Finanza in questa Città, e non più nelle Casse ove solevano farsi in addietro, com' era stato ordinato dalla medesima R. Commissione con l' Editto 11. Maggio suddetto.

Udine 5. Giugno 1798.

(Giovanni Co: di Colloredo Preposito Deputato della Patria, e Colleghi.

(Paolo Co: Fistulario Deputato della Città, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.

Giacomo Belgrado Canc. della Patria.

Addi 6. detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per li Casi Trombetta in concorso di Popolo etc

PRO.

PROCLAMA.

Quando i Ministri pervenuti da Vienna al Supremo Generale Comando in Padova, e da esso passati a S. E. il Sig. Tenente Maresciallo B. de Monfrault Comandante Militare del Friuli, prescrivono le norme da tenersi verso qualunque individuo delle Provincie Ex-Venete che per suoi affari volesse portarsi o nelli stati Ereditarij d' Austria, o nella stessa Capitale di Vienna.

Quindi gl' Illustrissimi Sigg. Deputati di questa Città, e gl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Patria del Friuli, eseguendo, come devono, la volontà dall' E. S. dichiarata in relazione agli Ordini medesimi, fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che li Abitanti di questa Città e Provincia, li quali volessero trasferirsi a Trieste, Gorizia, ed alle rispettive loro Provincie solamente, dovranno ricorrere per il relativo Passaporto alla Magnifica Deputazione della Polizia di questa Città.

E che tutti gl' Individui non stazionati nel Friuli, che diretti fossero tanto per Gorizia, e Trieste, quanto per Vienna, o altri luoghi degli Stati di S. M. I. dovranno per lo stesso oggetto rivogliersi all' Illustrissima Deputazione della Patria, come dovranno

fare anche gli abitanti della Provincia, qualora volessero portarsi o alla detta Capitale, o in altre Città, e Provincie di S. M., fuori di quelle di Gorizia, e Trieste.

Avvertendo in fine, che nè dalla Magnifica Deputazione alla Polizia di questa Città, nè dagl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Patria verrà accordato alcun Passaporto, se non sarà loro addotto di volta in volta il motivo del viaggio a tenor degl' Ordini suaccennati, alli quali ec. In quorum ec.

Udine 8. Giugno 1798.

- (Giovanni Cor di Colloredo Preposito
Dep. della Patria, e Colleghi.
- (Gabriele Conti Deputato della Città, e
Colleghi.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.
Giacomo Belgrado Canc. della Patria.

Addì detto,

Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città, per il Casi Trombetta in concorso di Popolo ec.

I L

IL DIPARTIMENTO

ALLE DISCIPLINE

SOPRA LI TRAGHETTI DI VENEZIA,
E DELLA TERRA-FERMA.

DEmandata a questo Dipartimento la cura d'invigilare alla manutenzione delle Discipline de' Traghetti di questa Città, ci risulta con vero rammarico introdotti gradatamente degl' arbitri per parte de' Barcaroli che vi sono addetti, pregiudicevoli al pubblico, e privato servizio.

Chiamata quindi essendo la peculiare nostra autorità a dover incontrar anche su questo Articolo le provide cure dell' Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore, ci rendiamo solleciti nel richiamar per ora, le Leggi, Provvidenze, e Discipline, tutte vigenti all' Epoca 1796., poichè riconoscere queste in fatto analoghe all' importante oggetto che si contempla.

I. Sarà dunque dovere delli Barcaroli di cadaun Traghetto, Padroni di Libertà, o Affittuali delle medesime, niun eccettuato, di servire giornalmente nelli Traghetti stessi, nè potranno venire dispensati, che nel

solo caso di malattia da approvarsi con Fedegitarata di Medico, che sarà passata alli Gastaldi de' rispettivi Traghetti, e conservata in apposita Filza ad ogni richiesta del Dipartimento Nostro.

II. Al tramontar del Sole di cadaun giorno dovranno immancabilmente incominciare le Pattuglie in ogni Traghetto, obbligo delle quali sarà di continuarle nella stagione Invernale, cioè dal mese di Ottobre a tutto Marzo fino alle ore tre; e da Aprile a tutto Settembre alle ore due dopo la mezza notte.

III. Per Pattuglie Notturne insender si deve un numero prefisso di Barche le quali rimaner devono a disposizione del Passaggiere, da estrarsi ogni sera a sorte dalli Gastaldi con li metodi dalle Manegole prescritti.

IV. Non potrà verun Barcarol percepire oltre alla paga già prescritta dalle Tariffe, cioè Soldi due per li passaggi di giorno, e tre per quelli di notte: nel caso di Borasca saranno obbligati li Gastaldi di far armare le Barche a due remi, e solo in allora si potrà da Barcaroli percepire il doppio della paga stessa tanto di giorno, come di notte.

V. Non si potrà ammettere alcuno al servizio di qualunque Libertà, sia come Paddone, o come Affittuale senza che venghi
pri-

prima munito di Mandato da rilasciarsi dal Dipartimento Nostro; base del quale, sarà la Fede di Battesimo del ricorrente, da cui risulti, che abbia egli oltrepassata l'età d'Anni diciotto, la qual Fede verrà pure accompagnata d'altra comprovante li suoi buoni costumi.

VI. Tutti gl' Individui di cadaun Tragheto saranno tenuti a mantenere le rispettive loro Barche ben costruite, armate dei necessary Attrezzi, buon Felze, buone Zenie, e provvedute di tutto altro occorresse, ciocchè sarà di tempo in tempo da noi fatto riconoscere col mezzo di apposito Commissionato, ed intomberà pur loro di tener il Feral acceso dalle ore 24.

VII. Si dovrà dalli Barcaroli osservar sempre il buon costume, rispettar li Passeggieri, astenersi assolutamente di tenere Armi in Barcha; ed obbligo loro pur sarà di portarsi ogni Festa alla Santa Messa, alla Dottrina, e Catechismo appositamente instituiti nelle vicine Chiese.

VIII. Dovranno essi non menò iavigilare perchè li Pontali non solo sieno tenuti in acconcio, ma netto lo sia sempre altresì il circuito di cadaun Tragheto.

IX. Sarà da cadaun Tragheto tenuto ogn' anno il Capitolo Generale per l' election delle nuove Cariche, come è già prescrit-

scritto dalle Mariegole previo il permesso però del Dipartimento Nostro; a cui pure dovrà essere annualmente dalli Gastaldi esibita la loro rispettiva amministrazione.

X. Incomberà alli Gastaldi l'invigilare all'immane osservanza delle precettate Discipline ed al caso di trasgressione, dovranno essi produrne la denuncia al Dipartimento Nostro per quelle correzioni, e provvedimenti che si riputeranno adattate alle circostanze.

Vengono finalmente riconfermate per ora in ogni loro parte le Discipline tutte parziali di cadaun Tragheto, già contenute nelle rispettive Mariegole, e poichè sia aperto l'adito ad ognuno di prodursi ad ogni occorrenza alla competente nostra Autorità, facciamo pubblicamente sapere che il luogo di nostra riduzione sarà l'ex-Magistrato sopra Monasterj, ove si terranno metodiche riduzioni.

Siccome le paterne cure dell'Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore sono rivolte al miglior essere di questa Popolazione, siamo nella certezza, che ognuno cui incombe si applicherà nel corrispondervi con la più esatta osservanza di quanto anche col presente si prescrive.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affis-

)(175)(

so a cadaun Traghetto di questa Città per l'invariabile sua osservanza, ed adempimento:

Data dal Dipartimento sopra le Discipline de' Traghetti di Venezia, e Terra-Ferma li 11. Giugno 1798.

(*Zuane Sagredo* Deputato.

(*Nilippo Grimani* Deputato.

Camillo Giacomazzi Regio Seg.



IL DIPARTIMENTO
ALLE DISCIPLINE

SOPRA LI TRAGHETTI DI VENEZIA,
E DELLA TERRA-FERMA.

DOvendo questa Deputazione per incontrare le peculiari demandategli Commissioni assicurar anche il miglior andamento dell'i Traghetti della Terra-Ferma, come richiede l'importante Sovrano Servizio, non che quello della Nazione, e ritrovato essendosi, che le Discipline, Leggi, e Providenze vi-
gen-

genti nel 1796. corrispondono perfettamente all'importante contemplato oggetto, vengono queste perciò col presente Proclama richiamate, e rese pubblicamente note.

I. Viene risolutamente proibito ad ognuno di Navigare, e far Noli a pregiudizio delle Fraglie de' rispettivi Traghetti, allor quando non sia munito prima delle prescritte Libertà, o Titoli,

II. Tutte le Barche di qualunque genere inservienti a' Traghetti, saranno riconosciute, da persona da Noi appositamente destinata, atte alla Navigazione numerate, e bollate con Regio Imperial impronta; dovendo pur li Gastaldi invigilare, onde non sieno ammessi arbitri su questo importante articolo, ed al caso di contravvenzione si autorizzano, a sospendere, anche se occorresse li Noleggi, tanto di volta, come a posta; sostituendo la Barca, che dietro al Rotolo dovrebbe succedere e facendone l'immediato rapporto a questo Dipartimento.

III. Egual obbligo incomberà pure all' Gastaldi d'invigilare, onde non succedano defraudi nel trasporto delli Colli, e Tramesi, nè vi sarà alcuno che osi di percepire di proprio arbitrio Noleggi maggiori a quelli prescritti dalle Tariffe, pronto però sempre questo Dipartimento a divenire alle possibili condiscendenze, che richiederà fosse

fossero da particolari circostanze, e convenienze.

IV. Viene efficacemente raccomandato alli Gastaldi di mantenere il buon costume fra li Bascardi lor soggetti, e d'invigilare in special modo, onde non sieno inferite molestie alli Mercanti, e Passeggieri.

V. Dovendosi annualmente radunare il Capitolo Generale per l'elezione delle nuove Cariche in consonanza al prescritto dalle Mariegole, ne sarà prima chiesto il permesso a questo Dipartimento, ed incomberà pure alli Gastaldi, ed altri Individui, che hanno il maneggio Economico nelle Frangie, di produrlo annualmente alla Deputazione stessa.

Appoggiata la manutenzione delle generali accennate provvidenze alli rispettivi Gastaldi, e Bancali de' Fraghetti della Terra-Ferma, sarà in conseguenza dover loro d'invigilare per l'immancabile loro esecuzione, non meno che per l'osservanza delle particolari discipline di cadaun Fraghetto, già cominate da appositi Proclami, e dalle Mariegole riferendo esattamente a questo Dipartimento qualunque arbitrio, che per avventura si azzardasse d'introdurre.

Incontrate da Noi in tal modo per quanto ci riguarda le paterne sollecitudini dell'Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore dirette a felicitare questi nuovi luochi

Sudditi, siamo nella fiducia, che ognuno di essi si renderà sollecito nel prestarsi immediatamente a quanto col presente si prescrive.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso negli Stazzj rispettivi de' Traghetti stessi in questa Città, non che trasmesso in tutti i Luoghi della Terra-Ferma, ove esistono Traghetti per la sua Pubblicazione, ed invariabile adempimento.

Data dal Dipartimento sopra le Discipline de' Traghetti di Venezia, e Terra-Ferma li 11. Giugno 1798.

(*Zuanne Sagredo Deputato.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

Camillo Giacomazzi Regio Seg.



L A R E G I A

COMMISSIONE CAMERALE.

DA provvido, e caritatevole oggetto istituiti essendo li tre Banchi nel Ghetto, continuamente assistiti, e protetti da leggi, discipline, e sopravveglianze, onde non manchi

chi un mezzo alle giornaliere occorrenze del misero Popolo, e non sia egli ne' suoi bisogni reso vittima d'angarie, e vessazioni, trovasi necessario, dopo le scorse variazioni, e vicende a regola immancabile degli esercenti qualunque ispezione nei Banchi stessi, ed a conforto, e tutela dei ricorrenti, di render noto, previa la riportata superiore approvazione del Regio Governo, quanto segue.

Restano richiamate, e ripristinate nel pieno loro vigore le leggi tutte, discipline, e penalità vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796., fra le quali importantissima è quella, perchè decisiva dell' oggetto della sua istituzione, che il numerario serva a perenne circolazione, e comodo del più misero, la quale vieta anche rigorosamente ai Bancchieri di ricevere da una stessa Persona più di un Pegno al giorno per ogni Banco.

Invigileranno li cinque Sopra Banchi colla loro responsabilità, che sia questa rigorosamente osservata, tenendo lontano da essi Banchi li così detti Pegnaroli, da qualche tempo sparsi per la Città, li quali anzichè spedire li Pegni sulli Monti della Terraferma, a più comodo loro lucro si son fatto lecito spesse volte di portarli nei detti Banchi, assorbendo quindi in un giorno quella grandiosa summa, che si vuole tutta riservata ai bisogni dei più miseri, che me-

ritano la più caritatevole assistenza, e protezione.

Sarà dovere dei tre Banchieri, di esattamente eseguire una tale proscrizione in pena di Ducati cinquanta, da essere loro levati ogni volta che fossero convinti d'inesecuzione, ed arbitrio, li quali saranno di mano in mano disposti a favore di qualche fraternità di questa Città.

E poichè si rileva introdotto un dannato mercimonio sopra li Bollettini dei Pegni venduti, ciocchè serve di un incompetente lucro ad alcuni, che approfittano dell'ignoranza dei miseri, si vieta risolutamente ai Banchieri, Cassieretti, ed altri tutti, niuno eccettuato, tanto in Ghetto, quanto fuori, di pagare, o far contratto sopra li Bollettini dei Pegni venduti, dovendo qualunque Possessore dei medesimi portarsi all'Uffizio del Notajo al Dipartimento del Commercio, per ricevere il ricavato di più della vendita, che gli sarà sul momento esiborsato *Gratis*, e senza alcuna diminuzione, a tenor del conto formato sopra li Bollettini stessi dal Ministro Scontro Giuseppe Gaforin.

A tale oggetto sarà dovere delli Cassieri delli tre Banchi di portare nel detto Uffizio, dentro otto-giorni dopo cadaun Mensuale Incanto, il Soldo come sopra di più rispettivamente ritratto, e sarà incombenza del No-

ta-

tajo presso l'Ufficio stesso, di presentare di volta in volta alla Deputazione al Commercio la riferita della prestata esecuzione, per quelle deliberazioni in caso di mancanza, che fossero credute opportune.

Dovranno gli esercenti tutti dipendere dalla Deputazione al Commercio, che invigilerà attentamente all'esecuzione di tutte le Leggi, tolto qualunque arbitrio a chiunque di disporre diversamente nella minorazione, ed alterazione de' Pegni in qualunque siasi circostanza, dovendo ciò solo dipendere dalla Deputazione suddetta.

E la presente sarà stampata, e pubblicata universalmente a general notizia, non che consegnata ai Capi di quella Università, ed a tutti gli Ispezionati in quei Banchi, e tenuta sempre affissa ad ogn'uno dei Banchi stessi, onde non sia da chiunque addotto pretesto d'ignoranza per l'immancabile sua esecuzione.

Dalla Regia Commissione Camerale li
12. Giugno 1798.

(*Francesco Donà* Presidente .

(*Marc' Antonio Zustinian* Deputato .

(*Antonio Barziza* Deputato .

Antonio Bellato Segr. Regio.

LA

LA REGIA
COMMISSIONE CAMERALE

A Tesa la soppressione delle Magistrature alle quali era appoggiato l'argomento delle prove di fortuna, ed Avaree di Navi, e Mercanzie devoluto ora all'ispezioni del Dipartimento al Commercio, ed affinché in articolo così interessante gli oggetti della Mercatura non abbiano a mancare le norme necessarie alle direzioni de' Negozianti, e de' Navigatori tanto Sudditi come Esteri, oltre a quanto viene stabilito nel vegliante Codice di Marina, la Regia Commissione Camerale con approvazione del Reo Governo prescrive le seguenti Discipline.

I. Qualunque Capitano, o Patrone di Bastimento, tanto Suddito come Estero, che approdasse in questo Porto, e volesse notificare il Testimoniale, o sia prova di fortuna del suo Viaggio, sarà tenuto di appuntarla presso questo Regio Supremo Tribunale di Sanità nell'atto di costituirsi, ovvero nel termine di 24. ore successive.

II. L'estesa del Testimoniale, o prova di fortuna perchè sia valida, e legale non potrà esser differita dalli Capitani, o Patroni
ol-

oltre lo spazio di otto giorni compreso quello dell'appuntazione senza computare però le Contumacie, altrimenti resteranno a loro carico tutti li danni, e spese; e sarà preciso dovere del Notajo al Dipartimento del Commercio, dal quale verrà assunta di vegliare scrupolosamente a questa prescrizione.

III. L'estese delli Testimoniali, o prove di fortuna saranno dal Notajo sopraddetto descritte tutte in apposito libro gelosamente custodito dal medesimo, nè potranno dallo stesso rilasciarsi le copie al rispettivo Capitano, o agli aventi interessi, quando l'uno, o gli altri non avessero impetrata dal suddetto Dipartimento la pubblicazione della prova di fortuna, per essere scambievolmente risarciti a norma delle Leggi in caso di Avarea.

IV. Accordata dal Dipartimento medesimo con suo Mandato la pubblicazione della prova di fortuna sull'istanza della parte, che esigesse il rispettivo risarcimento, ed intimata successivamente all'altra, potrà questa nel termine di otto giorni prossimi rappresentare al sopraddetto Dipartimento la propria recedenza di risarcire la prima, o in particolare, o in generale; nel qual caso dallo stesso Dipartimento sarà rimessa la decisione al Tribunale Mercantile.

V.

V. Se il risarcimento preteso ed intimato da una delle parti non fosse dall'altra contraddetto nel termine fissato degli otto giorni, sarà immediatamente proceduto al comparto dell'esposta Avarea mediante la regolazione del Deputato alle Avaree, al quale con semplice Mandato del surriferito Dipartimento sopra breve istanza della parte, verrà commesso di raccogliere a tenor delle Leggi da ambe le parti li fondamenti necessarij per istabilire l'importar del Capitale, danni, e spese onde eseguire il comparto sopraddetto, restando in avvenire abolita la Tassa, che pagavasi in addietro dalle parti all'Ufficio dell'Extraordinario, come pure la spesa della Terminazione, non dovendo essere contribuito dalle medesime, se non che la solita mercede al Deputato stabilita dalle Leggi.

VI. Li Capitanij poi, e Patroni come sopra, che approdassero in questo Porto, e fossero muniti della prova di fortuna estesa altrove, dovranno all'atto di costituirsi presso questo Supremo Regio Tribunale di Sanità consegnarla sigillata allo Scrivano del Tribunale medesimo per essere prontamente trasmessa al Notajo del Dipartimento al Commercio, il quale dovrà custodirla annotandovi di sopra la presentazione, per esser pubblicata ad istanza delle parti in tutto come sopra, e trascritta nel libro summentovato.

VII.

VII. Le Avarie particolari di Scarico, e Contumacia delli Bastimenti, indipendente dalle prove di fortuna, saranno stabilite dai soliti Capi, e dal Deputato alle Avarie previo Mandato del Dipartimento sopraddetto sull'istanza del rispettivo Capitano, Padrone, o Parcenevole, esclusa come sopra qualunque contribuzione oltre a quella stabilita dalle Leggi ai Capi, ed al Deputato alle Avarie.

Per chiara intelligenza di ogn' uno sarà il presente Avviso diffuso colle stampe, pubblicato ne' luoghi soliti di Rialto, e reso noto alli Consoli Esteri, alli Capi di Piazza, de' Parcenevoli, ed alle Camere di Siccità.

Dalla Regia Commissione Camerale li
14. Giugno 1798,

(*Francesco Donato* Presidente,

(*Marc' Antonio Zustinian* Deputato.

(*Antonio Barziza* Deputato,

Antonio Bellato Segr. Regio.

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITÀ
DI VENEZIA.

Tutte le Relazioni, che giunsero in ieri da più Luoghi a questo Regio Supremo Tribunale di Sanità, concordano mirabilmente per stabilire, che godi di una perfetta calma da qualche tempo l'Albania Ottomana, già colpita da Contagio ne' passati mesi, come si fece circolarmente noto, con li Decreti di esso Tribunale de' di primo, e 21. Maggio scaduto; e tale si è l'attual stato di salute di detta Provincia, che furono sino levate le Custodie poste al Confine Austriaco di Pastrovicchio.

Estinto, dunque, lode a Dio Signore, il Morbo in quelle Località, si trova il Tribunale medesimo nella dolce compiacenza di togliere anche la semplice riserva di giorni sette, alla quale rimanevan soggette per il detto Decreto 21. Maggio, la Città di Cattaro, Castel-Novo, Budua, Curzola, e lo Stalo di Ragusi, e di ripristinarle, come fa col presente, al libero usato Commercio, dalla qual determinazione saranno partecipi tanto le Imbarcazioni arrivate, quan-
to

to quelle che arriveranno da detti Luoghi.

La presente sarà stampata, e pubblicata, e ne saranno trasmessi degl' Esemplari agli Stati di S. M. l' Imperatore, e Re Nostro Augusto Sovrano Oltremare per regola, ed agl' Esteri Corrispondenti per lume; Et sic &c.

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 16. Giugno 1798.

(*Zampietro Grimani Cens. int. att. Presid.*

(*Luardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

L' OFFIZIO DI SANITA'
DI BELLUNO

Fa pubblicamente intendere, e sapere

CHE essendo stato approvato con lettere 9. corrente del Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia il Proclama di quest' Ufficio 30. Maggio prossimo passato, riguardante le regole, e discipline per oviare l' introduzione nelle situazioni montane del morbo contagioso alla specie Bovina nei tempi della monticazione, saranno tutti, e cadauno de' contravventori soggetti irremissibilmente alle penalità, le quali dietro le nostre relazioni sembreranno a misura della colpa convenienti al Regio Supremo Tribunale predetto.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso a intelligenza comune.

Data li 11. Giugno 1798. dall' Ufficio di Sanità di Belluno.

- (Daniel Doglioni Provveditor di Sanità.
- (Domenico Co: Miari Provv. di San.
- (Giuseppe Co: Agosti Provv. di San.
- (Marino Doglioni Provv. di San.

Ottavio Batti Persico Cane-
I NO

I NOBILI SIGNORI
C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO MAGGIOR
CONSIGLIO DELLA CITTA'

D I B E L L U N O .

Eccitati con replicati stridori li debitori di pubbliche Gravezze verso di questa Città ad effettuare con prontezza il pagamento delle loro partite di debito, onde supplire almeno in parte all'immensità di spese ed obblighi a cui è soggetta la Città stessa è riuscito pressochè inutile finora ogni eccitamento.

Ora pertanto i Nobili Signori Consoli Rappresentanti la suddetta Magnifica Città col tenor del presente fanno ex abundantia, e per l'ultima volta intendere e sapere,

Che a qualunque debitore di pubbliche Gravezze saranno spedite inalterabilmente l'esecuzioni di Cavalcata per il pagamento del rispettivo debito, qualora non sarà entro al congruo termine di giorni otto soddisfatto il debito in mano dell'Esattore Nobil
Sig.

Sig. Matteo Doglioni a cadaun Particolare
incombente.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,
affisso, e diffuso per la Città, e Territorio
ad universale cognizione, ed acciò alcuno
non possa fingere ignoranza; che tanto &c.
In quorum &c.

Belluno dalla Cancell. della Magnifica
Città li 15. Giugno 1798.

(Fabio Pagani q. Antonio Console :
(Carlo Alpago Console.
(Gio: Alpago q. Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. Sc.



I L C A P O

D E L R E G I O

T R I B U N A L C I V I L E .

TRA i principali oggetti, che impegnano le più gelose attenzioni della Sovranità, venendo dal R. General Governo considerate le riduzioni de' pubblici Corpi; ha esso conferita cogli' obblighi della maggior respon-

sa-

sabilità al Capo di questo Regio Tribunal Civile la special soprintendenza alle riduzioni delle Scuole Laiche, e Confraternite di questa Città, e Territorio; come pure ad ogni, e qualunque altra de' Villici, assoggettando essi Corpi per le loro unioni, e per la trattazione, e deffinizione de' loro affari alla total dipendenza dal Capo stesso investito in tale proposito dell'intera autorità, come delegato di Polizia; ad oggetto perciò, che resti adempita una così risoluta Sovrana volontà, il suddetto Capo in relazione alle avvertenze, ed istruzioni demandateli fa pubblicamente intendere, e sapere,

I. Ogni, e qualunque volta che cadauna Scuola Laica, e Confraternita di questa Città, e Territorio, e cadaun Corpo Distrittuale, Regola, Colmello, Comune, e Pieve avrà a convocarsi in Vicinia, e riduzione sarà obbligo dei Rappresentanti essi Corpi di presentarsi al Capo di questo R. Tribunale Civile; esponere i motivi della convocazione, e qualora sembreranno conciliabili coi pubblici riguardi, e colle Leggi, verrà accordata dal suddetto Capo la riduzione, nella quale però non potranno proporsi, nè deliberarsi altri affari fuor che quelli, che saranno stati compresi nella licenza, in pena a chi contravenisse, della Sovrana indignazione, oltre la nullità di quanto vi fosse stato preso, e deliberato.

II.

II. Resta imposta chiunque, in pena come sopra, la maggior moderazione, ed il più esatto contegno in tali unioni, così che nessuno si faccia lecito di eccitare tumultuazioni, nè prorompere in parole ingiuriose, e sentimenti contrarj alla più sommissa sottomissione.

III. Sarà dovere de' Rappresentanti essi Corpi di rassegnare al Capo medesimo, non solo le parti prese per la loro approvazione, ma altresì riferire qualunque altro progetto, ed emergente, che in tale incontro fosse stato ultroneamente alle ottenute licenze trattato, o in altro modo eseguito, in pena di essere gravemente corretti al caso di mancanza a così risoluto ordine.

IV. Ad oggetto di ovviare possibilmente agli inconvenienti si prescrive che vengano osservate nelle preaccennate riduzioni, e Vicinie Territoriali le Leggi in proposito di quelli che hanno ingresso nelle medesime; cioè che entri un solo per Famiglia, ed essendo il Capo di essa legittimamente impedito, altro sostituito dal medesimo di essa Famiglia; e non altri, purchè abbia compiuta l'età d'anni 18., e rapporto alle unioni delle Scuole Laiche, e Confraternite dovrà osservarsi il metodo voluto dalle Leggi.

V. Riputando poi esso Capo conveniente di agevolar in qualche modo a' Villici per le loro riduzioni, e Vicinie l'obbligo della

dipendenza dalle mentovate licenze, dichiara che restano dispensati da tali licenze ne' soli casi che debbano prestarsi all' esecuzione di qualche ordine degli Uffici di Sanità, Militare, o istantanei di competente pubblica Autorità; a condizione però che si tratti del modo di esecuzione, non già di contraponere a detti ordini, e molto meno che si versi sopra altri affari, in pena come nel primo articolo in caso di contravvenzione.

Ed il presente affine abbia a riportare la sua inviolabile esecuzione, ed osservanza in una materia così gelosa, ed importante sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti ad universale notizia.

Belluno dal Regio Tribunal Civile li
16. Giugno 1798.

{ Co: Pietro Barbo Capo del R. Trib. Civ.

Luigi Colle Segr.

I L C A P O
 DEL REGIO
 TRIBUNALE DI APPELLO
 DELEGATO DI PULIZIA
 DI VICENZA.

LE scandalose, e correggibili direzioni tenute nell' anno scorso da alcuni del Circondario della Villa di Tressino, che sono obbligati per legge, e per inveterata consuetudine a pagar la Decima, e il Quattrese, hanno richiamate le cure di questo Regio Delegato a prestarvi il più serio riflesso, ed a prevenirle colle necessarie provvidenze.

Se questi insubordinati si fecero legiti nello scorso anno, in cui per le circostanze de' tempi mancavano di presidio le leggi, di resilire dai più sacri doveri, usando modi violenti, e tumultuarj per non contribuire le Decime dovute ai Consorti Proprietari, inveendo contro li Raccoglitori, e volendo arbitrariamente pagare il Quattrese separato dalla Decima, modellandola a norma del loro capriccio, ed orgogliosamente

mente costringendo il Parroco stesso ad accettarlo, non sarà però in oggi altrimenti tollerabile simile condotta, giacchè siamo felicemente passati sotto a' benefici Auspicj del Nostro Augusto Sovrano Imperatore, e Re, che vuole assolutamente, che tutti li suoi Sudditi si conformino alle leggi, al buon ordine, ed a quelle discipline, che sono dirette a mantenere la tranquillità, e la quiete, ch'esser devono invulnerate, ed illese.

Per li quali essenziali oggetti incaricato dalla Suprema volontà il Delegato di Pulizia di vegliare sulle direzioni dei Popoli della Città, e Provincia, ondè preservare il buon ordine, e la pubblica sicurezza, non che di prevenire col castigo li male intenzionati fomentatori dell'inquietudine, e del dissidio; accostandosi però il momento, in cui scade il pagamento delle Decime, e del Quartesè, se mai da alcuno s'intendesse di voler perseverare anche in quest'anno nelle sinistre intenzioni dell'anno scorso, il Regio Delegato di Pulizia fa espressamente intendere, e sapere a tutti quelli, che possiedono, o lavorano Beni soggetti a Decime, e Quartesi, e che in addietro erano soliti a soddisfarli, che rispettar debbano le competenze de' Decimatori; e li Parrocchiali diritti, contribuendo senza la menoma opposizione la Decima, dal cui cumulo debba

essere di poi, in ordine al solito, dedotto il Quarrese, e nelle misure praticate da più secoli, e in dipendenza dalle leggi osservate nell'anno 1796., che per Sovrana volontà sono pure al presente nel pieno loro vigore.

Che se qualcheduno si mostrerà renitente, e ardirà d'infrangere li doveri di suddito, opponendosi all'esecuzione della pratica, e delle leggi, suscitando tumulti, e formando fazioni, si procederà contro il medesimo con tutta la severità, essendosi da questa Regia Delegazione preordinate tali disposizioni, per cui saranno scoperti infallibilmente, e sull'istante arrestati li promotori di tali disordini, assoggettandoli quindi a rigoroso Processo, anche d'inquisizione, ed alla condanna di quelle pene, e castighi, che servir possano ad essi di correzione, e freno, e ad altrui di esempio.

Restano pertanto incaricati li Governatori, e Decano di vegliare, onde sia integralmente eseguito quanto viene col presente ordinato; e dovranno essi parimenti presiedere, ed assistere, acciò li Levatarj, o Decimatori non siano pregiudicati nell'esercizio de' loro diritti, dietro anco agl'incantati, che a norma della consuetudine venissero fatti, previo l'avviso, che immediatamente verrà dal Reverendiss. Signor Arciprete dall'Altare enunziato, rimanendo po-

scia

scia obbligati li medesimi Governatori, e Decani di portare a questa Delegazione le riferite; ed i nomi di quelli, che si opponessero al buon ordine, alle leggi, ed alla tranquillità in pena di essere severamente puniti.

Ed il presente sarà stampato; e pubblicato nella Villa di Tressino a suon di tromba, ed affisso alla Casa di Comun; come pure consegnato a quel Rev. Sig. Arciprete, ed a cadauno di que' Governatori, Sindaco, e Decano per la sua inviolabile esecuzione.

Vicenza 8. Giugno 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti Capo del Reg. Trib. di Appello, Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addi 9. detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.

IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITA'
 DI VENEZIA.

L Attenta, ed istancabile vigilanza di questo Regio Supremo Tribunale sopra ogni Articolo riguardante la pubblica Salute: prestatosi volendosi sollecita a toglier in ogni modo il possibile frequente pericolo alla comun sicurezza, dalla molestia de' Cani, e dalla loro infezione rabbiosa, avuto riguardo anche alla Stagione Estiva; che s' inoltra; è divenuto a risolutamente comandare.

I. Che ogni Persona di qualsivoglia grado, e condizione; che possedesse, o fosse Padrone, e Custode di Cani di ogni genere, sia in obbligo di averne cura, e custodia, non permettendo loro di vagare per la Città, in pena della perdita del Cane.

II. Sarà parimenti preciso, ed indispensabile debito di ogni Padrone, o Custode di Cani ad ogni primo sospetto, o dubbio, che sia entrata in essi l' infezione rabbiosa, di farli tosto ammazzare, qualbr questa si sia manifestata cogli ordinarij segni di Spuma alla bocca, renitenza al beber dell' Acqua, ed agitazione straordinaria del corpo.

III.

III. Passati giorni otto dalla pubblicazione della presente, dovrà il Capitano del Tribunal Nostro invigilare all'esecuzione delle cose sopraindicate, e trovando Cani per le Strade vaganti senza la scorta del loro Padrone, dovrà quelli prendere, ed ammazzare, in modo, che questa Capitale sia assolutamente resa libera, e netta de' Cani vagabondi.

IV. E sino a tanto, che segua la final esecuzione di quanto con la presente si prescrive, per non lasciar tali Cani senza il requisito necessario dell'Acqua, sarà debito di tutti li Bottegghieri, Erbaroli, Galegheri, Ciabbatini, Parucchieri, e Venditori da Caffè di tener tutto giorno fuori della porta delle loro Botteghe in sito esposto sulla pubblica Strada una Mastella di Acqua dolce, e netta, in pena nel caso di ommissione di Ducati cinque da essergli sul fatto intimata da ogni Fante di questo Tribunale, il quale rilevasse la trasgressione; la qual pena sarà distribuita tra Fanti medesimi.

V. Conseguirà esso Capitano per premio di ogni Cane preso, o ucciso dalla Cassa di questo Tribunale Lire tre, e Soldi due.

VI. Nascendo il caso, che Dio non voglia, ad onta di tali providenze, che qualche Persona venga da Cane rabbioso morsiata, sarà debito preciso de' Curati, Capi di Contrada, ed altri a quali spetta d'immedia-

ta.

tamente portare la notizia al Tribunale, e ciò per que' caritatevoli soccorsi, che si riputassero convenienti.

VII. E la presente sia stampata, e pubblicata alle Colonnelle di questo Supremo Tribunale, come altresì per la Città, in tutte le Chiese nella prossima Domenica, ed affissa a tutti li Traghetti, e principali Posti della Città, e consegnata un più Copie a tutti li Medici, e Chirurghi, ed alli Capi delle Contrade.

Dovrà altresì esser ristampata, e republicata ogni Anno affinchè abbia sempre a riportarne piena esecuzione; che così ec.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 18. Giugno 1798.

(*Zampiero Grimani* Cons. int. att. Presid.

(*Lunardo Dolfin* Aggiunto.

(*Marco Molin* Aggiunto.

(*Mattio Zambelli* Aggiunto.

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo* 2. Aggiunto.

Gio: Vincenzo Misolini Not.

64

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

D E L L A

M A G N I F I C A C I T T A

D I V I C E N Z A .

Rientrati in vigor dell'Articolo V. dell'Editto Sovrano 6. Febbraro scorso tutti li Feudatarj nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive investiture, ed essendo conseguentemente rimesso anche il Nobil Signor Co: Antonio Fioccardo nell'onorifico distintivo del diritto privato del'a Caccia per se, ed Eredi sopra li Campi 900. in un sol corpo di sua ragione situati nelle pertinenze di Marola, dietro le istanze riverentemente prodotte per parte, e nome del predetto Nob. Co: Fioccardo.

Sue Signorie Illustrissime inerentemente al Proclama del fu Magistrato sopra Feudi 23. Maggio 1791. esecutivo di Decreto del fu Veneto Senato. 12. detto, e reso a
 1791. 6. N.º XXVI. Co co

comune notizia con il Proclama 27. del Mese stesso, a scanso di qualunque immaginabile violazione, che potesse essere intentata, ed a preservazione delle graziose ottenute Concessioni, che non potranno per altro usarsi se non che nelli Beni suddetti di esso Nob. Co. Fioccardo, situati come sopra, fanno pubblicamente sapere, e risolutamente intendere:

Primo. Che usar potendo esso Nobile Co. Fioccardo in vigor delli mentovati Diritti graziosamente ripristinati per esso, e suoi Eredi il jus privativo della Caccia riservata sopra gli enunciati Beni, resta conseguentemente nel più risoluto modo inibito a cadauna persona, ed a chi si sia di qualunque stato, grado, e condizione, niuno eccettuato, d'introdursi con Armi di qualsivoglia sorte, ed andare a Caccia così di Volatili, che di Quadrupedi con Reti, Lacci, Cani, Falconi, Arcobugi, o con qualunque altro Stromento ne Beni suddetti, e ciò in qualsivoglia modo, tempo, e stagione, e nella stessa guisa lo scurbare li nidi di ciascun genere, ed il bersagliare, e cacciare ne Beni stessi il salvatico d'ogni sorta, che fosse entro di que' Beni, in pena della perdita delle Armi, Reti, Cani, Stromenti, Cacciezioni, e Munizioni, ed essere di più

più processati li trasgressori criminalmente, e soggetti per tal via alle pene afflittive dal competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell' inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo resta in facoltà lo stesso Nobil Co: Fioccardo di tenere alla custodia de' suddetti suoi Beni Guarda-Caccie, di quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Cani, Lacci, Munizioni, e Cacciagioni; ed ogni altra preda a quello, o quelli che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre li Nomi di tali delinquenti al competente Ufficio Criminale, colla presentazione degli Effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a' meritati castighi; ed in quanto a' fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere!

Terzo. Se per sorte poi ardissero alcuni in unione, ed anche un solo di rendersi contumace, e di fare fronte, e resistenza, dovranno gli stessi Guarda-Caccie essere assistiti dal Decano, o Governatori pro tempore del Comune.

Dovrà il presente essere stampato, pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti, non che

diffuso per esser pubblicato, ed affisso ovunque
verrà ricercato da detto Nob. Co: Fioccardo.
In quorum &c.

Vicenza 13. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime

(D. Alvise Squarzi Dott.

(D. Gio: Battista Orazio Porto

(D. Scipion Capra

(D. Alfonso Maria Loschi

(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri

(D. Giacomo Fabio Valmarana

(D. Girolamo di Thiene

(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Rapeta

*Pietro Antonio Borgo Primo Ras.
della Magn. Città Mand. &c.*

Adi 16 Detto

Publicato da Domenico Panigaglia pub-
blico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec.
molti presenti &c; così riferendo Brunello
Guardia

IL

I L C A P O

DEL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

DELEGATO DI PULIZIA

PEnetrato nel più vivo dell'animo Sua Eccell. Ten. Maresc. di KRAY Gen. Com. di questa Città, e Provincia, per la frequenza de' Ladroncelli, e derubamenti, che seguono di notte tempo in questa Città con rottura di Porte, e svaligi ancora di Case, e Botteghe, e di altri luoghi inservienti a custodire Generi, e Robe spettanti a Bottegghieri, e ad altre Persone; e quindi volendo coi mezzi più efficaci troncare il corso a sì grave disordine, che si oppone diametralmente alla pubblica sicurezza, che tiene in costernazione le Famiglie, e non lascia tranquilli li Proprietarij sulla preservazione dei loro Effetti, ad onta della più cauta, e gelosa custodia de' medesimi, ha determinato, che s'istituiscano delle Pattuglie composte di Soldati della Truppa, e di Cittadini, non dubitando, che tutti si presteranno di buon grado a un oggetto di tanto rilievo per il pubblico bene, e per garantire se stessi, e

le

le proprie sostanze dagli insidiosi attentati di Genti malvagie, che fondano la loro sussistenza sulle rapine, pronte a commettere ogni genere d' iniquità, e delitti.

Affidata pertanto da Sua Eccell. a questa Regia Delegazione di Pulizia l' ispezione di sistemare le dette Pattuglie, onde se ne ottenga realmente il salutare effetto contemplato nell' istituirle, si stabiliscono però, e si prescrivono dal Regio Delegato li seguenti metodi, e discipline.

Primo. Le Pattuglie saranno in numero di nove, cioè:

Due per le Parrocchie del Duomo, e S. Felice.

Una per le Parrocchie di S. Giacomo, e S. Marcello.

Una per le Parrocchie de' Carmini, e S. Croce.

Una per le Parrocchie di S. Marco, e S. Stefano.

Due per le Parrocchie di S. Faustina, S. Pietro, e S. Lucia.

Una per le Parrocchie di S. Silvestro, e S. Michele.

Una per le Parrocchie di S. Paolo, e S. Barbara.

Secondo. Ciascuna Pattuglia sarà composta di sei Soldati, di un Capotale di Truppa,

pa, e di un Tamburo, e sarà diretta da due Cittadini, l'uno della Classe dei Possidenti, e l'altro di quella degli Artisti, o Bottegghieri, e questi due Direttori saranno Persone delle rispettive Parrocchie, per le quali dovrà servire la Pattuglia.

Terzo. Sarà destinato dalla Regia Delegazione di Pulizia un Presidente per ciascheduna Pattuglia, al quale saranno comunicate le opportune istruzioni per la condotta della medesima, da parteciparsi col di lui mezzo alli Direttori, che colla scorta de' Cataloghi, che si procaccierà dalli rispettivi Parrochi, saranno da lui stesso di giorno in giorno eletti per turno alla direzione della Pattuglia predetta, con quel riparto, che riesca più consentaneo all'equità, ed alla convenienza.

Quarto. Ciascheduno dei destinati per la indicata direzione delle Pattuglie, o dovrà impreteribilmente accettare tale officio, o pur dovrà sostituire nella rispettiva Classe altro Soggetto; non intendendosi però obbligati li minori degli anni dieciotto, e li maggiori d'anni cinquanta, e neppure gli Ecclesiastici, e quelli che coprissero pubblici impieghi.

Quinto. Queste Pattuglie incomincieranno a girare al suono della Campana dell'ora e mezza di notte, e continueranno fino ad un'ora di giorno; non dovendo esse mai abban-

do-

donare il Circondario di quelle Parrocchie, per le quali sono destinate.

Sesto. Li Direttori delle Pattuglie, oltre al vegliare per la pubblica quiete, avranno facoltà di far seguire il fermo delle Figure sospette, farle visitare, e al caso che avessero armi, ferri, o altri attrezzi inservienti a formare rotture di porte, muri, o altro, faranno tradurre tali Persone sospette alla Gran Guardia, recandone nella mattina susseguente il dovuto rapporto alla Delegazione di Pulizia, dalla quale verranno prese le opportune disposizioni.

Vicenza li 16. Giugno 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti Capo del Reg. Trib. di Appello, Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addi detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premessa ec. molti presenti ec.

IL REGIO SUPREMO TRIBUNALE D'APPELLO
DI VERONA.

N O T A

Essendosi rifiutati alcuni Tribunali della Terraferma e Giudici locali di prestarsi a far eseguire le lettere di citazione od intimazione rilasciate da questi Tribunali di prima Istanza, e Mercantile ad istanza di negozianti, ed altri per contratti seguiti in Venezia, e ciò con l'appoggio della sola prima parte dell'articolo XXX.^{mo} dell'Organizzazione 31. Marzo, quale prescrive, che l'Attore debba seguire il Foro del Reo, il Regio Tribunal Revisorio dopo aver provveduto ad un qualche particolar caso, trova necessario a regola uniforme di cadaun Tribunale, e Giudice locale, di ricercar codesto Regio Tribunale di Appello di far giungere circolarmente a tutti la seguente dichiarazione. Ch' egli è ben vero che per l'articolo XXX.^{mo} della Organizzazione 31. Marzo, l'Attore seguir deve il Foro del Reo, ma soggiunge però che s'intenderà Foro del Reo quello stabilito dalle Leggi, e metodi ch' erano veglianti nel Gennaio 1796. Siccome però a tale epoca si trovava in osservanza la legge del maggior Consiglio ultimo Marzo 1435 che in copia viene nelle presenti inserita, per la quale possono i Rei per debiti

vol. 6. N.º XXVII.

D d

di

di mercanzie, e contratti fatti in Venezia essere convenuti a questa parte, così tutte le lettere dei Tribunali di Venezia le quali fossero relative a detti argomenti dovranno senza esitanza eseguirsi dai Tribunali, e Giudici locali della Terraferma, e li Rei portarsi ad usar delle proprie ragioni in questo Foro, che in tal caso è il competente, e quello voluto dall' articolo XXX.mo della Organizzazione 31. Marzo 1798.

Data dal Regio Tribunale Revisorio
22. Maggio 1798.

Antonio Cigogna Vice Presidente.

Giannandrea Fontana Segr.

STATUTO VENETO

Ex Autenticis C. te 121.

Quando a Venezia se contrase, il Giudizio se pol far a Venezia, altrimenti l' Altor die seguir il Foro del Reo.

C O N S. XXVIII.

Sia resposto, che per i debiti, Mercanzie, & Contratti, fatti a Venezia, possano a Venezia essere convegnudi. Ma per altre cose debbiano esser convegnudi a Verona dinanzi il Podestà nostro di Verona, il quale a tempi sarà.

E questo medesimo sia osservado per tutti gli altri nostri luoghi da parte de Terra.

Serat. Cons. 1435

IL

IL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

FA tenere a tutte le prime istanze in copia l'ossequiata Nota del Regio Tribunale Revisorio dei 22. del corrente mese di Maggio, che versa sulla spiegazione dell'articolo XXX.^{mo} della Organizzazione dei 31. dello scorso mese di Marzo circa i contratti seguiti in Venezia. Sarà cura del medesimo Tribunale di prima istanza di darvi la più pronta esecuzione all'evenienza de' casi, ed accusarne frattanto la ricevuta della presente.

Dal Regio Tribunale d'Appello di Verona li 26. Maggio 1798.



N O T A

AD oggetto, che sia ovunque data una uniforme, ed espedita esecuzione all'articolo 47. della Legge 31. Marzo passato intorno le vertenze sopra provvisionali alimentari, e difinitivi, il Regio Tribunal Revisorio ha determinate le regole seguenti.

Essendo per l'articolo 47. del Proclama
Dd 2 dell'

dell'Organizzazione 31. Marzo passato circoscritta la concessione di provvigionali alimenti, e difensivi nel solo caso che la quistione verta sopra il più o il meno; e considerar quindi potendosi come suffragj; però le vertenze di tal natura verranno espedito con le forme dettate dall' articolo 44. della predetta Organizzazione, abilitando la Parte Attrice a produrre un Memoriale contenente la sua pretesa con i relativi Documenti, quale intimato alla Parte Rea, nel termine di giorni otto dovrà rispondere. Spetterà al Capo o Presidente del Tribunale il pronunziare sopra detti Allegati il Giudizio, ma nel caso di gravame potranno le Parti ricorrere al Corpo, e dove i Tribunali sieno di un unico Giudice, competerà il ricorso per gravame al Regio Tribunal d' Appello.

Sarà dell'esattezza di codesto Regio Tribunale d' Appello il diffondere a lume de' Tribunali subalterni di codesta Città e Provincia la suddetta decisione, onde abbiano tutti a conformarvi le proprie direzioni.

Data dal Regio Tribunale Revisorio
31. Maggio 1798.

Angelo Maria Priuli Presidente.

Al Regio Tribunale d' Appello di Verona.

*Giannandrea Fontana Segg.
VI.*

VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

DI suffragio richiesti dalli Sigg. Massaro, e Bancali dell'Arte Pistori di questa Città, Borghi, e Sottoborghi; commettemo a voi infrascritti Confratelli dell'Arte stessa il dover nel termine di giorni otto dopo ec., pagare ed aver pagato nelle mani dello Spet. Sig. Bartolameo Bertoncelli Notaro Stabile, e Sig. Giuseppe Bonamico Notaro Coad. quanto siete stati tassati di Dadia Straordinaria come abbasso, ed a tenore del riparto prodotto il giorno di jeri nell'Offizio nostro per supplire con questa alle spese incontrate dalli Sigg. eletti alle Pubbliche Tariffe, e stabilite pagarsi con la parte presa dal Corpo Generale dell'Arte li 26. Agosto 1795., altrimenti detto termine spirato, e non fatto il dovuto intero pagamento della Dadia stessa nelle mani ut supra, sarà rilasciata contro li renitenti l'esecuzione di pignora senz'altro avviso oltre le solite Tasse a' Ministri in forma, che tanto ec. In quorum fidem &c.

Data die 2 mensis Junii 1798.

(Franciscus Marcus Crema Delegatus.
Joseph. Franciscus Bonamico Not. Coad.

Il Sig.
Estimato soldi danari Importa di Dadia a L.
per danaro L.

PRO.

PROCLAMA.

CON tre Proclami dei 21, 22, e 26 dello scorso mese di Gennaio manifestai essere preciso ordine Sovrano, che ogn'uno dovesse diportarsi da buon Cittadino, fedele Suddito, e quieto in modo, che col suo buon contegno, ed esatta ubbidienza, render si potesse viepiù degno della Sovrana grazia, e manifestai di più, che chiunque di che grado, e condizione egli si fosse, ardisse di commettere il minimo eccesso, o attentato verso chi che sia, sarebbe stato a norma del delitto Sovranamente punito.

Con mio rincrescimento da varj rapporti fattimi ho dovuto essere convinto, che per troppa condiscendenza contra i Refrattarj, li miei ordini non vengono eseguiti.

Rapportandomi perciò ai suaccennati replicati Proclami, faccio noto, che oltre alla vigilanza, e procedura, che sarà praticata dal Militare per l'osservanza dei medesimi, resta parimente incaricata questa Regia Deputazione di Pulizia a mantenere la ordinata tanto salutare pubblica quiete, come a scoprire i delitti, ed i delinquenti, per punirli coi più pronti mezzi a norma delle prescritte Leggi.

Ciò servirà per far intendere a chiunque,
che

che restano severamente , è sotto qual si vogli^a pretesto proibite le parole, atti offensivi, minacce, o altre espressioni tendenti a perturbare la suddetta pubblica, e privata pace, e quiete, e che ad altro non tendono, che a fomentare le più perniciose, e funeste conseguenze.

Il presente Proclama sarà pubblicato, ed affisso ai soliti luoghi di questa Città per immancabile regola, e contegno di tutti.

Verona li 4 Giugno 1798.

Il Tenente Maresciallo Comandante il Veronese

BARON DE KERPEN.



ALLI SINDICO E CONSIGLIERI

Di

Viene ricercata con Lettera della Regia Commission Camerale 18. Maggio decorso una distinta nota di tutte le Fiere, e Mercati attualmente vigenti in qualunque luogo di questo Veronese Distretto con esatta descrizione de' Titoli, da' quali dipende la re-
spet-

spettiva loro istituzione; dell' Autorità, delle quali sono derivati essi Titoli, del tempo, in cui sono stati accordati; e con dichiarazione se detti Titoli siano temporanei, o perpetui. All' effetto però di poter adempiere detta ricerca ne' modi più precisi, e accertati si commette alla diligenza vostra di dover dichiarare sollecitamente se in codesta Terra, e sue pertinenze vi sia alcuna Fiera, o Mercato settimanale, mensile, o annuale.

In quanto vi siano costì de' Titoli, e Concessioni con il relativo possesso di Fiere, e Mercati dichiararete con apposita relazione da voi firmata, ed autenticata da Pubblico Nodaro li rispettivi Titoli con tutte le demarcazioni sopra enunciate, presentando essa relazione con una copia autentica d'essi Titoli nella Cancelleria del Generale Consiglio entro il termine di giorni dieci dalla consegna, che vi sarà fatta della presente. E se non aveste alcun Titolo, o Concessione di Fiere, o Mercati dovrete egualmente presentare entro allo stesso termine nella Cancelleria suddetta una Fede da voi firmata, ed autenticata da Pubblico Nodaro, che dichiarerà la non esistenza di Fiere, o Mercati in codesta vostra Terra, e sue Pertinenze, essendo necessario nel presente caso un documento certo così dell' esistenza, come della rispettiva non esistenza di Fiere, o Mercati

ti in cadauna Comunanza, e Terra di questo Distretto.

Vi si rende noto che spirato il suddetto termine sarà trasmessa alla suddetta Regia Commissione la risultanza di tutte le relazioni, documenti, e Fedi che si troveranno rispettivamente prodotte; e resterà responsabile la specialità di que' Sindici, e Consiglieri, che mancato avessero nella produzione de' riscontri come sopra commessi, di tutte quelle derogazioni, ed anco personali spiacevoli conseguenze, che derivar potessero dall' inescusabile loro mancanza,

Occorrendo inoltre di rilevare un preciso, e pronto dettaglio delle distrazioni, ed alienazioni seguite durante il tempo de' politici cambiamenti de' Beni Comunali, o sia de' Beni ch' esistevano concessi in libero godimento di cadauna Comunità, come ricercano altra successiva Lettera della Regia Commission Camerale 25. Maggio suddetto, resta del pari ingiunto all' esattezza vostra il dover entro il termine sopra limitato di giorni dieci dalla consegna della presente produrre, ed aver prodotta nella Cancelleria suddetta una relazione con vostra firma, ed autenticazion Notariale, che descriva la qualità, e quantità di Beni Comunali ch' esistevano concessi in libero godimento a questa Comunità avanti li successi cambiamenti politici; e dichiarar la qualità, e quan-

vol. 6. N.º XXVIII.

E e

ti.

tità d'essi Beni, che fossero stati distratti, o alienati nel decorso d'essi cambiamenti, specificando la data in cui fosse seguita l'alienazione, e gli Atti Notariali, ne' quali si trovasse registrata. E se la vostra Comunità non aveva alcun godimento di Beni dell' indicata natura avanti l'Epoca de' cambiamenti suddetti, dovrete ciò nonostante produrre entro il suddetto termine una Fede firmata, ed autenticata come sopra, con la quale venga ciò dichiarato, richiedendosi anche in questo interessante Articolo una sicura prova della rispettiva condizione di tutti li Comuni di questo Distretto.

Starà anche la mancanza di questa prova a carico della vostra responsabilità nel caso, che lasciate negligenemente trascorrere il suddetto termine senza aver adempita la Commissione ora ingiuntavi. E vi si augura ogni bene.

Verona 6. Giugno 1798.

Li Proveditori di Comun.

LA

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE.

IMpegnate le cure nostre costantemente Assidue, e zelanti, a procurare con ogni studio il ben essere di questa Popolazione, e singolarmente della Classe la più indigente, onde per tal modo servire alle clementissime intenzioni dell'Augusto Sovrano; abbiamo riconosciuto, che fra li mezzi a quest'oggetto conducenti, uno certamente è pur quello di somministrare nell'Inverno a' Poveri di questa Città, con equo riparto, e per il Canale delle Fraterne delle Contrade, una gratuita, e possibilmente la maggiore quantità di Legne, e Fasci annualmente raccolta, senza soverchio aggravio del Regio Errario, o de' Privati Contribuenti; quindi è, che animati da queste viste siamo divenuti alle seguenti Determinazioni.

Primo. Tutti li Conduttori di Legne da fuoco provenienti dalla Dalmazia, ed Istria, prima del licenziamento della rispettiva Barca per la Vendita, dovranno d'ora innanzi versare nell'istituto Magazzino de' Poveri il due per Cento del Genere stesso, sull'intera Portata dei loro Carichi.

Secondo. Ogni Introduttore di Fasci, e Mo-

Ee 2

rel-

relli d'Istria, non sarà ulteriormente tenuto di corrispondere a' Compratori l'antica Regalia del due per Cento; ma dovrà invece intieramente versarla nel predetto Magazzino de' Poveri, e nella quantità corrispondente alla Portata del Carico rispettivo.

Terzo. Stabilita essendo per ora, e sino a nuove Deliberazioni, la legal Misura de' suddetti Fasci d'Istria al numero di 110. in Carro; qualunque volta questi oltrepasseranno il numero stesso, dovrà il Conduttore rifondere nel Magazzino de' Poveri quel numero di Fasci, che a norma della trasgressione sarà dalla nostra Deputazione creduto conveniente al difetto della Misura, cadente a danno del Povero.

Quarto. Parimenti ogni Conduttore di Fasci dolci procedenti dal Polesine, e Brenta, per li quali resta per ora in continuazione fissato il prezzo di Lire 95. il Migliajo, il quale non lascia di essere avvantaggioso all'Introduttore medesimo, dovrà egli corrispondere al Magazzino de' Poveri li quattro per Cento sull'intiera portata del Carico rispettivo, risarcendosi per metà di tale aggravio, col trattenimento a' Compratori della suddetta antica Regalia del due per Cento, di cui anche per li medesimi se ne prescrive l'abolizione.

Quinto. Cadauna Barca di Fasci dovrà pure contribuire al Magazzino dei Poveri la
Mo-

Mostra dei quattro Fasci, la quale veniva in passato presentata al Pubblico Ufficio delle Legne, e che rimaneva a beneficio del Carico del Nodaro in ora soppresso.

Sesto. Da tali Contribuzioni s'intenderanno esclusi soltanto li Conduttori di Fasci, e Morelli procedenti dal Friuli, come quelli, che servono per Deposito, e Consumo del minuto indigente Popolo; sicchè agli Acquirenti de' Fasci, e Morelli della indicata provenienza sarà continuata l'antica Regalia del due per Cento.

Settimo. Riconoscendosi poi di equità l'accordare alli predetti Conduttori di Legne, non che agl'Introduttori di Morelli, Fasci d'Istria, e Fasci dolci del Polesine, e Brenta, un'adequato compenso dell'Aggravio, cui per tali Providenze possono andare soggetti; si stabilisce; che cadauna Barca di Legne, Morelli, e Fasci, sia di Volta-intiera, cioè della maggior Portata, sia di Mezza-Volta, sarà d'ora innanzi sollevata da qualsivoglia contribuzione, cui in passato era tenuta per conto dell'antica Gravezza denominata del Galeotto, non che per le Legali Utilità, ch'erano spettanti al Ministero inserviente al Pubblico Ufficio delle Legne, e che in ora si vogliono intieramente abolite.

Ottavo. Resterà bensì obbligata cadauna Barca di Legne, e Fasci di corrispondere annualmente, come per il passato Lire 8. per
la

la sua Luminaria, essendo oggetto di Pia Istituzione; ed un Carro di Legne, o di Fasci solito corrisondersi per Legge al Gastaldo dell'Arte de' Burchieri; giacchè rapporto a tali pratiche non si crede per ora opportuna alcuna innovazione.

Conciliati per tal modo i riguardi di convenienza verso li Proprietarj, e Conduttori di Legne, e Fasci colli caritatevoli oggetti del possibile sovvenimento de' Poveri nella contemplata gratuita somministrazione de' Generi stessi al tempo del maggior bisogno nella rigida stagione; è certa la nostra Deputazione, che li predetti Conduttori si presteranno colla debita esattezza all'adempimento di queste nostre Determinazioni, che si vogliono inalterabilmente osservate, ed affinchè niun d'essi possa infingere ignoranza; Sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso nelli soliti Luoghi di questa Città.

Dalla Deputazione alle Vettovaglie li
4. Giugno 1798.

(Z. Francesco Correr Deputato .

(Zuanne Pesaro Deputato .

(Alvise Barbarigo Deputato .

(Alvise Renier Deputato .

Mattio Michiel Soranzo R. Seg.

Pubblicato li 21. Giugno 1798.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN
RAPPRESENTANTI
IL CONSIGLIO GENERALE
DI VERONA

INtenta la Regia Commission Camerale di Venezia nell'Esercizio delle gravi ispezioni ad essa demandate dal Generale Governo ad aver in se concentrata la raccolta de' lumi, e conoscenze, ch'essenzialmente interessano i Pubblici oggetti ricerca con sue apposite Lettere 18. Maggio decorso dettagliati riscontri sopra gli Articoli che saranno infra dichiarati.

All'oggetto però che sia prestato con la conveniente sollecitudine, ed esattezza intero esaurimento alle trasmesse importanti ricerche si ordina ad ogni Comune, e Corpo di questa Città, e Territorio di produrre, ed aver prodotto nel termine di giorni dieci immediatamente successivi alla pubblicazione del presente presso il Signor Domenico Moshini Pubblico Revisore, incaricato con dette Lettere delle relative operazioni tutti li ricapiti, e documenti seguenti.

Do-

Dovranno li Comuni, e Corpi tutti di qual si sia Classe, nessuno eccettuato, con espressa relazione dichiarare se si trovino ripristinati nell'attività, rappresentanze, e giurisdizioni, nelle quali esistevano all'Epoca primo Gennaro 1796, dichiarando pure qualunque ramo, ed oggetto della rispettiva costituzione, nel quale mancasse loro un totale ripristino, e la causa di tal mancanza.

Produrranno inoltre una distinta Nota, che specificatamente dimostri le Cariche tutte, ed Officj primarij, Subalterni, e ministeriali, che nel rispettivo Corpo esistevano all'Epoca suddetta primo Gennaro 1796, con descrizione del nome del Soggetto, che copriva nell'Epoca stessa cadauna Carica; ed Ufficio, indi del nome dell'individuo sostituitovi posteriormente, e poscia del soggetto che vi si trova presentemente installato; ed aggiungendo pure la specifica incombenza di cadauna Carica, ed Ufficio, il rispettivo salario, od emolumento annuo certo, ed incerto, e la loro individuale durabilità, il tutto eseguito in essa Nota colla distinta di sei colonne, ed in conformità della modula a stampa, che per norma di esecuzione sarà unitamente ad un esemplare del presente consegnata a cadaun Corpo, e Comune.

Oltre a ciò dovranno egualmente produrre,

re, ed accompagnare con la rispettiva loro relazione suddetta le copie autentiche di qualunque Convenzione, o Transazione, che sopra qual si sia argomento fosse seguita, ed esistesse tra il loro, e qualunque altro Corpo; e singolarmente uno stato, che dettagliatamente descriva li rispettivi loro debiti, e legittimi crediti tra essi Corpi, e qualunque particolare corredato dalle prove de' relativi autentici documenti.

Restano finalmente incaricati di riferire la natura de' loro Estimî, e l'effetto ad essi Corpi derivate dalla seguita smembrazione di parte del Territorio con espressa dichiarazione de' ragguagli, che servono loro di regola nel gettito dell' ordinarie imposizioni, e della quantità, ed importo annuale dell' ordinarie, non che della somma, alla quale possono all'incirca ascendere d'anno in anno l'imposte di straordinaria, ed eventuale esigenza.

Non si dubita che li Comuni, e Corpi, e li rispettivi loro Rappresentanti non siano per farsi un merito di esattezza, e sollecitudine in adempimento degli Articoli loro commessi ad esaurirsi entro il termine sopra enunciato; e si tiene anzi per certo che non vorranno gli stessi porgere un' ingrato argomento di rescrivere su la loro inobbedienza, che li renderebbe esposti a

penali spiacevoli conseguenze, in quorum fide-
dem &c.

Verona 12. Giugno 1798.

(Francesco Co: Giusti Proveditore,
(Alessandro Co: Lando Proveditore.

Girolamo Rivonelli
Cancell. del Gener. Cons.



A V V I S O

PER gl'importanti oggetti della pubblica tranquillità, e sicurezza occorrendo che questa Delegazione di Polizia sia informata precisamente del numero, e della qualità dei forastieri dell'uno, e dell'altro sesso, che si portano a questa Città da qualunque parte essi provengano.

Si fa quindi noto al Pubblico, che non solamente gli Osti, Locandieri, Affittaletti, ed altri pubblici Albergatori, come ne sono stati incaricati, e ne sono in corso le giornali dinunzie; quanto anche le private famiglie nemmeno escluse le Comunità Religiose, o Corpi Laici, abbenchè privilegiati o tollerati, di volta in volta che da loro si porterà ad alloggiare qualche forastiere, sia parente, amico o conoscente, sia per ospitalità,

lità, sia per tenerlo a dozzina, debbano farne tenere la riferita in iscritto a questa Delegazione, colla indicazione del nome, e cognome di cadaun forastiere, e suoi domestici, se ne avrà; della di loro patria, condizione, professione, o mestiere, tempo di permanenza, e loro direzione, ed avvisarne di poi la di loro partenza; dovendo altresì le private famiglie, Comunità Religiose, o Corpi Laici di sopra espressi presentare anche subito la stessa riferita specificata per quei forastieri che già si ritrovassero alloggiati al momento della pubblicazione del presente Avviso. Riferite tutte che saranno ricevute a qualunque ora nell' Ufficio della Delegazione residente nella Cancelleria del Regio Tribunale di Appello.

Si persuade la Delegazione che ognuno si presterà a quanto si prescrive: altrimenti in caso di contravvenzione anche per la prima volta saranno prese quelle disposizioni, e misure che saranno credute le più convenienti, ed efficaci, per la risoluta osservanza di quanto viene ordinato, così esigendo le attuali circostanze, e che si potranno estendere contra li refrattarj anche a pena afflittiva.

Dalla Regia Delegazione di Polizia di Verona li 12 Giugno 1798.

(Luigi Moccia Regio Assessore Capo del Tribunale di Appello, e Delegato.

Giuseppe Salis Seg. Dep.

F f 2

AV-

A V V I S O

L' Illustrissimo Signor **STRACKA** Maggiore della Piazza rende ad universale notizia, che per regola e comodo di quelle persone, che desiderano munirsi di passaporti, ha prefisse per rilasciarli le seguenti ore di cadaun giorno, cioè le sette fino alle undici del mattino, e le tre fino alle sei pomeridiane.

Verona li 19. Giugno 1798.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

DOVUTO alla Dita Gio: Battista Gatti, e Compagni per i suoi Titoli, e rappresentanze il diritto di Esazione alle tre Catene, Ponte della Grola, Pallada della Battaglia, e Ponte della Cagna, come le apparteneva, e veniva da Essa Dita esercitato nel Gennaio 1796., facciamo pubblicamente intendere, e sapere,

Che tutti li Barcaroli, Burchieri, Marinari, e Zatteri conducenti Barche, Burchi, Burchielli, Gondole, Batelli, Zattere, o altro Naviglio soggetto al pagamento nel passaggio delle suddette tre Catene, debbano puntualmente contribuire all' Amministratore, Pallatiere, o Custode a ciò destinato, quanto dalla infrascritta Pubblica Tariffa, vigente alla suaccennata Epoca 1796., viene prescritto rispettivamente per cadauna delle suddette tre Esazioni, ne sotto qualunque colore, o pretesto ardiscono negare questa contribuzione.

Per ogni Barca di Traghetto in
ogni andata, e ritorno ~~—————~~ L. 1 : 10
Per

| | | |
|---|-------|----------|
| Per ogni Barca vagante | ————— | L. 1 : 5 |
| Per ogni Gondola, Batello, o
altro Legno di minor portata di un
Carro | ————— | L. — : 6 |
| Per ogni Testa di Zattera | ————— | L. — : 3 |

Quelli, che ricusassero di fare li suddetti pagamenti, e di dar in nota di volta in volta il loro nome, a norma del praticato; e sforzassero la Catena, incorreranno nella pena di Ducati 50. per ogni volta, che contrafaranno, da essere applicata, e disposta giusta il solito; e nelle altre cominate dalle Leggi, e Discipline vigenti alla ripetuta Epoca 1796., nonchè riservate all' arbitrio della Giustizia.

S'intendono obbligati li Tiranti delle Barche, o altri Navigli, arrivati, che saranno ad alcuna delle sudette tre Catene di mollarre i Cavalli, e le Alzane, nè più attaccarli a tirare, se non sarà fatto da Barcaroli il dovuto pagamento all' Amministratore, Palatiere, o Custode in pena di Ducati 25., ed altre riservate, come sopra.

L' Amministratore, Palatiere, o Custode destinato ad alcuna delle sudette tre Esazioni dovrà invigilare ad impedire le contrafazioni, e denunziare i Trasgressori; e tenendo esatto conto delle riscossioni, che facesse, dovrà altresì, sotto la propria responsabilità personale, rassegnare di quindici, in quin-

quindici giorni a questa Deputazione un Foglio autentico delle praticate Esazioni.

Ed il presente stampato a spese della predetta Dita istante Gio: Battista Gatti, e Compagni, sarà pubblicato, ed affisso ad universale notizia, dovunque occorresse, & sic &c.

Padova 4. Aprile 1798.

(Stefano Venerze Deputà Attuale, e Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr.



N O I

DEPUTATI ATTUALI.

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

PER il Proclama 6. febbrajo decorso di S. E. Generale Comandante Co: di WALLIS, dovendo essere rimessa nei suoi diritti, e privilegj anche la Fraglia de' Barcaroli del Traghetto di S. Giovanni di questa Città, come gli esercitava nel Gennaro 1796., e quin-

quindi a frenare le molte, e frequenti usurpazioni di Nolli, sì di persone, come di robe, e Mercanzie, che vengono praticate da Batelloni, altre Barche, e Burchielli nello Stazio, e dentro ai confini del detto Traghetto, in onta delle Leggi, e a pregiudizio dei Barcaroli Individui, che lo compongono, soggetti al pagamento di Pubbliche Gravezze; facciamo pubblicamente intendere e sapere,

Che non vi sia alcun Barcarolo; o altro Navigante, non descritto nella Fraglia suddetta, che si faccia lecito; sotto qualunque colore, o pretesto, nè con Batelloni, Burchielli, Peote, o altri Navigli, nessuno eccettuato, andar a far Nolli di poca, o molta quantità nei contorni, confini, e Stazij del suddetto Traghetto, e a pregiudizio dei Barcaroli di esso, sotto le pene a cadaun individuo trasgressore, e Contrafaciente prescritte dalle Leggi, e discipline, che vigevano nella sopraccennata Epoca 1796., e delle altre riservate all'arbitrio della Giustizia;

Ed il presente stampato a spese della suddetta Fraglia istante, sarà pubblicato, ed affisso ovunque occorresse ad universale notizia; & sic ec.

Padova 4. Aprile 1798.

(Stefano Venezze Deputà Attuale, e Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova,*

DOvuto per il Proclama 6. Febbraro ultimo passato di S. E. Generale Comandante Co: di WALLIS anco alla Fraglia de' Burchieri, detta di Santa Maria in Vanzo di questa Città, il ripristino de'suoi diritti, e privileggi, quali le furono concessi dall'ex-Governo Veneto, e venivano da essa esercitati nel Gennaro 1796., quindi a togliere gli abusi introdotti, ed a frenare i molti, e frequenti usurpi di Nolleggj, e Navigazioni, che vengono praticati in isprezzo delle pubbliche prescrizioni, e grave danno, e pregiudizio dei Confratelli della Fraglia medesima soggetti a pubblici, e privati aggravj; facciamo pubblicamente intendere, e sapere,

Che non debba alcuno non descritto in essa Fraglia di Santa Maria in Vanzo, o che non abbia Libertà in affitto dalla medesima, farsi lecito sotto qualsivoglia colore, o pretesto nolleggiare, e navigare in questa Città, suo Territorio, Podestarie, e Vicarie di essa con Barca, e Fusti scoperti di mezzo Tiemo, e

vol. 6. N. XXX.

G g tut.

tutto Tiemo postizio, nemmeno libar altri Fusti, o Barche; ovvero prender Burchi, o Burchielle ad affitto, o imprestito per caricare, e condur robe aspettanti alla Fraglia suddetta, e a danno, e pregiudizio de' suoi Confratelli; come sopra; sotto le pene agli Individui contrafacenti, e trasgressori cominate dalle Leggi, e discipline, che vigevano nella suaccennata Epoca 1796., ed altre riservate all'arbitrio della Giustizia;

Ed il presente, che dovrà essere egualmente atteso, ed osservato, anche in quanto, per le Leggi, e discipline sovraespresse, facesse effetto per riguardo ai Burchi, e Fusti forastieri, che passassero carichi nei Canali soggetti alla detta Fraglia, e che fossero obbligati al pagamento di Gastaldia; sarà altresì stampato a spese di essa Fraglia istante, pubblicato ed affisso dovunque occorresse ad universale notizia. In quorum &c.

Padova li 15. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

COLL'oggetto di conciliare li riguardi di Pulizia, ed evitare insieme qualunque sinistra possibile conseguenza per ordine del Nobile Signor General Maggior Baron di MITTROWSKY e Comandante di Padova fu vietato col Proclama 4. Febbraro prossimo scorso l'uso de' spari nel recinto di questa Città; quindi inerendo a questa medesima disposizione che ci fu oggedi rinnovata, si fa pubblicamente intendere e sapere, che resta inibito qualunque sparo, ad uso di fuoco Artificiale, anco per la giornata di dimani specialmente all'occasione del *Gloria in Excelsis* della Solenne Messa da cantarsi come è corso in passato in pena a chiunque contravvenisse d'immediato arresto.

Ed il presentè sarà stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti della Città, alle Porte delle Chiese, ed ai Mncevelli delle Chiese medesime onde riporti la sua inviolabile esecuzione. Tanto &c. in quorum &c.

Padova li 6. Aprile 1798.

(Stefano Venezia. Deputà Attuale, e Colleghe.
Il Cancellier Allegri.

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti, il Consiglio Generale
di Padova.*

Riguardi ben giusti di Divin Culto, e di Religione dovuti nelle Chiese chiamano il dovere di allontanare da' loro contorni, e singolarmente nelle circostanze di Sacre Funzioni qualunque scandaloso rumore, ed azione indecente. Uniformandosi pertanto questa Governativa Rappresentanza alle Autorevoli insinuazioni del General Maggiore Barone di MITTROWSKY Comandante in questa Città proibisce ad ognuno di qualunque condizione esser si voglia la pratica de' giuochi d'ogni sorte, e specialmente per li strepitosi di Palla, e Tamburino in qual si sia tempo, giorno, ed ora su' Sagrati. Qualunque trasgressore di questo divieto cadrà nella pena di Ducati Dieci correnti, nè potendo supplirvi sarà condannato a quindici giorni di pubblico lavoro, ed in caso di recidiva ad altre maggiori ad arbitrio.

Non sarà lecito a Questuanti il situarsi ad elemosinare nelle Chiese, nè andar vagando a questo medesimo fine sulli Sagrati, ma bensì loro permesso il poter farlo sulle
Por-

Porte delle Chiese senza tumulto, ed impedimento a chi in esse entrasse :

Intollerabile poi segnatamente l'arbitrio delle Venditrici di Corone, che s'innoltrano colle Panche, e Tavolati ad occupare oltre la metà del Selciato, e persino li Marchiapiedi diretti alla Porta Settentrionale del Tempio del gran Taumaturgo Sant' Antonio difficoltandone l'ingresso specialmente nell'occasioni solenni, e di maggior concorso; si vuole assolutamente rimossa tanta licenziosità, ed osservati i convenienti intervalli; al qual fine invigileranno g'Uffiziali di Polizia da cui sarà sul fatto repressa la trasgressione.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti, ed alle Porte delle Chiese, con preciso incarico ai rispettivi Me-nevelli di denunciare qualunque contrafatto-re, volendosi inviolate tali provvidenze.

Padova 7. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Depu-
tato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

INstituito, ed installato in ordine all' Articolo XVI. del Proclama. 6. scaduto Febbraro di S. E. General Comandante Co: di WAL- LIS per questa Città, e Provincia il Tribunale di Appello Civile, e Criminale, nelle persone delli Nobili Signori Gio: Gasparo Marangoni Capo, Co: Ascanio Fenicio, e Antonio Panciera Giudici. Si fa pubblicamente intendere e sapere, che dovendo in conseguenza al Tribunal medemo devolversi tutte le appellazioni Civili, e Criminali della Città, e Provincia medema, s' intenderanno da questo momento cessati, e destituiti il Tribunal Delegato inappellabilmente nel Criminale, il Tribunale di Appello, che v' era annesso, e così pure li Collegj Civili di Appellazione degli XI, e dei XV.

Dovranno quindi a riguardo dell' instituito Tribunale di Appello osservarsi quegli Ordini, e metodi, che sono prescritti dal prelodato Proclama. 6. Febbraro come sopra. Tanto ec.

Padova 9. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese. Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

LI

DEPUTATI, E SOPRAINTENDENTI

*Alle Cause Pie di Padova, e Provincia
in Conferenza.*

LIL Piissimo, e Clementissimo Nostro Sovrano Imperatore, e Re FRANCESCO II. col Reglo, ed Imperiale suo Editto 6. Febbraro prossimo decorso ha restituite le Autorità, e le facoltà competenti alli rispettivi Superiori degli Ordini Regolari. Il sublime oggetto di questa restituzione lo spiega la stessa legislazione, ed è quello, che la conseguente subordinazione di tutti gli Individui adetti a ciascun Corpo producea il desiderato effetto di una Generale, ed esemplare Disciplina.

L' Augusto Monarca in pochi sensi rende manifesta la sua volontà, e questa deve essere religiosamente adempita. Non può porsi in dubbio, che la probità, e la prudenza de Superiori attuali non sia per prestarsi nell' esercizio delle Autorità, e facoltà loro competenti per render eseguita la Legge per il suo preciso effetto, faccndo osservare dagli Individui del loro Corpo le Regole, e le Costituzioni del proprio Istituto, e le provvidenze, che vigevano a Primo Gennaio 1796, sino

sino che, su di queste provvidenze, piaccia al Sovrano di altrimenti disporre, nè si deve supporre negli Individui la minima recedenza nell'osservanza delle Regole, e Costituzioni, che hanno solennemente giurato co' Sacri voti, e delle Leggi a cui sono soggetti in qualità di Sudditi. Potrebbe però accadere, che venisse negletto da qualche Superiore l'esercizio della rimessa Autorità, e che vi fossero Individui, li quali mancassero a' proprii doveri, e che la prudenza, e facoltà del Superiore non potesse ottenere la prescritta subordinazione, e la esemplare disciplina. La previdenza di questi avvenimenti determina questa Deputazione in Conferenza ad eccitare li Superiori de' Regolari a prestarsi per la esecuzione esatta della Sovrana Legge, ed esercitare le proprie restituite facultative, e nel caso trovassero insubordinazione, inosservanza, e mancanza di esemplar disciplina in qualche Individuo, a cui non avessero potuto rimediare colla naturale ordinaria competente loro Autorità, restano incaricati a rassegnare a questa Deputazione in Conferenza, esecutrice della prelodata Legge, l'emergente per que' provvedimenti, che saranno creduti conferenti.

Sia inoltre reso noto, che vigilerà incessantemente la Deputazione in modo accurato, e costante per l'inviolabile, e precisa esecuzione della volontà dell'Augusto Sovrano

no in questo gravissimo argomento, il quale abbraccia rapporti importantissimi di Religione, e di Sudditanza.

Ella presente Commissione dovrà esser letta dai Superiori alle rispettive Religiose Comunità due volte in ogni mese ad effetto, che sieno frequentemente presenti le Sovrane spiegate intenzioni.

Padova dalla Cancellaria della Magnifica Deputazione ad Rias Causas li 10. Aprile 1798.

- (Giacomo Maggioni Deputà.
- (Girolamo da Rio Deputà.
- (Pietro de' Dottori Sanson Deputà.
- (Paolo Zaborra Deputà.
- (Francesco Gusella Deputà.

Gio: Maria Piazza Avvocato Fiscale
della Magnifica Conferenza.

*Antonio Dott. Piazza Not. Coll. e Cant. della
Magnifica Deputazione in Conferenza.*

E I

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R E S S I

LI PRESIDENTI ALL' OFFIZIO ADIGE,
FIUMI, ACQUE ec.

Sopra le istanze prodotteci dalla Presidenza del Consorzio Conselvano inferiore, ossia Bacchione Fossa Paltana: si fa pubblicamente intendere, e sapere, che la Ratta corrente del Campatico ultimamente imposto di Soldi sei per ogni Campo, dall'anno 1794., sino al 1800. inclusive dovrà esser pagata da ogni Individuo entro il mese di Maggio prossimo venturo, onde conseguire il beneficio del Don, spirato il quale s'intenderanno caduti nella pena, e spese in tutto, e per tutto, come in addietro fù determinato, e prescritto, e che contro li Renitenti saranno praticate le più forti esecuzioni sopra li Beni.

Avvertendo inoltre, che li pagamenti dovranno esser fatti per la Terra Ferma nelle mani di Gio: Battista Poli in Padova solito
Esat.

Esattore del Consorzio, ed in Venezia nelle mani dell' Esattore Pietro Maino, obbligo de' quali Esattori sarà di rilasciare le opportune cauzioni a stampa numerate ad ogni Contribuente, e di passare il dinaro nelle mani dell' attuale Presidente Cassiere del Consorzio.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti e trasmesso alli Reverendi Parrochi delle Ville tutte comprese nel Circondario suddetto, acciò sia da' medesimi pubblicato all' Altare in Giorno Festivo: ed esposto sopra le porte delle Chiese ad universale notizia de' Contribuendi, e per la immancabile sua esecuzione.

Data dall' Ufficio Adige, Fiumi, Acque
12. Aprile 1798.

(Girolamo Grompò Pigafetta Presid.

(Francesco Gusella Presid.

(Alvise Dott. Bottelli Presid.

Giuseppe Cassinis Segr.

N O I

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

Riservato agli attuali Abbocatori dei Tezzoni da Salnitro, per i privilegi, e Diritti loro concessi dall' ex-Governo Veneto, e da essi esercitati anche nel Gennaro 1796., l'uso esclusivo dei pubblici Pascoli dovunque esistessero in questa Provincia; e in questi compresi anco quelli della Mura, Spalti, e Fosse interne di questa Città; quindi a togliere gli abusi, e le licenze, che fossero invalse a lesione, e in pregiudizio di questo privativo diritto, rendiamo pubblicamente noto,

Che in coerenza alle Leggi, e Discipline, che vigevano nella suaccennata Epoca 1796.

Resta in risoluta forma proibito a qualunque persona di far pascolare Pecore, Capre, o altri animali nei Pascoli pubblici, e particolarmente sulle Mure, Spalti, e Fosse interne di questa Città, come sopra riservate ai soli Salnitrari, e loro Pastori, sotto le pene a cadaun trasgressore prescritte dalle Leggi suddette, cioè della perdita degli Anima.

mali, che venissero colti infraganti, i quali saranno in ogni caso fermati, e condotti al pubblico Stallo per essere venduti all'incanto, e disposto il loro ricavato, la metà all'Accusatore, o Detentore, e l'altra metà ad arbitrio della Giustizia;

Ed il presente stampato, sarà pubblicato, ed affisso dovunque occorresse ad universale notizia, onde non ne sia adotta ignoranza; & sic &c. In quorum &c.]

Padova 12. Aprile 1798.

(Stefano Venezze Deputà Attuale, e
Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr..



N O I

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

DEvoluto agli Attuali Possessori delle Fosse esterne di questa Città per i loro Titoli, e Rappresentanze, giusta le concessioni

ni dell' ex-Senato Veneto l'uso, e beneficio delle Fosse medesime, come lo esercitavano nel Gennaro 1796., quindi accolti i reclami rappresentanti, e riconosciuta di Giustizia la implorata preservazione di questo loro diritto facciamo pubblicamente intendere e sapere, che

Resta in risoluta forma proibito ad ogni, e qualunque Persona di condurre al pascolo, o far pascolare Animali di qualsivoglia Spezie nelle suddette Fosse esterne di questa Città, come sopra concesse a solo uso, e beneficio degli attuali Possessori di esse; sotto le pene, ed esecuzioni a cadaun trasgressore innobediente, prescritte dalle Leggi che vigevano nella suaccennata Epoca 1796., e delle altre riservate all' arbitrio della Giustizia;

Ed il presente stampato a spese delli suddetti Possessori istanti, sarà pubblicato, ed affisso dovunque occorresse ad universale notizia, e per la dovuta immancabile sua esecuzione; In quorum &c.

Padova li 14. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr.

L

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R E S S I

LI PRESIDENTI ALL' ADIGE, FIUMI,
ACQUE eg.

ADerendo alle istanze prodotteci dalla Presidenza del Consorzio del Patriarcà: si fa pubblicamente intendere, e sapere, che la Ratta corrente del Campodeghetto di Soldi Cinque per ogni Campo ultimamente imposto per anni dieci, dall'anno 1792. sino a 1801. inclusive dovrà esser pagata entro il Mese di Maggio onde conseguire il beneficio del Dono, spirato il quale s'intenderanno caduti nella pena, e spese in tutto, e per tutto, come da prima fù determinato, e prescritto.

Avvertendo inoltre, che li pagamenti dovranno esser effettuati nelle mani di Gio: Battista Poli Esattore in Padova per la Terra Ferma, e per Venezia nelle mani dell'Esattore Pietro Maino quali passar dovranno

no il soldo nelle mani del Presidente Cas-
siere.

Il presente sarà stampato, e pubblicato, e
diffuso alli Reverendi Parrochi delle Ville
tutte comprese nel Circondario suddetto, ac-
cio sia da medesimi pubblicato all'Altare in
giorno Festivo, quindi esposto sopra la Por-
ta delle Chiese ad universale notizia, e per
la inalterabile sua esecuzione.

Data dall'Ufficio Adige, Fiumi, Acque li
14 Aprile 1798.

(Angelo de' Lazara Presidente.

(Francesco Gusella Presidente.

(Alyse Dott. Bottelli Presidente.

Giuseppe Cassini Segr.



N O I

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

Ritrovandosi con sommo dispiacere, che
le Pattuglie Comunali prescritte col Procla-
ma 24 febbrajo passato affine di arrestare
o disperdere i Malviventi, che turbano la
quiete.

quiete, e la sicurezza degli abitanti vengano trascurate in alcune Comunità della Provincia, ci troviamo nel dovere, richiamandoci alla più stretta sua osservanza il Proclama medesimo, di prescrivere alli Degani, ed Uomini delle Comunità della Provincia di dover coi metodi già praticati, e consueti, far eseguire le Pattuglie medesime nel Circondario rispettivo, servendosi in caso di mancanza di altre Armi, di Bastoni, Forche, e tali altre, siccome si usa anche nel restante del Dominio Austriaco, facendo fare la guardia ai Campanili per dare alle sole occorrenze i tocchi di Campana a Martello, chiamando al caso di bisogno l'assistenza della Truppa più vicina, siccome è assentito dalle Superiori Autorità. Troppo importanto di mantenere la sicurezza delle vite, e delle sostanze degli abitanti, coll'uso di questi mezzi, mentre si eccitano le Deputazioni de' rispettivi Distretti ad invigilare esattamente sulla esecuzione del presente nuovo ordine, si stabilisce, che quelli de' Comunisti, a' quali nella giornata stabilita spettasse l'intervenire alla Pattuglia, e che invitati nelle forme dal Degano, ed Uomini di Comun senza legal causa vi si rifiutassero, debbano esser denunziati alle Deputazioni rispettive, e assoggettati alla pena di L. 4, e saranno ad una stessa pena soggetti i Degani, ed Uomini di Comun che non

Vol. 6. N.º XXXII. li de-

denunziassero i difettivi, avendo essi la responsabilità del buon andamento delle comandate Pattuglie.

Sarà poi della diligenza delle già dette Deputazioni di riferire alla nostra l'esecuzione del presente, e le mancanze che potessero insorgere per gli ulteriori provvedimenti.

Il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e letto dall'Altare delle Parrocchiali della Provincia ove occorresse a lume universale.

Padova 17. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



N O I

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

FRA li Soggetti proposti, scelto essendosi dal Regio Governo il Sig. MARC' ANTO.

TONIO LENGUAZZA Nobile Nostro, ch' ebbe la maggioranza de' voti di questo Generale Consiglio nella ballottazione per Giudicante per le Cause da trattarsi, e definirsi summariamente secondo le Statutarie disposizioni, siamo colla compiacenza di renderlo a tutti noto in vigor del presente, ed insieme colla piena fiducia che avendo egli alla Dottrina li requisiti d'una saggia condotta, e della pubblica persuasione sarà per combinare nell'esercizio della Giustizia il maggior bene, e contentamento di questa Popolazione.

A comodo di essa sarà aperta ogni giorno nel Regio Palazzo in Piazza detta dell'Erbe la di Lui udienza all'ora di Terza, incominciando Lunedì 23. del corrente.

Le naturali sue facoltà anco pel senso dell'Editto del Governo Generale 6. Febbrajo prossimo passato saranno il decidere summariamente a norma de' Statuti, e dell'antica Laudata consuetudine nelle quistioni Civili non eccedenti L. 1000 de' piccoli.

Rilascierà Decreti per intacco di Fideicommissi; donazioni, detrazioni di legittima, *ne fame pereant* e Livellazioni da fondi rovinosi di ragioni Fideicommissaria.

Per maggioranza, Tutela, Economia, ed altro relativo, Stride, e Chiuse delle medesime.

Per rilevazione di Cedula, e di Bre-
viarii.

Conceder fide a' debitori falliti, e segnar
Décreti di componimento, e d'investita di
denaro Fideicommisso.

Accordar Mandati *de non offendendo*, e
vietanti operazioni di fatto, e propria Au-
torità, non che per conservazion di pos-
sesso.

L'apertura de' Testamenti, o Codicilli.

Quanto al Criminale resta autorizzato a
prevenire dietro le istanze de' ricorrenti, e
reprimere il male nel suo nascere, correg-
gere le risse, ingiurie, e le leggere percosse,
accogliere le istanze de' Carcerati per
crediti, ed altro che avesse rapporto alle i-
spezioni del Giudicente.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,
ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città,
dovunque occorresse ad universale notizia
sic et.

Padova 21. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Depu-
tato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

LA Regia Commission Camerale dopo di aver riconosciuti li Privilegj, ed Esenzioni, de quali godeva la N. D. Marianna Saler Priuli all' Epoca 1796. nel recinto del Castello di Bovolenta coperto di fabbricato corrispondente a Campi 2. Quarti 1. pio Tavole 101. ov' era introdotto un Mercato al Venerdì di ciascuna Settimana, ordina col Decreto 20. Aprile corrente, ch' essa N. D. sia ripristinata in tale antichissimo Diritto come rappresentante li N. N. U. U. s. Pietro fu de s. Alvisè, e Nipoti qu. Alessandro Bon relativamente all'acquisto de' loro Preautori fatto dal Veneto Predecessor Governo fin dall'anno 1545. 12. Gennaro, ed in tutte le naturali prerogative, ed esenzioni accordate li 12. Settembre 1585. per li ricorrenti al Mercato stesso, e senza aggravio di stazio, od altro, e da pubblici Dazj (esclusi li quattro contemplati nelle Sindicali 1722.) come pure rivelito di tempo in tempo con più mano di pubblici Decreti, e Giudizj discendenti sino al 1790.

Volendosi pertanto, che il Mercato medesimo, rimossi gl' invals'abusi, resti rimesso in primiera attività. Si fa pubblicamente intendere e sapere, che non sarà lecito a chi che sia il portare nel dì del Mercato generi, e merci di sorte alcuna, e meno anticipatamente depositarle nelle abitazioni particolari per venderli all'ingrosso, e mirato in poca, o in molta quantità nelle Contrade esteriori al Castello suddetto ove soltanto è permesso il Mercato, e può chiunque partecipare delle immunità, e franchigie de' Dazj concesse, e dichiarite nelle sopracitate Sindicali; altrimenti chiunque contraffecesse a questo risoluto divieto sarà trattato come defraudatore de' Regi Diritti, e punito a tenor delle Leggi sic &c.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ove occorresse a notizia universale.

Padova li 24. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe)

Il Cancellier Allegri.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

AVendo ad Essi comunicato il Signor General Maggiore Baron di MITTROWSKY le determinazioni Superiori dell' Aulico Consiglio di Guerra sul proposito degli Alloggi della Truppa, e dei Trasporti o di Cariaggi, o di persone appartenenti alla stessa, vengono rese note colla Stampa a norma universale.

Nei luoghi della Provincia, ove in mancanza di Caserme verrà il Soldato collocato nelle Case private, queste gli somministreranno il letto, fuoco, e lume necessario, percepindone poi in compenso un Carantano, cioè Soldi 1 : 8 per ogni notte per ciaschedun Soldato, che vi avrà alloggiato. Questa distribuzione spetterà al Degano, ed Uomini di Comun, i quali al momento dell'arrivo di qualche Corpo di Truppa per stazione, o per passaggio avranno in riguardo quelle Case, o Famiglie, che col minor loro peso possano nel tempo stesso ritu-
scir

scr più comode anche ai Soldati. Il Degano, ed Uomini di Comun, i quali riceveranno dal Comandante di detto Corpo di Truppa la summa relativa al numero dei Soldati, e delle notti, che avranno alloggiato, la ripartiranno alle Case rispettive con la medesima regola, e daranno in riscontro al Comandante della Truppa una Quittanza per la paga fatta relativa al suddetto numero.

Il medesimo metodo del pagamento degli Alloggj resta anche riguardo alla Cavalleria; tutte le Ville però, che avranno della Cavalleria dislocata, o sparsa, saranno tenute di mantenere la Paglia per i Cavalli, restando infallibilmente il lettame a chi somministrerà la Paglia medesima.

Riguardo ai Cariaggi di trasporto è stabilito dalle suddette determinazioni dell' Aulico Consiglio di Guerra, che per un Carro a quattro Cavalli sarà corrisposto un Fiorino, e venti Carantani, cioè Lire 6 : 13 : 4, e per un Carro a due Cavalli Carantani quaranta, cioè Lire 3 : 6 : 8 per ogni Tappa a due Leghe Tedesche, oppure dieci miglia Veneziane: la qual summa sarà pagata in contante, e subito ricevuto il Carro; quando però questi Carriaggi servir debbano per Bassi Uffiziali, Comuni, Forieri, Chirurghi, oppure per trasportare Monture, ed altri generi, che riguardano immediatamente l' Erario,

Per

Per un Carro a quattro Cavalli, che dovessero servire per Uffiziali, ed altri simili individui, che non riguardano l' Erario, dovrà cadauno di essi pagare per due Leghe Tedesche, oppure dieci miglia Veneziani due Fiorini, cioè Lire dieci, e per due Cavalli la metà.

Per un Cavallo di Sella si pagherà per due Leghe Tedesche, Carantani trenta, cioè L. 2: 10.

Per un paio di Manzi si pagherà la medesima tassa come per due Cavalli.

Dovendo condurre degli Ammalati, o Soldati singolari dovranno pagarsi per una Lega, o Miglia cinque Veneziani Carantani quattro per testa, cioè Soldi 6: 8.

Se fuori di una Marcia di Truppe si dovesse trasportare delle Monture, requisiti di Campagna, trasporti di Artiglieria, ed altri a puro peso; sarà pagato per cadaun Centinajo, peso dell' Austria Inferiore, cioè Libbre grosse cento quindici, oncie cinque ad ogni Lega, oppure cinque miglia Veneziani, Carantani due, cioè Soldi 3: 4. L'ultimo Carro a due Cavalli, il quale non avesse più a caricare dieci Centinaja, non sarà pagato come sopra, ma bensì per Tappa. Si avverta però, che il Carro a quattro Cavalli sarà in obbligo di caricare venti Centinaja dell' Austria Inferiore raggugliati come sopra; ed a due Cavalli la metà.

Dovendosi poi trasportare delle Munizioni da bocca si pagheranno per adesso Carantani tre, cioè Soldi cinque per Centinajo, e Lega, dovendosi però caricare sopra cadaun Carro a quattro Cavalli il peso di venti Centinaja dell' Autria Inferiore, ed a due Cavalli la metà.

Gli Uomini di Comun non saranno in obbligo di somministrare Carriaggi, o Caval- li a chicchesia, non venendo loro presentata una Marchiarotta, od assegnazione firmata da un Commissariato di Guerra, o da un Ufficiale del Commissariato, o da un' Ufficia- le della Provianda, e le firme di questo ul- timo non avranno nessuna validità nei luo- ghi, o nelle Piazze, dove si trova impiega- to un Commissario, od un Ufficiale del Commissariato di Guerra.

Queste Superiori determinazioni saranno stampate, pubblicate, e diffuse in questa Cit- tà, e Provincia a lume universale, mentre avranno tutto il loro valore, finchè non so- pravengano ulteriori Ordini.

Padova li 24. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Depu- tato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NOI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

DOvendosi per Ordine di S. M. l'IMPERATORE levare una Carta Geografica di tutto lo Stato Veneto, ed essendo questa operazione stata ordinata agl'Ingegneri Militari in esso stazionati sotto la direzione del Nobile Collonello Antonio di Zach Capo dello Stato Maggiore in Italia, il Regio Governo Generale ha trovato necessario di prevenirne con suo Decreto del giorno d'ieri questo Generale Consiglio, acciò concilj con tutti i Corpi da esso dipendenti i mezzi necessarij all'esecuzione di questa Carta, per la quale intanto sono stati fissati principalmente gli Ordini seguenti.

I. Si presterà ciascuna Autorità Singola, o Corpo costituito a somministrare agli Uffiziali, ed al Militare impiegato a tale oggetto tutti i lumi, e le cognizioni, di cui fossero per abbisognare comunicando anche ai medesimi le Carte, e Mappe che si trovano nei rispettivi Archivj verso Quittanza da restituirsi all'atto, che dal Militare verranno consegnate le Carte, e Mappe surriferite.

K k 2

II. La

II. La Deputazione Nostra, e così le Comunità della Provincia veglieranno perchè siano rispettati tutti i Segnali, che verranno posti dal Militate; e sarà cura dei Giudici competenti in caso di contravvenzione di castigare quelli che ardissero di abatterli, o di strapparli.

III. A richiesta del Militare medesimo si delegheranno delle persone pratiche della Provincia per servire di Guida agli Uffiziali, e per nominare li Campanili, Case, Montagne, Fiumi, Torrenti, Strade ec. ben inteso però che si corrisponderà per parte del Militare a queste Guide Lire tre Venete al giorno, e la metà per mezza giornata.

IV. Per il trasporto, e per la Condotta degl' Istrumenti Agrimensorj si provvederanno i necessarij Carri con Bovi, o Cavalli, e si pagherà per ciascuna Copia di Cavalli, o Bovi, e per la corsa di Dieci Miglia Venete Carantani 40. ossia L. 3. Soldi 7.

V. Laddove non esistessero de' Magazzini Militari, sarà cura dei rispettivi Comuni di somministrare agli Uffiziali le necessarie Porzioni di Fieno in ragione di Libbre otto di peso di Vienna per ciascuna Porzione, e ritirarne le rispettive Quittanze da presentarsi al più prossimo Magazzino di Provianda per riceverne il pagamento da convenirsi a norma del prezzo corrente del Genere.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e
dif-

diffuso per tutta la Provincia Padovana, onde da ognuno cui spetta vi sia prestata l'immane sua esecuzione in cadaun Articolo; e così rinnovare a S. M. i contrassegni di suddito attaccamento.

Padova 25. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



P R O C L A M A
DELLA COMMISSIONE
ALLA REVISIONE DE' CONTI

Della Città, e Provincia di Padova.

ELetta questa Commissione in ordine all'Editto di S. E. General Co: di WALLIS 6. Febbrajo prossimo passato per verificar la Revisione alle Amministrazioni tenute in questa Città, e Provincia del passato Governo, essa si presta con ogni fervorosa cura per ben adempiere a tale incarico.

U n o

Uno de' mezzi di verificare quest' opera sit-
 terta, e sicure basi si è quello di ritirare
 tutti li Documenti comprovanti gli esborsi
 di qualunque Publico pagamento verificato
 da Contribuenti per qualunque motivo, od
 Imposta sì Ordinaria, che Estrordinaria.
 Quindi è che eccitiamo gli Abitanti tutti,
 Corpi, Fraglie, od altro di questa Città, e
 Provincia a procure, entro il periodo di un
 Mese, nel Nostro Offizio, quanto alla Cit-
 tà li Documenti, o sien Ricevute di paga-
 mento, tanto d'imprestiti volontarij, o for-
 zati, o di requisizione in qualunque genere,
 che per ragion di acquisti de' Beni di Co-
 mun, o di Mani Morte, per affrancazion di
 Livelli, e Censi, o per pagamento di Gra-
 vezze, Campatici, Quintello, Estimi, Tan-
 se, Dadie, ed ogni altra Publica Imposta
 Ordinaria, ed Estrordinaria, così pure per
 le Argenterie ed Effetti, che fossero stati
 versati nella Publica Cassa.

Di questi Documenti, o sien Ricevute sa-
 rà sul momento verificato il Registro da Per-
 sona destinata nel detto Offizio per verificar-
 ne immediatamente la restituzione al pre-
 sentatore a troppo giusta di lui cauzione.

Rapporto poi alla Provincia dovranno es-
 ser prodotti questi legali fondamenti nelle
 Cancellarie de' rispettivi Nobili Vicarj, e
 Girisdicenti, li quali faranno eseguire il
 detto Registro dal loro Ministro Cancellier,

o d'

o d'altra fedel Persona, che trovassero essi di destinare, tenendo in tutto, e per tutto il metodo, che si è come per la Città prefisso.

Passato il surriferito periodo di Mese uno, da intendersi cominciato dalla rispettiva pubblicazione del presente sarà dell'esattezza di detti Nobili Vicarij, e Giurisdicenti, il trasmettere l'eseguito Registro a questo Ufficio, che tutto si compromette dalla benemerita loro opera, e coadjuvazione:

Come dal puntuale adempimento del presente Proclama può molto dipendere il buon esito degl'incontri di Revisione a Noi affidati così non dubitiamo, che tutti non sieno per prestarsi con quella esattezza, che si richiede; ben avvertendo però, che chiunque mancasse nell'esecuzione, ed oltre il prescritto termine tardasse a produrre li richiesti documenti, che devono esser loro, come si è detto, immediatamente restituiti, sarà riguardato, come responsabile del pregiudizio, che venisse a risultarne sì al Pubblico, che al privato.

Il presente Proclama sarà stampato, ed intanto diffuso in questa Città, e Provincia; affisso nelle Pubbliche Piazze, consegnato a Reverendi Parrochi per la di lui pubblicazione inter Missarum Solemnia, e accompagnato per questo stesso effetto, con Lettere alli Nobili Vicarij, e Giurisdicenti del-

della Provincia medesima; risservando la di
lui pubblicazione in tutti quegli altri Luoghi
che fossero in seguito ritrovati appartenere
alla nostra Commissione.

Dalla Commissione alla Revisione de
Conti suddetta li 26. Aprile 1798.

(Gio: Battista Zabarella della Com-
missione .

(Francesco Forzadura della Commiss.

(Gio: Francesco Trotti della Commiss.

(Francesco Venenze della Commiss.

(Gaspero Negri della Commiss.

Giuseppe Camerata Ragionato Revisor.



LA PRESIDENZA

ALLE PUBBLICHE FABBRICHE

STRIDORE.

DOvendosi per Superior comando, e per
il servizio delle Truppe di Sua Maestà Im-
periale Nostro Sovrano esistenti nelli Quar-
tieri al Ponte di Legno appianar il Piazzale
al di dietro delli Quartieri suddetti, ad og-
getto di renderlo capace alle occorrenti di-
sposizioni della Cavalleria combinando la po-
K-

litezza, e mondezza necessaria per la salubrità dell' Aria; si fa pubblicamente noto, che questo lavoro per impresa sarà deliberato al minor offerente sotto le condizioni espresse nella Scrittura esistente all' Offizio Fabbriche Pubbliche, che sarà letta a cadauno, dovendo qualunque aspirante prodursi all' Offizio stesso con un' idonea insolidaria Pioggieria senza della quale non potrà abboccar questa impresa.

Il tempo stabilito per la deliberazione sarà Martedì prossimo primo Maggio al mezzo giorno all' Offizio Fabbriche Pubbliche.

Dat. dall' Offizio Fabbriche Pubbliche della Magnifica Città di Padova li 28. Aprile 1798.

(Francesco Maria Busca Lion, Presidente alle Fabbriche, e Colleghe.

Girolamo Spinelli Seg.

IL REGIO
 TRIBUNALE DI APPELLO
 DI PADOVA.

Affinchè i Tribunali tutti abbiano a dirigersi con metodo uniforme, ha riputato opportuno il Regio Tribunal Revisorio di Venezia di Comunicare a questo d' Appello le sue decisioni sopra l' Articolo XXXIV. della General Organizzazione 31. Marzo decorso riguardante le Allegazioni, che dalle Parti litiganti possono prodursi oltre le Scritture in Causa, onde abbia ciascun Tribunale a conformarsi alle decisioni medesime.

Ha stabilito pertanto, che non essendo dette Allegazioni necessarie al compimento degli Atti, ma solo servir, dovendo a maggior istruzione dei Giudici, e salvo, ed unicamente permesso alle Parti di poter reciprocamente di propria volontà, comunicarsele, debbano dalle Parti stesse presentarsi soltanto ai Giudici Relatori.

Quindi incaricati da Noi li Tribunali di prima Istanza di così far eseguire, tolta ogni diversa pratica, che si fosse per avventura introdotta, e restando alle Parti assegnato il termine di giorni quattordici dal momento della compilazione degli Atti per la produzione delle Allegazioni, semprecchè vogliano

approfitfare delle medesime: si reputa conveniente altresì di render ciò noto ad universale notizia, e per la debita esecuzione.

Padova dal Regio Tribunal d'Appello li 30. Aprile 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Presidente.

(Ascanio Co: Fenicio Giudice del Regio Tribunal di Appello.

(Antonio Panciera Giudice del Regio Tribunal di Appello.

Giuseppe Zabeo Not. Coll. Cavc. Civil.

S T R I D O R E.

SÌ fa noto a chiunque intendesse prendere in Affitto piante dei Gelsi esistenti nel circondario di queste Mure di ragione di questo Pubblico, doversi rivolgere a D. Giuseppe Pengo a ciò destinato, con la dichiarazione, che dalli Contorrenti all'atto dell'Affittanza debba venire esborsato l'equivalente accordato col suddetto Pengo, oppure esibita un'idonea, e sicura Pioggiera. Certi che il medesimo procurerà ogni maggior interesse a questo Pubblico, che così ordina sia proceduto in tale affare. Tanto ec.
Dalla Camera della Residenza primo Maggio 1798.

Francesco Tagliaferri V. Cancell.

L 1 2

LA

LA PRESIDENZA
ALLE PUBBLICHE FABBRICHE
STRIDORE.

APerle le Polizze esibite sul Nostro Stridore 28. Aprile prossimo passato e ritrovate eccedenti in pregiudizio della Pubblica Cassa sulle misure in linea di giusto valore dell' opera da eseguirsi nel Piazzale dietro li Quartieri di Cavalleria al Ponte di Legno assegnate dalli Pubblici Ingegneri sopra li raggugli delle condizionali esistenti in quest' Offizio. Si apre un secondo Incanto, affinché qualunque aspirar volesse all' Impresa di quest' opera produr debba la sua Polizza dentro il giorno di Giovedì prossimo sarà li. 3. Maggio corrente munita della relativa insolidaria solvente Pieggieria.

Dat. dall' Officio Fabbriche Pubbliche della Magnifica Città di Padova li Primo Maggio 1798.

Francesco Veneze Presidente.
Francesco Maria Busca Lion Presid.

Spinelli Secr.

LI

DEPUTATI ATTUALI

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R A S S E R

LLI PRESIDENTI ALL'ADIGE, FIUMI,
ACQUE ecc.

Prese in esame le occorrenti riparazioni, e le urgenti Fatture necessarie a salvezza delle Campagne comprese nel Circondario denominato Brentella, Bacchiglione, Tesina, Gereson, ed Arzere della Regina, e meritando una preferenza quelle da istituirsi inferiormente al Ponte di Creola per la lunghezza di un miglio circa, sino al di sotto del Cason Candi, ove esistono aperte quattro Rotte lungo i Beni Foretti: Veniamò col presente a fare pubblicamente intendere, e sapere a chiunque applicasse all'impresa delle Fatture occorrenti nella indicata Località a dovere nel giorno di Giovedì mattina della ventura Settimana, sarà li 10. Maggio corrente presentarsi a questo Ufficio, ed ivi coll'impegno delle Condizionali, che sono esposte in questo Ufficio a pubblica

co

cognizione, fare la sua esibizione, acciò de-
venir possa la Presidenza a la deliberazio-
ne dell'impresa suddetta al minor offe-
rente.

Data li 2. Maggio 1798. dall'Ufficio Adige,
Fiumi, Acque.

(Angelo de' Lazara Presidente.
(Francesco Gusella Presidente.
(Alvise Dott. Bottelli Presidente.

Giuseppe Cassinis Segr.



L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

CAduto sotto i riflessi di questa Deputa-
zione il Proclama 23. Febbraro prossimo
scorso nella cessata Civica Presidenza alla
Polizia si viene a riconfermarlo anche col
presente in ogni sua parte. In vista però
dell'alterarsi delle Stagioni, si conosce ne-
cessario il dichiarir che i divieti in esso pre-
scritti rapporto agl'Osti, Locandieri, Caffet-
tie-

tieri, ed altri già indicati abbiano ad esattamente osservarsi nel tempo della Dottrina, ed altre Sacre Funzioni solite farsi ne' giorni Festivi sotto le pene comminate nel Proclama medesimo.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e Distretto a universale notizia. Tanto &c. Sic &c.

Padova 3. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato
Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Applicati sempre li Studi di questa Deputazione a mantenere il buon ordine nell'armonia de' suoi rapporti necessario cotanto alla buona amministrazione del Governo si
e os-

è osservato invalso l'abuso di manovrare a capriccio gli Orologi facendoli battere ne' diversi Luoghi, e Contrade della Città dove all'uso d'Italia, e dove all'Oltromontana. Incongrua nè tollerabile una tale dissonanza di regole, che serve bene spesso a confondere le misure delle azioni degl'Uomini, e specialmente le determinate agl'attivi doveri della Truppa dell'Imperatore, e Re Nostro Sovrano. Si ordina rissolutamente che dappertutto siano gli Orologi conformati all'Oltromontana metodo riconosciuto dall'esperienza il più certo, e preciso, in pena contro chi contravenisse riservata ad arbitrio della Deputazione.

Ed il presente sarà stampato pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e dovunque occorresse per l'inviolabile sua esecuzione. In quorum &c.

Padova 4. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato
Delegato, e Colleghe.

Al Cancellier Allegri.

LA

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

IN vista ai disordini, che correvano in passato nel venir turbate le Giurisdizioni de' Parrochi rispettivi in proposito della Tumultuazione de' Calaveri, sono stati emanati di tempo in tempo più Proclami dal Magistrato alla Sanità, ed in particolare quelli a Stamp. 28. Luglio 1749., 5. Settembre 1758., 22. Dicembre 1759., e 5. Febbraio 1761. M. V. e però confermando li Proclami stessi, questo Regio Supremo Tribunale decreta:

Che per togliere le indolenze, che potessero insorgere nel proposito inibisce a' Parrochi tutti delle Provincie della Terra-Ferma soggetta di non turbare le altrui Giurisdizioni, onde non accadano con pericolo dei riguardi della materia quei scandali, che si vogliono assolutamente allontanati: Perciò non saranno distratti li Morti dalla Giurisdizione del proprio natural Parroco, ma saranno sepolti nella Chiesa, o nel Cimiterio della propria Villa, a riserva per altro di quelle persone, che avessero Sepolcri in Chiesa di aliena Giurisdizione; nel qual caso potranno solamente aver arbitrio di farlo colla

pratica delle convenienze dovute al proprio Parroco, e colli metodi, che sono soliti, non intendendosi mai per Sepolcri le Tumulazioni nei Cimiterj, che non stabiliscono diritto di dominio.

Perchè poi con facilità sia scoperto, e corretto ogni arbitrio nel proposito, sarà da ogni Offizio di Sanità tenuto aperto Processo, ed in caso di rilevata colpa sarà partecipato in diligenza questo Tribunale.

Sia il presente stampato, e spedito con Lettere agli Offizj di Sanità Capi di Provincia, e Separati perchè sia diffuso, e pubblicato in tutti i Luoghi, e Ville delle respettive Giurisdizioni per la sua osservanza.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 9. Giugno 1798.

(Zampiero Grilmani Cons. int. att. Presid.

(Lunardo Dolfin Aggiunto.

(Marco Molin Aggiunto.

(Mattio Zambelli Aggiunto.

(Z. Domenico Almorà Tiepolo 2. Aggiunto.

Gio: Maria Barra R. Avv. Fisc.
PO.

POLIZZA D'INCANTO
PER L'ESCAVO, ED OTTURAZIONE

DEL PUBBLICO RIVO
DETTO DEGLI ASSASSINI

In Contrada di Sant' Angelo.

LA Congregazione Delegata, e per Es-
sa il Dipartimento all' Interna Polizia delle
Strade, e Canali della Città, in adempimen-
to al Decreto del Governo Generale 5. Giu-
gno corrente, deliberar dovendo sul Pubbli-
co Incanto al minor Offerente, e col pron-
to contante per il pagamento l'escavo, ed
otturazione del Pubblico Rivo detto degli As-
sassini in Contrada di Sant' Angelo, vengo-
no perciò stabiliti li patti, modi, e condi-
zioni infrascritte.

I. Dovrà l' Abboccatore, trattandosi di una
operazione mista, essere o un Burchiere de-
scritto nell' Arte, ed avente le proprie Ca-
vane, o un Capo Mistro Murer di nota abi-
lità, e probità solvente l'annua Tansa di
Ducati 15. V. P., ed essere soggetto per

M m 2

quan-

quanto lo riguarda alle prescrizioni della Terminazione a Stampa 2. Ottobre 1792. approvata dall'ex-Senato 5. Dicembre suddetto, de' quali requisiti dovrà produrre le Fedi de' rispettivi Gastaldi dell'Affi al momento della deliberazione.

II. Dovrà levar li Bollettini per il trasporto de' Fanghi, e caricar le Burchielle a Maggier, giusto le Leggi; E dovrà dar principio alli Lavori, nel giorno che sarà destinato dal Nobile Dipartimento, e renderlo terminato rapporto all'escavazione, ed otturazione nel termine di giorni quaranta lavoranti, e rapporto al Selciato, e Gattoli dovranno essere principati tre mesi dopo l'eseguita otturazione; e terminati nel periodo di un mese, e mezzo, e ciò con l'oggetto, che si assodino prima li Rusinazzi, e resti perfettamente, e solidamente otturaro il Rivo predetto, alle quali condizioni mancando, sarà soggetto l'Abboccatore al reincanto a suoi danni, e spesa, ed incorra nelle pene pecuniarie, od affittive, che le saranno levate dal Nobile Dipartimento a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni.

III. Nel caso che le circostanze esigessero una anticipazione di tempo al lavoro de' Gattoli, dal prescritto nell' antecedente Capitolo, sarà obbligato l'Abboccatore di prestarsi all'estecuzione delle opere a tenore delle com-
mis-

missioni che le derivassero dal Dipartimento.

IV. L'escavo del Rivo dovrà essere fatto a secco, ed in una sola presa, e l'impianto delle Palade dovrà essere eseguito nelli siti, e forme marcate nel Disegno alle Lettere A. e B.

V. L'escavazione dovrà esser fatta Piedi cinque sotto comun, lasciando un Piede di Scarpa alle bande laterali, qual comune sarà riconosciuto dalli segni, che esistono scolpiti sopra le Fondamente delle Fabbriche esistenti nel Rivo medesimo, e doverà pure escavare tutte le sbocature dei Gattoli laterali esistenti in detta escavazione, per un passo entro li Gattoli stessi, ed anco più se occorresse, secondo gli ordini che gli verranno rilasciati dall'Uffiziale Ingegnere.

VI. Non potrà l'Abboccatore dar l'Acqua a detta escavazione, se non avrà in prima ottenuto il Laudo a secco da questo Dipartimento, colla precedenza sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere; che assicuri essere stato eseguito l'escavo a tenor dei patti del Contratto, e delle Leggi; E se non saranno prima levate le stesse arredosso le Palade, ed incontrata la profondità dall'Uffiziale medesimo.

VII. Fatta l'intiera escavazione, prima di levare le Palade, dovrà fare il battù di Pe-
li

li lunghi Piedi quattro, all'imbocatura del Rivo contrassegnata nel Disegno con la Lettera B, in grossezza di Piedi quattro, il con suo Zatteron doppio di Ponti di larice distanti mezzo Piede l'uno dall'altro, con quattro Piedi di Profondità, e piantare la sua Fondamenta in grossezza di pietre cinque, e ridurla in pietre tre al di sopra, lasciando le necessarie sboccature delli due Gattoli laterali sotto alla detta Riva, e continuando la stessa in altezza di Piedi tre, e mezzo sopra il comun, piantandola due Piedi, e mezzo sotto comun, con suoi Scalini a baston alla vecchia, e due patti laterali uno più alto, e l'altro più basso: E dovrà essere larga Piedi sei, ed i due patti Piedi due ogni uno, ed i Scalini non dovranno essere più alti d'Oncie sette di montar, e Oncie nove di zappar, e far un Piede di Muro sotto li sopraddetti Scalini.

VIII. L'otturazione del predetto Rivo dovrà essere eseguita di semplici Rovinazzi, ed incominciata all'intestadura alla Lettera A; e progressivamente continuata sino alla Lettera B.

IX. Terminato il tempo stabilito nel Capitolo II, dovrà l'Abboccatore fare l'escavazione delli due Gattoli laterali in larghezza di Piedi tre, e in profondità di Piedi due e mezzo sotto il comun, e dovrà fare li suoi

1112

Zat

Zatteroni in larghezza di Piedi due, e plantarvi sopra li Muri di una pietra, in altezza di Piedi tre, e farvi il suo salizzo nel fondo di pietre in piano coprendoli con travatura di Legname di larice, dovendo li Legni essere distanti Piedi tre l'uno, e coperti con Ponti di larice, e dovrà pure lasciare li suoi fori per formar le Bussole alle pietre sbuse, che non dovranno essere distanti l'una dall'altra più di Piedi venti per cadauna.

X. Dovrà fare tutto il selciato a schienà di Cavallo Piedi tre e mezzo sopra il comun rialzando, ed accompagnando il salizzo alla Lettera A. di Macigni ben rifilati, i quali non dovranno essere meno di un Piede sul Quaro, giusto alle Leggi, e dovranno essere meno posti in malta Padovana ben connessi con suoi declivi verso le pietre sbuse.

XI. Dovrà disfare il Ponte detto degli Assassini, e accompagnare con selciato di Macigni l'imbocatura delle Calli per quel tratto di lunghezza, che sarà riconosciuta necessaria dall'Uffiziale Ingegnere.

XII. Tutti li Materiali di qualunque sorte prima di essere posti in opera dovranno essere riconosciuti, e licenziati dall'Uffiziale Ingegnere, dal qual dovrà l'Abboccatore dipendere per l'esecuzione dell'Opere stabilite a tenor delle Leggi.

XIII.

XIII. Complete interamente tutte le sopradette operazioni dovrà rivogliersi l'Abboccatore al Dipartimento per ottenere il Laudo generale, munito della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere state terminate tutte l'opere, ed eseguite nelle forme prescritte dalla presente Polizza d'Incanto; Dopo il qual Laudo soltanto otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intero saldo della Summa, per la quale gli saranno state deliberate l'opere; potendo per altro in corso di Lavoro implorare dal Dipartimento una qualche sovvenzione, che gli verrà accordata, previa sempre relazione dell'Uffiziale Ingegnere, che sieno stati eseguiti li Lavori, l'importar de' quali superi la ricercata sovvenzione.

XIV. Dovrà l'Abboccatore soddisfare l'imposizione prescritta dalla Terminazione dell'ex-Magistrato all'Acque 8. Agosto 1783. approvata dal Decreto 8. Marzo 1790. verso l'Arte de' Burchieri, nè potrà conseguire il saldo, se non produrrà legal Documento d'aver adempito a detta imposizione.

XV. Dovrà l'Abboccatore prima della Deliberazione esibire una idonea Pieggieria a cauzione dell'Impresa per la manutenzione di tutte le sopra espresse Condizioni, alle quali mancando in tutto, o in parte s'intenderanno soggetti tanto l'Abboccatore, che il
Pieg-

Pieggio insolidariamente alle Pene tutte come nel Capitolo II.

Tenente Saceria Garofoli Ingegn.

Dal Dipartimento all' Interna Polizia Strade, e Canali li 9. Giugno 1798.

(Girolamo Querini Deputato .

(Alvise Contarini Deputato .

Pietro Vicentini Foscari Seg.



NOTIFICAZIONE.

Tanto dal Proclama emanato d'Ordine Sovrano dal Governo Generale in data de' 6. febbrajo, quanto dalla susseguente Notificazione dell' Intendenza Generale de' 10. Maggio p. p. si è richiamata l'epoca 1796. per la ripristinazione anche de' diritti, e regolamenti di Finanza in queste Provincie.

Viene però informata la stessa Intendenza Generale, che in alcune parti è stata trascurata l'esecuzione di tali replicate disposizioni dai Corpi, alli quali era stata provvisoriamente affidata l'amministrazione delle Regie Finanze, e la cura per conseguenza di riordinarle sul piede prefisso, di modo che non solo varj Dazj continuano a restare
vol. 6. N.º XXXVI. N n sen-

senza l'esazione prescritta, ma molti, anche specialmente in questa Città, vendono liberamente dei Generi, la di cui privativa è stata affittata, con riflessibile danno degli Abboccatori, che debbono pagare il convenuto canone. Ai quali disordini vi si aggiunge altresì quello di non minor importanza, che con grave pregiudizio delle manifatture nazionali, non meno che de'Sovrani diritti, continua pure la criminosa introduzione di Merci proibite, e sottratte al Dazio imposto dalle Tariffe veglianti colla suaccennata epoca 1796.

Obbligata l'Intendenza Generale non solamente ad invigilare all'esatta legittima percezione de'Regi diritti, senza la quale non potrebbero sostenersi li pesi del Principato, ma anche a non permettere nè il danno, che deriva agli Abboccatori per le vendite, che succedono di quegli Articoli, che sono in loro condotta, nè che dalli Contravventori venga rovinato il Commercio delli Negozianti onesti, che si sottopongono al pagamento de'diritti prescritti, e ad impedire, che con l'introduzione clandestina delle manifatture estere, vengano rovinate le nazionali; previene di nuovo il Pubblico, che, per tutti i rami di Finanza, le Leggi, e Tariffe veglianti nel 1796. sono rimesse nel loro pieno vigore, e per conseguenza anche le penali prescritte per le contravvenzioni

et

alle medesime, e specialmente che, sino ad altre Sovrane benefiche disposizioni, gli Articoli tutti risguardanti la Daziaria, ossia il Dazj Mercanzia di questa Città, suo Territorio, e tutta la Terra Ferma debbano essere trattati, amministrati, e decisi secondo li Regolamenti, Terminazioni, Proclami, e Tariffe, ed ogni altra Legge vegliante nel 1796. e che continueranno ad osservarsi da tutti li Governatori, Direttori di Dogane, Ricettori, Cedolarj, ed ogni altro Impiegato in detto ramo di Finanza, tanto in linea di discipline, che di misure, di tasse, di proibizioni d'ingresso, e d'uscita, tolta qualunque pratica si fosse abusivamente introdotta in contrario, il tutto sotto le pene prescritte non meno contro gl' Impiegati, che contro li particolari Contravventori, le quali d'ora in avanti saranno irremissibilmente eseguite in tutti li casi.

La presente diffusa, ed affissa ne' luoghi soliti, verrà pure trasmessa alle rispettive Dogane, ed ogni altro Ufficio di Finanza per norma, e direzione di tutti.

Venezia 12. Giugno 1798.

L'Intendente Gen. delle Imp. R. Finanze

DE LOTTINGER.

LA

L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R E S S A

LI PRESIDENTI ALLE REGIE FINANZE.

CORRENDO in unione cogli altri Dazj per conto Imperial Regio anche quello del Bolla Pesì, e Misure alla di cui esigenza, ed esecuzione essendo stato da Noi confermato D. Carlo Secondo Pasini Regio Bollador, perciò esecutivamente al Proclama di S. E. General Comandante Co: di WALLIS 6. Febbraro passato facciamo col presente intendere, e sapere, che li Mercanti tutti, Trafficanti, e Botteghieri, ed ogn'altro qualsiasi genere di persone a detto Dazio soggette, che tenessero Pesì, e Misure di qualunque sorte, debbano nel termine di Mesi due comparire alla Bottega di Carlo Secondo Pasini in Piazza de' Signori Regio Bollador di questa Città, e far le loro denunzie de' Pesì tutti, Misure, Balanze, Stadelle, Brazzolari, ed ogni altra sorte di Misure, che tenissero, niuna eccettuata per praticar dallo
stes-

stesso il Bollo dalle Leggi vigenti all' Epoca del 1796., pagando il giusto Dazio per il corrente anno 1798, e leverà il solito Mandato a stampa dell' Esattor che sarà destinato; col pagamento del Dazio per l'anno suddetto rilasciato, e dal medesimo Bollador firmato, passato il qual termine, e non adempito a quanto di sopra, sarà praticato da' Ministri del Dazio una universale perquisizione a tutti quelli fossero incorsi nell' inobbedienza, e non avessero adempito al proprio dovere, a' quali sarà levata la pena di Lire Venticinque per cadaun Peso, e Misura mancante de' requisiti suddetti, da esser applicata a' Ministri suddetti, oltre esser proceduto criminalmente non solo per il defraudò del Dazio, ma anche per ogni altro riguardo di giustizia, come ben lo esige la presente importante materia, onde non restino con Pesi, e Misure sconcertate, e mancanti pregiudicate le persone ne' Contratti, ch' è l' oggetto essenziale della Giustizia, e della Pubblica Carità.

*Segue la Tariffa del Dazio Bolla Pesi,
e Misure.*

PER le Stadelle grandi soldi dieci
al cento all'anno ————— L.—:10
Stadelle piccole, e Ballanze soldi cin-
que l' una all' anno ————— L.—: 5
Ma-

| | |
|---|----------|
| Mastelli, Stari, e mezzi Stari soldi
cinque l'uno all'anno | L. —: 5 |
| Quartieri, mezze Quarte, Quartieroli,
e Mezzetti soldi quattro l'uno all'
anno | L. —: 4 |
| Un paro Ballanzette all'anno | L. —: 8 |
| Li Marchi per 'le medeme soldi quat-
tro l'uno all'anno | L. —: 4 |
| Brazzolari da Seta soldi quattro l'uno
all'anno | L. —: 4 |
| Brazzolari da Seta, e Panno soldi otto
l'uno all'anno | L. —: 8 |
| Misure da Vino, da Oglio, ed Ace-
to, e qualunque altra misura soldi
quattro l'una all'anno | L. —: 4 |
| Mastelli da Calcina paga all'anno | L. —: 9 |
| Ciaschedun Stampo da Quadretti, e
Coppi all'anno | L. —: 4 |
| Ciaschedun Casson da Calcina paga all'
anno | L. —: 19 |
| Il Passo da Legne paga all'anno | L. —: 4 |

La suddetta Valuta deve esser di Piazza.

Padova dalla Cancellaria Fiscale dell'E-
rario regio Imperiale li 3. Maggio 1798.

(Antonio Cittadella Presid., e Colleghe.

Il Canc. Fisc. dell'Erario R. Imp.

IL

I L R E G I O .

TRIBUNALE DI APPELLO

D I P A D O V A .

REnde noto a lume dei Tribunali, e Forensi le seguenti decisioni comunicate dalla maturità del R. Trib. Revisorio nel proposito delle spedizioni assenti.

Se il Reo senza produrre le proprie difese in prima Istanza si sarà lasciato spedire in assenza, e poi insinuata l'Appellazione lascerà trascorrere i termini dalla Legge fissati, senza presentar la sua Scrittura di gravame, sarà rimessa la Causa al Giudice d'Appello, il quale fatte notiziare tre giorni prima del Giudizio le Parti, segnerà la seconda spedizione assente, ed in tal caso due volontarie spedizioni assenti priveranno il Reo del dritto del ricorso a questo Tribunal Revisorio.

Che se il Reo si sarà difeso in prima istanza, ed essendo soccombuto avrà insinuata l'Appellazione, produrrà poi in termine Legale Scrittura di gravame, e di eccezioni, prima che sia rimessa all'Appello, anche in tal caso, previa l'intimazione alle Parti tre giorni prima del giudizio, dovrà il Giudice d'Ap-

d' Appello emanar la sua Sentenza sopra i documenti prodotti nel Tribunal di Prima Istanza, salvo a tenor della Legislazione alla Parte soccombente il ricorso a questo Tribunal Revisorio.

Eguualmente se il Reo, che si fosse lasciato spedire nel giudizio di Prima Istanza, e insinuata poi la Causa in grado di Appellazione, produrrà la sua Scrittura di gravame, allora, rimessa la Causa stessa nei modi legali al Tribunale d' Appello, pronuncierà questo la sua Sentenza dietro il confronto delle ragioni dalle Parti allegate. Ed il presente sarà stampato, e pubblicato a comune notizia.

Padova dal Regio Tribunal d' Appello li
4. Maggio 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Presidente)

(Ascanio Co: Fenicio Giudice del Regio Tribunal di Appello.)

(Antonio Panciera Giudice del Regio Tribunal di Appello.)

Giuseppe Zabeo
Nod. Coll. Canc. Civil.

L'IN

L' INCLITO
UFFIZIO DI PULIZIA
DI PADOVA.

LIL buon ordine esigge, che oltre gli Osti; Locandieri, ed Affittaletti, anche ogn' altro particolare di questa Città portar debba a quest' Uffizio l' immediato riscontro di qualunque Forastiere arrivasse a prendere soggiorno, o per poco, o per molto tempo nella di lui casa.

Quindi a pubblica notizia si rende noto quest' ordine, che dovrà essere da chiunque puntualmente eseguito.

Padova dal Regio Tribunal d' Appello
4. Maggio 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galvan Segr.

L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

EStesasi dal Governo General a maggior comodo de' ricorrenti la Giudicatura Civile sommaria fino alle Lire 310. piccola, al Giudicante di questa Città, le rimanenti Materie Civili raccolte nel Proclama di questa Deputazione 21. Aprile corrente saranno tutte spettanti alli Tribunali di Civile competenza a tenor delle Leggi vigenti, e dell' Editto del Regio Governo Generale 31. Marzo 1798.

Rapporto poi alla Giudicatura sommaria Criminale, dovranno dal Giudicante seguirsi le norme fissate per la Città di Venezia dall' Editto 31. Marzo già detto negli Articoli LXVII., e susseguenti fino all' Articolo LXXIV. inclusivamente, applicandone gli effetti al proprio Ufficio per i Casi di questa Città, e Distretto.

E il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' Luoghi soliti di questa Città; e dovunque occorresse ad universale notizia.

Padova 5. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

LA

A I
L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale

di Padova

A Preservare la Ditta Gio: Battista Gatti, e Compagni nel diritto di Esazione del Dazio alle Porte della Mira sopra la rispettiva qualità delle Barche Vaganti, e Traghetti del Padovano, come per i suoi Titoli, e Rappresentanze e ad essa derivato dall'ex-Governo Veneto, e le apparteneva nel Gennaio 1796.

Facelamo pubblicamente intendere, e sapere, che tutti i Barcaroli, Burchieri, Marinari, ed altri Naviganti, conducenti Barche, Burchi, Burchielli, Peote, ed altra qualsisia sorte di Barca non privilegiata, ma soggetta al pagamento del Dazio suddetto, debbano questo puntualmente contribuire all' Amministratore, o Esattore a ciò destinato nelle misure, e condizioni determinate dalle Leggi, e discipline vigenti alla suaccennata Epoca 1796, cioè di L. 3 : 2., e di L. 2 sopra la rispettiva qualità delle Barche Vaganti, e di L. 3 : 2 sopra le altre dei Traghetti; nè sotto qualunque colore, o pretesto ardiscano negare questa contribuzione.

O o 2 Qua-

Qualunque Barca delle Vaganti, o di quelle del Traghetto, che non privilegiata, o eccettata, ricusasse di fare i suddetti pagamenti, potrà indicata, che sia dall' Amministratore, o Esattore, esser fermata da qualunque pubblico Ministro; sarà a Noi denunziata ed i Barcaroli patroneggianti, o conducenti verranno assoggettati alle pene prescritte dalle Leggi, e riservate all'arbitrio della Giustizia;

Quindi sotto eguali pene resta espressamente proibito alli Custodi delle Porte della Mira, Dolo, e Moranzan, nel caso, che venissero così ricercati dall' incombenente Amministratore, o Esattore, di aprir le Porte, e lasciar passare alcuna delle Barche, come sopra soggette al pagamento del Dazio, quando non abbiano a questo supplito, e non siano munite del corrispondente riscontro del solito Mandato a Stampa.

L' Amministratore, o Esattore destinato alla Esazione del suddetto Dazio invigilerà ad impedire le contrafazioni, e denunziare i Trasgressori, e tenendo esatto conto delle riscossioni, che facesse; sempre però nelle sole misure sovraespresse, e non altrimenti; dovrà altresì sotto la propria responsabilità personale, rassegnare a questa Deputazione di quindici, in quindici giorni un Foglio autentico delle Esazioni praticate;

Ed il presente stampato a spese della suddet-

detta Dita istante, sarà pubblicato, ed affisso ad universale notizia dovunque occorresse. In quorum &c.

Padova li 6. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato e Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr.

L A
DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R S S A

LI PRESIDENTI ALL' ADIGE, FIUMI,
ACQUE ec.

DOvendosi su i bisogni di urgenza, che richiedono riparazione per sicurezza del Circondario. Brentella, Bacchiglion, Tesina Cereson, ed Arzere della Regina far progredire li lavori occorrenti, e trà questi per il Ristauo, e regolazione della Chiavica detta del

del Lazaretto nell' Argine destro di Brentella. Così pure per il Riattamento dello sgrotamento seguito nell' Argine destro di Brentella, nel vertice della Gombiata, che s'incontra superiormente al Ponte delle Brentelle di sopra, fronte Beni Campolongo. Si fa pubblicamente noto, che li lavori suddetti saranno deliberati per impresa al minor offerente sotto le Condizionali espresse nelle Scritture esistenti a questo Ufficio Adige, Fiumi, Acque a lume, e regola del Conto corrente.

Avvertendo, che dovranno essere separate le Polizze di Offerta di una fattura come l'altra.

Il giorno fissato per la deliberazione dell' imprese suddette sarà li 14. corrente giorno di Lunedì alle ore dieci della mattina a questo Ufficio Adige, Fiumi Acque.

Dall' Ufficio Adige, Fiumi, Acque li 7. Maggio 1798.

(Francesco Gusella Presidente

(Alvise Dott. Bottelli Presidente

Antonio Maria Zabeo Cancelliere

Giuseppe Cassinis Segretario

LA

DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale

di Padova

LA Regia Commission Camerale dopo aver riconosciuti li titoli particolari con li quali la N. D. Marianna Saller Priuli possede il Castello di Bovolenta dichiarò con nuovo suo Decreto Primo Maggio corrente, che siccome le esenzioni in esso Enoco dalla stessa godute non sono riferibili alle posteriori concessioni 1585 del Mercato, che nel luogo stesso si tiene in cadaun Venerdì dell' Anno, ma bensì al primitivo oneroso titolo 1545. dalla medesima rappresentato, così non abbiano in minima parte li Ricorrenti al Mercato medesimo a derogare alla preservazione di que' Diritti, usi, e pratiche, che erano da detta N. D. e suoi Autori esercitate all' Epoca Primo Gennaio 1796., e però

Si fa pubblicamente intendere, esapere in ordine al Decreto suddetto aggiungendo per quanto occorre all' altro pubblicato Proclama de di 24. Aprile prossimo passato, che inferir non abbiassi alcun pregiudizio alle esenzioni delle quali attrovassi essa N. D. Pro-

pie.

prietaria investita, e quali venivano dalla
stessa esercitate nel privato delli di Lei Sta-
zj alla suddetta Epoca 1796. a pretesto di
quel Mercato, che pur circoscritto ad esso
Luoco, non averà ad estendersi alle Contra-
de esteriori al Castello suddetto, come re-
stò espressamente dichiarato dal sopraindica-
to Proclama in ordine ad altro anteriore 3.
Settembre 1790. con cominatoria di aver a
procedere così in uno, che nell' altro dei cas-
si suddetti contro li Defraudatori a tenor
delle Leggi per la dovuta punizione.
Padova 7. Maggio 1798.

Francesco Maria Go. Cittadella De-
putato Delegato; e Colleghe.

Il Cancellier Allegri

L. A.

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova*

Giacchè con solenne Costituto de' di 2.
Maggio presentato all'Uffizio delle Vettova-
glie, li sette Macellaj di Manzo rinunziaro-
no al provvedimento necessario di questa Cit-

tà, da cui intendono cessare al Giovedì prossimo venturo attese le addotte cause; né essendo combinabile nell'angustia del tempo di poter in altro modo accorrere alle urgenze del bisogno; ponetrata questa Deputazione dal pericolo che manchi alla sussistenza di questi abitanti un genere di prima necessità.

Si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che da quel giorno avvenire fino ad altra istituzione sarà permesso così a tutti gli altri Maccelaj della Fraglia, che a qualunque altro anche non descritto in essa il poter introdurre in questa Città tanto Bovi ad uso del Macello, quanto Carni per venderle a comodo della Popolazione, salva il pagamento del Dazio, ragguagliato a L. 10:12:6 per ogni cento Libbre di Peso grosso di Padova, pagabile un tale Dazio al Macello per li Bovi, e alle Porte per le Carni di Manzo, e Lire 11:6:3 per ogni cento Libbre di Vitello, e salve tutte quelle regole, e discipline già stabilite nel proposito, bene inteso che il prezzo nella vendita non potrà mai eccedere i limiti dei Calamieri presenti.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, ed ovunque occorresse ad universale notizia.

Padova 7. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato
Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

vol. 6. N. XXXVIII.

Pp

STRI-

S T R I D O R E.

Rilevatasi nel Ponte delle Brentelle di sotto delli pregiudizj minaccianti un transitò poco sicuro ne fu demandato il riattamento a quest' Offizio Pubbliche Fabbriche, che in vista del pericolo suespresso, ed in conseguenza alle militari ricerche, che sia sollecitamente ridotto capace al sicuro frequente passaggio a cui serve tanto per li Territoriali quanto per le milizie, fa pubblicamente sapere, che cominciandosi il lavoro nel prossimo Lunedì 14. Maggio corrente sarà necessariamente impedito l'uso del Ponte stesso alli Carri qualunque sino al giorno 21. di detto mese, salvo sempre il passaggio per li Pedoni, che non verrà sospeso dalle operazioni suddette.

Dat. dall' Offizio Fabbriche Pubbliche della Magnifica Città di Padova li 8. Maggio 1798.

(Emmanuele Mussato Proveditor alle Pubbliche Fabbriche.

(Francesco Maria Busca Lion Proveditor alle Pubbliche Fabbriche.

Spinnelli Segr. p.

LA

DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.

E. P. E. R. E. S. S. A.

LI PRESIDENTI ALLE VITTOUARIE.

Applicate le cure di questa Presidenza a poner argine ai fraudolenti raggiri, e monopoli, che si coltivano rapporto ai Fieni, e Paglia, da' quali ne deriva principalmente l'apparente scarsezza, ed il conseguente loro incarimento, ed a promovere in pari tempo ne' modi possibili l'affluenza di detti prodotti cotanto necessaria, massimamente nelle circostanze de' tempi presenti; quindi è che preso in esame l'interessante argomento, è venuto di rilevare, che procedono per la maggior parte gl'inconvenienti dagli arbitri, e collusioni di quelli, che si esercitano in figura di Sensali di detti generi, perciò richiamando alla loro osservanza le Leggi, e discipline che correvano al Primo Gennaro 1796. su tal proposito, fa col presente pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che li Sensali di Fieno, e Paglia per questa Città debbano essere in solo numero di dodici, nè possa mai in alcun tempo, nè per qualunque escogitata causa soprassarsi il numero stesso.

II. Che quelli, che aspireranno al detto

Carico, debbano darsi in nota in questo Of-
fizio delle Vetovaglie con documenti, che
provino particolarmente il loro buon costu-
me, onde possi questa Presidenza, premessi
i più accurati esami, ed indagini, la scelta
di quelli, da quali crederà poter essere più
esattamente esercitato il detto Carico, rila-
sciando agli stessi l' occorrente permissivo Mar-
dato a stampa, di cui doveranno essere in-
mancabilmente muniti, e che dovrà sem-
pre di anno in anno rinnovarsi dentro il
mese di Maggio.

III. Sarà dovere dei suddetti ammessi Sen-
sali di stabilire li Contratti de' Fieno, e Pa-
glia, che verranno condotti in questa Città
per farne vendita, nella solita Piazza unica-
mente a ciò destinata; restando perciò agli
stessi espressamente vietato di effettuarli sot-
to qualsisia colore, o protesto fuori delle
Porte della Città medesima; ed in qualun-
que altro luogo della stessa in pena dell'im-
mediata loro sospensione dal detto Carico di
Sensale, a cui non potranno essere più am-
messi, e di altre ancora pecuniarie a tenor
dei casi, e delle trasgressioni.

IV. Restano pure nella più risoluta forma
incaricati li Conduttori di detti Fieno, e Pa-
glia di condurli a divittura nella Piazza sud-
detta a comodo de' Compratori, ne' potranno
in qualunque altro luogo che nella stessa
contrattare con chissia, niuno eccettuato,
e mol-

e molto meno disporne in pena di L. 25, che al caso di trasgressioni sarà cadauna volta irremissibilmente levata non solo a' Conduttori suddetti, ma eziandio a' Compratori.

V. Doveranno i Sensali suddetti provvedersi, ed aver sempre un Libro numerato, e bollato col Pubblico Impronto, e descrivere di volta in volta nel medesimo tutti i Contratti, de' quali saranno stati mediatori, con il nome, e cognome tanto del venditore, che del Compratore, quantità del genere contrattato, e prezzo stabilito; oltre di che saranno obbligati di presentare di settimana in settimana in questo Ufficio delle Vittuarie una Nota in iscritto de' Contratti tutti, che averanno effettuati nel modo, con cui saranno stati registrati nel detto Libro, e senza la minima alterazione, in pena di L. 25. per ogni contravvenzione, e doveranno anche considerarsi nulli que' Contratti tutti, che non saranno stati al detto Ufficio denunziati, come fu sopra prescritto.

VI. Dello stesso Libro doveranno parimenti provvedersi anche li Sensali tutti di Villa, per dovervi registrare pur essi di volta in volta i Contratti, che saranno stati colla loro mediazione stabiliti nel modo come sopra prescritto a' Sensali di Città, e saranno anche tenuti alla denunzia dell' medesimo in questo Ufficio, che da essi dovrà esser eseguita di mese in mese pur con No-

ta

ta in iscritto in pena della loro sospensione; restano anche agli stessi espressamente vietato, non solo di far contratti in questa Città riservati soltanto agli dodeci, che saranno, come sopra ammessi, ma anco di ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto ne' Fieni, e Paglia, che fossero diretti per questa Città per la loro vendita, in pena di L. 25. per cadauna contravvenzione che sarà agli stessi irremissibilmente levata.

VII. Sarà dovere anche dei detti Sensali di Villa di munirsi del sopradetto permesso o Mandato, che sarà pur agli stessi rilasciato da questa Presidenza alle Vettovaglie, per esser poi in cadaun'anno rinnovato dentro il mese di Maggio, come fu ordinato rapporto a' Sensali di Città, in pena a quelli, che esercitassero tal Carico senza il Mandato suddetto, o senza la prescritta rinnovazione del medesimo di Lire 25, e di altre ad arbitrio.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed a' soliti luoghi affisso per l'inalterabile sua esecuzione.

Padova dall'Offizio delle Vettovaglie li 9 Maggio 1798.

(Niccola Mussati Presidente)

(Francesco Venneze Presidente)

(Antonio Marchetti Presidente)

Antonio Maria Storni Dott. Not. Coll.

al suddetto Offizio.

SOM-

SOMMARIO STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE

NEL TOMO SESTO

VENEZIA. 1798

1798

Maggio. *Le espressioni ec. Si dichiara nullo* Page

19 *un decreto della soppressa Mu-*

nicipalità calunnioso contro i

Maestri dei Chierici 34

— *Tariffa de' Tabacchi al minuto* 35

— *Tariffa de' Tabacchi all'ingresso* 37

18 *Essenzialissimo ec. Non possa oc. Nuo-*

vo Capitolare per i Lazzeret-

ti 134 *estg.*

25 *Nella necessità di sistemare ec. Do-*

veri degli Ammiragli 3.

26 *Avendo osservato ec. Comparto degli*

annui Ducati ottomille seicen-

to trentaquattro e grossi dieci

Valuta piazza, che per ragio-

ne delli Stanz dovranno esser

pagati rispettivamente dalle in

esso registrato 39. Poste da O-

lio

VENEZIA.

| 1798.
Maggio. | Pag. |
|---|------|
| lio entro gli anni due che terminano a Marzo 1800 | 9 |
| 29 <i>In coerenza ec.</i> Inrotolazione di Scritture e Atti de' Collitiganti | 89 |
| 30 <i>Sempre presenti ec.</i> Guardiani Attuali e sopranumerarj di Sanità, e loro gelosi doveri | 13 |
| — <i>Volendo restituire ec.</i> Doveri de' Remurchianti, e Ammiragli per Bastimenti | 17 |
| 31 <i>Essendo ec.</i> Ordinazioni circa Tanse e Taglioni | 94 |
| — <i>Che in dovuta esecuzione ec.</i> Libertà dei Traghetti | 43 |
| — <i>Animati ec.</i> Tansa insensibile, Estimmi, Libertà de' Traghetti | 45 |
| Giugno. | |
| 1 <i>Che nelle attuali circostanze ec.</i> Ordini circa la vendita di carni porcine | 21 |
| 2 <i>Dietro le richieste ec.</i> Vertenze sopra provisionali alimentari e defensivi | 90 |
| 4 <i>Col Proclama de' 31. Marzo ec.</i> Le Rappresentanze e Petizioni, che appartengono alle mansioni chiaramente nell'Organiz- | |

VENEZIA

1798.

Giugno.

Pag.

zazione individuate e appoggiate alla Regia Commission Camerale, a questa sola devono essere dirette

39

4 *Nell'essersi ec.* Venditori di carni

126

— *Impegnate le cure nostre ec.* Legne e Fasci pe' Poveri

219

5 *Taglia ec.* Si annulla un Proclama dei Provèditori di Mestre

41

— *Mediante i concerti pretorsi ec.* Nella cassa delle rispettive Intendenze Provinciali di Finanza si devono effettuare i pagamenti spettanti a Finanza

41

6 *Col precedente editto 29. Aprile ec.* Si protrae sino a nuovo ordine la proibizione di estrarre frumento, avena, orzo e segale dallo Stato Veneto per tradurli all' Estero

91

8 *Dovendosi provvedere ec.* Proroga dei contratti fatti cogli ultimi Impressarj de' Salnitri

93

— *Essendo piaciuto ec.* A lire 22. lo storo Veneto sarà accolto sino alla metà di Luglio il Frumento vecchio crivellato di

vol. 6. N.º XXXIX. Qq buo-

| 1798. | | Pag. |
|---------|---|------|
| Giugno. | buona mercantile qualità dal General Commissario delle Proviande Militari | 110 |
| 9 | <i>Che in adempimento ec.</i> Otturazione del pubblico Rivo degli Assassini. | 111 |
| — | <i>In vista ai disordini ec.</i> Tumultuazione dei cadaveri nelle Ville di Terra ferma. | 273 |
| — | <i>La Congregazione Delegata ec.</i> Polizza d'incanto per l'escavo ed otturazione del rivo detto degli Assassini. | [275 |
| 11 | <i>Demandata ec.</i> Discipline dei Traghetti di città. | 171 |
| — | <i>Dovendo questa Deputazione ec.</i> Discipline dei Traghetti di Terraferma. | 175 |
| 12 | <i>Da provide e caritatevole oggetto ec.</i> Banchi del Ghatto. | 178 |
| — | <i>Tanto dal Proclama ec.</i> Dazi e abboccamenti. | 281 |
| 34 | <i>Attesa la soppressione ec.</i> Prove di fortuna ed avaria di Navi e mercanzie a chi devolute, e discipline sopra tale argomento. | 182 |

TUR

VENEZIA.

1798.

Giugno.

Pag.

- 16 *Tutte le Relazioni ec.* Repristinate al libero commercio le imbarcazioni provenienti da Cattaro, Castel Novo, Budua, Curzola, e Stato di Ragusi per il contagio cessato nell'Albania Ottomana. 186
- 18 *L'attenta ed istancabile vigilanza ec.* Preservativi dalla molestia de' cani rabbiosi. 198

PADOVA:

1798.

Aprite.

4 *Docuto ec.* Tariffa per le esazioni della Ditta Gatti alle tre Catenene, Ponte della Grola, Palлада della Battaglia, o Ponte della Cagna. 229

— *Per il Proclama ec.* Chi non è notato nella Fraglia de' Barcaroli del Traghetto di S. Giovanni, non può far noli in que' contorni. 231

5 *Docuto per il Proclama ec.* Chi non è descritto nella Fraglia di S.

Qq 2

Ma-

P A D O V A

| | Pag. |
|---|------|
| 1798.
A7rile. | |
| Maria in Vanzo , non può
nolleggiare e navigare in città
con burchj ec. | 233 |
| 6 Coll' oggetto di conciliare ec. Proibiti
gli spari di fuoco artificiale | 235 |
| 7 Riguardi ben giusti ec. Proibito il gio-
co di palla e tamburino sui Sa-
grati delle chiese, la vendita
di corone sui marchiapiedi del-
la chiesa di S. Antonio ec. | 236 |
| 9 Istituito ec. Istallazione del Tribu-
nal d' Appello Civile e Crimi-
nale | 238 |
| 10 Il Piissimo ec. Repristinati i Supe-
riori Regolari, nella loro auto-
rità per l' osservanza delle Re-
gole Monastiche | 239 |
| 12 Sopra le istanze ec. Avviso per la Zata
del Campatico di soldi sei
al campo | 242 |
| — Riservato ec. Pascoli proibiti negli
spalti e fosse interne | 244 |
| 14 Devoluto ec. Pascoli proibiti nelle fos-
se esterne | 245 |
| — Aderendo alle istanze ec. Avviso per
la Rata del Campodeghetto di
soldi cinque per campo | 247 |

Rj-

P A D O V A

| | Pag. |
|---|------|
| 1798.
Aprile. | |
| 17 <i>Rilevandosi con somma dispiacere ec.</i>
Pattuglie Comunali | 248 |
| 21 <i>Fra li Soggetti proposti ec.</i> Il Nob.
Sig. Marc. Antonio Lenguaz-
za scelto Giudicente per le
Cause da trattarsi summaria-
mente | 250 |
| 24 <i>La Regia Commission ec.</i> La N. D.
Marianna Saler Priuli rimessa
nell' antichissimo diritto del
mercato settimanale nel recin-
to del castello di Bovolenta | 253 |
| — <i>Avendo ad essi comunicato ec.</i> Alloggi
della Truppa, trasporti ec. | 255 |
| 25 <i>Dovendosi per ordine ec.</i> Sarà levata
una Carta Geografica di tutto
lo Stato Veneto, e ordini a
ciò relativi | 259 |
| 26 <i>Eletta ec.</i> Ricerca dei documenti per
verificar la Revisione alle am-
ministrazioni sopresse | 261 |
| 28 <i>Dovendosi per superior comando ec.</i> In-
canto dell'appianatura del Piazzale
al Ponte di Legno | 264 |
| 30. <i>Affinchè i Tribunali ec.</i> Presentazio-
ne delle Allegazioni | 266 |

Si

| 1798. | | Pag. |
|---------|--|------|
| Maggio. | | |
| 1 | <i>Sifia noto ec.</i> Pianta di Gelsi del circondario delle mura da affittarsi | 267 |
| — | <i>Aperte ec.</i> Secondo incanto del lavoro da farsi al Piazzale del Ponte di Legno | 268 |
| 2 | <i>Prese in esame ec.</i> Impresa proposta per incanto delle riparazioni occorrenti inferiormente al Ponte di Creola | 269 |
| 3 | <i>Caduto ec.</i> Riconferma del proclama 23 Febbrajo | 270 |
| — | <i>Correndo in unione ec.</i> Tariffa del Dazio Bolla Pesi e misure | 284 |
| 4 | <i>Applicati sempre ec.</i> Orologj pubblici devono conformarsi all'ultramontana | 271 |
| — | <i>Rende noto ec.</i> Spedizioni assenti | 287 |
| — | <i>Il buon ordine ec.</i> Anche i particolari debbono dar in nota i forestieri che presso loro alloggiano | 289 |
| 5 | <i>Esposasi ec.</i> Giudicatura sommaria civile e criminale | 290 |
| 6 | <i>A preservare ec.</i> Esazione del Dazio alle porte della Mira sopra le barche vaganti | 291 |

De.

1798.

Maggio.

Pag.

- 7 *Dovendosi su i bisogni ec.* Delibera-
zione per impresa al minor
offerente dei lavori occorren-
ti nell' argine destro di Bren-
tella ec. 293
- *La Regia Commission ec.* Nuovo de-
creto in favore della N. D.
Marianna SaHer Priuli 295
- 8 *Rilevatisi ec.* Impedito il passaggio
dei carri al Ponte delle Bren-
telle 298
- 9 *Applicate le cure ec.* Sensasi, e Con-
duttori di Fieno e Paglia 299

Dic-

ROVIGO ED ADRIA.

1798.

Aprile.

12 *Dietro le Rappresentanze ec. Cedole Bancali di Vienna* 107

Giugno.

3 *Spirati li giorni otto ec. Da questo giorno non saranno riconosciuti per Sensali quelli che non hanno ricevuto dalla Cancelleria il Libro Cartato per il Registro dei Contratti* 108

T R E V I S O.

1798.

Maggio.

29 *Dovendosi in ordine alle Sovrane Leggi ec. Carattada Generale, e Carattada de' Roveri del Montello* 100

31 *Trovando necessario ec. Dentro giorni quindici si presentino le ricevute, Ordini, Boni, Commissioni ec. rilasciate dal Centrale* 103

Giugno.

2 *Commettono che sia stampato ec. Sono incaricato ec. Nessun abitante della provincia ex-Veneta passi nei paesi ereditarj di S. Maestà,*

T R E V I S O .

1798.

Giugno .

Pag.

stà, e ancor meno nella Capitale di Vienna senza passaporto del Generale in Capo 105

V I C E N Z A .

1798.

Giugno .

- 4 *Domandato ec.* Si pubblica una decisione del Regio Tribunale Revisorio di Venezia sopra Provisionali alimentarij e Difensivi 78 e seg.
- 5 *Il giorno del Corpus Domini ec.* Ordini perchè la Funzione della Ruota proceda con buon'ordine, e colla dovuta disciplina 81
- *Ricorrendo ec.* Ordinanze per la medesima solennità 84
- *Rientrati ec.* Sigg. Cco: Tornieri rimessi ne' loro diritti feudali 113
- 6 *Quantunque in forza ec.* Forestieri alloggiati in Schio, Valdagno, e Recoaro a chi devano essere dati in nota 87
- *Avendo ec.* Calamiere della Carne Porcina 160
- vol. 6. N.º XL. R r L o

V I C E N Z A .

1798.

Giugno.

| | Pag. |
|--|------|
| 8 <i>Le scandalose ec. Decime e quartese</i>
nella Villa di Tressino | 194 |
| 9 <i>Domandosi per l'ordine ec. Ordini per</i>
levare una Carta Geografica
di tutto lo Stato Veneto | 117 |
| 10 <i>Rendendosi sommamente necessario ec.</i>
Misure di vigilanza per le Ron-
de notturne nelle ville del Ter-
ritorio | 120 |
| 13 <i>Esecutivamente ec. Dazio Mercanzia</i> | 133 |
| — <i>Affinchè sia reso ec. Elezione de nuo-</i>
vi Presidenti al Consorzio di
otto ville | 166 |
| — <i>Rientrati ec. Jus privativo della cac-</i>
cia del Nob. Co. Piocondo
nei suoi Beni a Marola | 201 |
| 16 <i>Penetrato nel più vivo dell'animo ec.</i>
Pattuglie composte di soldati
della truppa, e di cittadini | 203 |

1798.

Maggio.

- 28 *L' esercizio inalterabile ec.* Rispetto
nelle Chiese, e santificazioni
delle Feste 24
- 30 *Ricercate le pubbliche mostre euc.* Ar-
ticoli per impedire l' epizootia 27

Giugno.

- 2 *La ridestata epizootia bovina ec.* Gli
animali bovini, che si uccido-
no per lesioni esterne, o in-
terne malattie non sospette,
si macellino nelle case e luo-
ghi, ove si ritrovano 32
- 3 *Resta commesso ec.* Fieno da com-
prarsi dal Commissario Mili-
tare, farine di segala da render-
si dal medesimo; forestieri da
darsi in nota; passaporti ec. 124
- 11 *Che essendo stato approvato ec.* Il Re-
gio Supremo Tribunale di Ve-
nezia ha approvato il procla-
ma 30. Maggio decorso sulle
monticazioni 188
- 15 *Eccitati con replicati stridori ec.* Pro-
roga di giorni otto ai debito-
ri di pubbliche gravezze 189
- 16 *Tra i principali oggetti ec.* Scuole Lai-
che e Confraternite 190

XVI 316 30

VERONA

1798.

Maggio.

UNA ALTRA DISTINZIONE

Pag.

21 *Dalla ammesse carte ec.* Il Regio Tribunale di Appello istruisce i Giudici di prima Istanza della erezione delle intendenze Provinciali delle Imperiali Regie Finanze

48

22 *Essendosi rifiutati ec. Fa tenere ec.* Spiegazione dell' Articolo 30. dell' Organizzazione

209

24 *Istruzioni per i Giurati delle Contrade di Verona negli oggetti di Polizia*

49

— *Istruzioni per li Signori Deputati delle Contrade di Verona negli oggetti di Polizia*

55

26 *Rendendosi necessario ec.* Tutte le Dite sunnominate di Mano Morta portino nella Cancelleria del Generale Consiglio la descrizione dei cangiamenti, che dall' epoca dell' istallazione del cessato Governo soffersero nella condizione e stato di possidenza rispettiva

61

29 *Tariffa, ossia Tassa delle mercedi che Interinalmente dovranno*

es-

1798.
Maggio.

Pag.

essere pagate sopra Arti e
Sentenze 63

31 *Si rileva con grave senso ec.* Venditori di comestibili non ardiscono di esigere dai militari alcuna benchè minima quantità di prezzi al di sopra del giusto, e del praticato cogli altri abitanti 73

— *Ad oggetto ec.* Provisionali alimenti e difensivi 211

Giugno.

1 *Calamiere delle carni dal giorno 4.* Giugno fino a tutto lo stesso mese 76

2 *Li continui disordini ec.* Agli undici si farà una visita nelle case per ripartire i militari giustamente 77

— *Di suffragio richiesti ec.* Dada Straordinaria dell'Arte Pistori 213

4 *Con tre Proclami ec.* Regia Deputazione di Polizia incaricata a mantenere la pubblica quiete 214

6 *Viene ricercata ec.* Fiere e Mercati 215

12 *Intenta la Regia Commission Camerale ec.* Eccitati i Comuni e Corpi

V E R O N A

1798.
Giugno.

Pag.

- 11 *Pl. a dar editti ec. sono re-*
pristinati nell' autorità ec. del
1796., a dar una nota delle
Cariche a quell' epoca esisten-
ti; a riferire la natura dei lo-
ro Estimi ec. 223
- 12 *Pl. pl' importanti oggetti ec. Forestieri* 226
- 19 *L' Illustrissimo ec. Passaporti a che*
ora si rilascino 228

U D I N E E F R I U L I.

1798.
Giugno.

- 5 *Dicere al Decreto ec. Dove debba ver-*
sarsi il pagamento d' ogni pub-
blica rendita 168
- 8 *Ordini Ministeriali ec. Norme da te-*
nersi verso qualunque indivi-
duo delle provincie ex-Vene-
te che volesse portarsi negli
Stati Ereditarij d' Austria, o
nella Capitale di Vienna 169

Fine del Tomo Sesto.

X394X

Libri recentemente stampati da Francesco Andreola

La Raccolta Privilegiata di tutte le Leggi ec-
cesce il Tomo VI. L. 4. al Tomo.

II. Primo Tomo - Raccolta Privilegiata
Leggi di Treviso - Si dà per Associazione
legata in Cartoncino giallo a L. 3. al Tomo.

III. Primo Tomo dell'Opera intitolata: *Seg-
gio sulla Storia della Casa d'Austria*: recen-
tissima Opera del Conte Girecour, ridot-
ta in Italiano con correzioni, e note. Si
dà per associazione legata in Cartoncino
giallo e gratis una Copia a chi si associa
per dieci. Saranno otto Tomi in circa,
al prezzo di L. 3. al Tomo.

L'Equatore in 8.vo a L. 4. la Copia.

Prosa sulla Scultura, e Pittura, unitamente
all'Elogio del Principe Carlo del Barzoni
in 8.vo a L. 2. la Copia.

Sotto il Torchio per Associazione.

La Decadenza dei Costumi presso i Romani
in 12. Tomi 2.

Pres-

X 320 X

Presso il medesimo

Si trova vendibile il famoso Libretto intitolato: I Romani nella Grecia, Londra 1797. 8.vo L. 2.

Elogio Funebre del Sig. dottor Claudio Leger 8.vo L. 1.

Riflessi dell'Em:mo Card. Maury 8.vo L. 1:

Una nuova esattissima Carta Geografica di tutta l'Italia formata secondo lo Stato dell'Anno 1798. in fogli 4 Imperiali L. 20.

ite
ndu
L
B
ofu
rati
eria

